

**[UNIONE EUROPEA. Istruzioni per l'uso]**



n. 2/2011

## **Vendere vino e bevande alcoliche in Italia e all'estero**

Aspetti legali, fiscali e doganali

## Unione europea. Istruzioni per l'uso

La collana **Unione europea. Istruzioni per l'uso** nasce dalla volontà delle Camere di commercio piemontesi di fornire alle imprese operanti nella regione strumenti utili e di facile consultazione in cui trovare informazioni aggiornate sulle principali normative e finanziamenti di origine comunitaria. Queste pubblicazioni vogliono essere di stimolo per adeguare la propria attività e i propri prodotti ai requisiti richiesti dall'UE, e anche uno spunto per trovare nuovi strumenti operativi e nuove soluzioni per la propria attività imprenditoriale. Obiettivo della collana è infatti quello di avvicinare e informare le imprese piemontesi sulle tematiche comunitarie: dal contenuto dell'etichetta all'obbligo di apposizione della marcatura CE, dal marchio comunitario ai programmi europei di finanziamento.

La Camera di commercio di Torino e Unioncamere Piemonte fanno parte del consorzio **Alps**, il nodo per il Nord Ovest Italia della rete **Enterprise Europe Network**, creata dalla Commissione Europea per supportare l'attività imprenditoriale e la crescita delle imprese europee. Inoltre, Unioncamere Piemonte coordina la rete regionale degli **Sportelli Europa** presso le Camere di commercio di tutte le altre province piemontesi.

Nell'ambito dell'Alps Enterprise Europe Network e degli Sportelli Europa, il sistema camerale piemontese fornisce gratuitamente informazioni operative su:

- **finanziamenti**, programmi e gare d'appalto comunitarie
- **normativa comunitaria e degli altri Paesi europei** relativa alle attività d'impresa
- **cooperazione fra imprese e ricerca di partner commerciali** o produttivi all'estero.

Vengono organizzati, inoltre, **corsi e seminari** sulle più importanti novità in ambito comunitario e viene offerto alle imprese piemontesi un **servizio gratuito di aggiornamento via e-mail** sulle principali novità normative e sulle opportunità di collaborazione con altre imprese europee.



**Collegati al sito della tua Camera di commercio  
oppure telefona al numero 848.800.229**

Data la sensibilità e la complessità degli argomenti trattati, si ritiene opportuno segnalare che le informazioni contenute in questo volume sono tratte da fonti ritenute attendibili ed aggiornate a ottobre 2011. Tuttavia, essendo soggette a possibili modifiche ed integrazioni periodiche da parte degli organismi di riferimento, si precisa che le stesse non hanno carattere di ufficialità, bensì valore meramente orientativo. Pertanto, il loro utilizzo da parte del lettore nello svolgimento della propria attività professionale richiede una puntuale verifica presso le autorità e gli organismi istituzionalmente competenti nella/e materia/e di riferimento.



## Indice

<b>Introduzione</b>	<b>3</b>
<b>1. Etichettatura</b>	<b>5</b>
1.1 Classificazione merceologica	5
1.2 Etichettatura nell'Unione europea	8
1.2.1 Vino	8
1.2.2 Bevande spiritose	12
1.2.3 Birra	14
1.3 Etichettatura per l'esportazione verso Paesi extra-UE: esempi di indicazioni per alcuni Paesi	14
1.3.1 Paesi europei extra-UE	14
1.3.2 Asia	16
1.3.3 Americhe	17
1.3.4 Oceania	19
1.3.5 Africa	19
<b>2. Principi base per il commercio delle bevande alcoliche in Italia e all'estero</b>	<b>21</b>
2.1 Classificazione delle bevande alcoliche	21
2.2 Nozioni base in tema di accise	27
2.2.1 Telemattizzazione accise - procedura EMCS	35
2.3 Piccoli produttori di vino	37
2.4 Circolazione del vino, della birra e delle altre bevande alcoliche	39
2.4.1 Circolazione in Italia	42
2.4.2 Circolazione all'interno dell'Unione europea	45
2.4.3 Circolazione nei rapporti con Paesi extra-UE	48
2.5 Nozioni base in tema di disciplina delle cessioni all'esportazione e delle cessioni intracomunitarie	50
<b>3. Documenti, certificati e rapporti di prova richiesti per il commercio internazionale</b>	<b>57</b>
3.1. Documento di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli	57
3.2. Certificati per l'export	58
3.2.1 Attestato di libera vendita	58
3.2.2 Certificato EUR1	59
3.2.3 Certificato di origine	59
3.2.4 Certificato fitosanitario e certificato sanitario	60
3.3. Rapporti di prova analitici	62
3.3.1 Requisiti dei laboratori di analisi	62
3.3.2 Analisi per l'esportazione	64

<b>4. Vendita di bevande alcoliche a clienti esteri: aspetti fiscali</b>	<b>66</b>
4.1 Vendita in Italia (vendita presso la cantina) a privati consumatori esteri	66
4.1.1 Vendita a consumatori di altro Paese UE	66
4.1.2 Vendita a consumatori di Paese extra-UE	67
4.2 Vendita di vino e altre bevande alcoliche a soggetto passivo di altro Paese UE con invio degli stessi all'estero	69
4.2.1 Vendita di vino da parte di piccoli produttori	69
4.2.2 Vendita di vino da parte di produttori dotati di deposito fiscale	71
4.2.3 Vendita di altre bevande alcoliche	72
4.3 Vendita di vino e altre bevande alcoliche a cliente di Paese extra-UE con invio degli stessi all'estero	73
4.3.1 Vendita di vino da parte di piccoli produttori	73
4.3.2 Vendita di vino da parte di produttori dotati di deposito fiscale	74
4.3.3 Vendita di altre bevande alcoliche	75
4.4 Vendita di vino e di altre bevande alcoliche a distanza	75
4.4.1 Vendite a distanza nei confronti di clienti di altri Paesi UE	76
4.4.2 Vendite a distanza nei confronti di clienti di Paesi extra-UE	81
4.5 Vendita di prodotti destinati a provvista di bordo di navi e aeromobili	82
4.6 Campionature gratuite	83
4.6.1 Invio di campionature a titolo gratuito in altro Paese UE	83
4.6.2 Invio di campionatura a titolo gratuito in Paese extra-UE	84
4.7 Operazioni di triangolazione	85
4.8 Partecipazione a fiere e ad altre manifestazioni all'estero	87
4.8.1 Fiere ed altre manifestazioni commerciali di sola esposizione con ritorno dei prodotti in Italia	87
4.8.2 Fiere e altre manifestazioni commerciali, con attività di vendita o di distribuzione/degustazione gratuita in loco	88
4.9 Invio a magazzino di consegna all'estero	90
<b>5. Cenni sull'importazione e sull'acquisto intracomunitario di vino e altre bevande alcoliche</b>	<b>94</b>
5.1 Importazione di bevande alcoliche al seguito da parte di consumatori finali	94
5.2 Importazione di bevande alcoliche da parte di operatori economici	94
5.3 Acquisto intracomunitario di bevande alcoliche	95
<b>6. Vendita di bevande alcoliche a clienti esteri: cenni di contrattualistica</b>	<b>96</b>
6.1 Il contratto di vendita	97
6.2 Il contratto di distribuzione	102
6.3 Il contratto di agenzia	104
<b>Bibliografia</b>	<b>106</b>
<b>Allegati</b>	<b>107</b>

## Introduzione

La conoscenza delle regole e delle disposizioni riguardanti le bevande alcoliche consente agli operatori di poter commercializzare i loro prodotti, concentrando i loro sforzi nel produrre a livelli di qualità elevati e ottenendo prodotti caratteristici. Vino, birra e bevande spiritose presentano infatti peculiarità che li differenziano da altri alimenti, e le norme cogenti prevedono, anche negli aspetti commerciali, prescrizioni proprie che recepiscono i principi generali di salvaguardia della salute del consumatore e di libera circolazione delle merci, adattandoli ai singoli casi.

La presente guida, realizzata in collaborazione con il Laboratorio Chimico della Camera di Commercio Torino e con il Centro Estero per l'Internazionalizzazione, vuole rappresentare uno strumento operativo finalizzato a fornire informazioni pratiche per la vendita di vino e bevande alcoliche in Italia e all'estero inserendole nel contesto legislativo vigente considerando sia la legislazione comunitaria, sia gli accordi internazionali sulla circolazione delle merci, nonché le disposizioni nazionali. Infatti la vendita all'estero di vino, bevande spiritose e birra prevede procedure con riflessi doganali, fiscali, documentali, legali, analitici che possono variare a seconda del Paese importatore.

Nella guida i diversi aspetti sono stati esaminati in specifici capitoli che tra loro, integrandosi, forniscono il corpo delle informazioni utili per esportare bevande alcoliche e cercano di delineare sinteticamente le procedure che devono essere applicate dagli operatori nei loro rapporti con l'estero.

Il primo capitolo della guida è dedicato all'etichettatura, con una sintetica illustrazione della normativa in materia, particolarmente importante in quanto si pone come obiettivo primario l'informazione rivolta al consumatore. Segue una parte dedicata all'analisi di alcuni aspetti generali legati all'esportazione e propri delle bevande alcoliche, con un inquadramento della materia utile per acquisire dimestichezza con la terminologia e con le procedure appropriate.

Dopo aver affrontato il tema della documentazione necessaria per l'esportazione, fornendo indicazioni sul significato dei termini utilizzati e su dove reperire i diversi certificati richiesti dagli Stati importatori e senza trascurare le verifiche analitiche e i rapporti di prova che a volte devono accompagnare i prodotti alcolici nelle transazioni commerciali, vengono presi in esame gli aspetti fiscali e doganali, con esempi di casi pratici. Infine, sono forniti cenni sull'importazione delle bevande alcoliche e sulla contrattualistica, in particolare analizzando il contratto di vendita, di distribuzione e di agenzia.

Il vademecum si propone quindi di essere uno strumento al servizio delle imprese del settore delle bevande alcoliche, per aiutarle nelle fasi commerciali di esportazione: all'estero si conferma l'interesse verso il Made in Italy anche in campo agroalimentare, con un'espansione verso mercati che sempre più apprezzano i prodotti italiani e di cui è indispensabile conoscere regole e disposizioni.

## Come reperire i testi normativi on-line

### Normativa europea

Tutte le normative comunitarie citate nella presente Guida sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE), consultabile gratuitamente tramite il portale EUR-LEX:

 <http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm>

Il metodo più semplice per ricercare il testo di un provvedimento di cui si conoscono gli estremi (ad esempio Regolamento CE 1221/2009) è quello di accedere alla sezione "Ricerca semplice" ed effettuare una ricerca per numero di documento, selezionando (nella voce "Riferimento del documento") il tipo di normativa che si sta ricercando (ad esempio, nel nostro caso, "Regolamento"), l'anno ("2009") e il numero ("1221").

È anche possibile effettuare ricerche con altri criteri, per esempio per argomento, parole nel titolo o nel testo dei provvedimenti, tipo di atto. Se il provvedimento è stato modificato, è generalmente possibile consultare anche la versione consolidata, sarebbe a dire integrata con le modifiche successive.

Si segnala anche il sito comunitario:

 [http://europa.eu/legislation\\_summaries/index\\_it.htm](http://europa.eu/legislation_summaries/index_it.htm)

dove è possibile reperire schede di sintesi (spesso anche in italiano) delle politiche e delle normative comunitarie.

### Normativa italiana

I numeri della Gazzetta Ufficiale italiana sono consultabili gratuitamente sui seguenti siti:

 <http://www.gazzettaufficiale.it>

[per i numeri più recenti]

 <http://gazzette.comune.jesi.an.it>

[per i numeri dal 1998 ad oggi]

Per ricerche su provvedimenti meno recenti, segnaliamo il portale Normattiva:

 <http://www.normattiva.it>

I testi dei D.lgs. attuativi delle Direttive comunitarie sono raccolti sul sito internet del Parlamento Italiano in ordine cronologico a partire dal 1996:

 <http://www.parlamento.it>

[selezionare Leggi / Decreti Legislativi].



## 1. Etichettatura

Le disposizioni che riguardano l'etichettatura hanno lo scopo di informare in modo chiaro il consumatore e contemporaneamente consentono alle aziende produttrici di proporre i loro prodotti seguendo un modello di presentazione uniforme. Inoltre spesso ciò che è riportato consente di confrontare le diverse bevande e nello stesso tempo aiuta a conoscere meglio il prodotto. Ovviamente esistono regole di etichettatura che cambiano a seconda del Paese in cui avviene la commercializzazione.

Risulta indispensabile procedere ad una precisa identificazione del prodotto per poter applicare in modo corretto le disposizioni nazionali, comunitarie ed extracomunitarie. La classificazione merceologica segue quanto prescritto nelle leggi che regolano la commercializzazione delle bevande alcoliche.

### 1.1 Classificazione merceologica

Per bevande alcoliche si intendono le bevande con un contenuto variabile di alcol. Di seguito si riportano le definizioni delle merci oggetto della presente guida.

#### Vino

Il Regolamento CE 1234/2007, così modificato dal Regolamento CE 491/2009, all'Allegato XI ter definisce il vino come "il prodotto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche, pigiate o no, o di mosti di uve". Oltre a questa definizione, nel medesimo Allegato vengono fornite indicazioni di tipo merceologico che servono a classificare le tipologie di prodotti vitivinicoli, di cui vengono riportati alcuni esempi:

- **vino** avente una gradazione alcolica effettiva superiore a 9,0% vol. nel nostro Paese, tranne deroghe per alcuni vini DOP o IGP
- **vino liquoroso** prodotto da mosto di uve parzialmente fermentato o da vino o da una loro miscela o con miscele di mosto e vino DOP o IGP, con titolo alcolometrico effettivo compreso tra 15% vol. e 22% vol.
- **vino spumante** prodotto dalla prima o seconda fermentazione alcolica di uve fresche, mosto d'uve o vino e caratterizzato alla stappatura dallo sviluppo di anidride carbonica, deve avere una sovrappressione superiore a 3,0 bar. Esistono diversi tipi: vino spumante di qualità, vino spumante di qualità di tipo aromatico, vino spumante gassificato
- **vino frizzante** ottenuto da un vino con gradazione alcolica totale maggiore di 9% vol. ed effettiva di almeno 7% vol. con una sovrappressione tra 1 e 2,5 bar.

Da un punto di vista della qualità del prodotto, esiste una suddivisione ora vigente che divide il vino in due grandi categorie:

- vini DOP (Denominazione di Origine Protetta) e IGP (Indicazione Geografica Protetta), prodotti di qualità tutelati a livello comunitario con un disciplinare di produzione
- vini generici.

In Italia, secondo quanto ribadito nel D.lgs. 61/2010, i vini DOP possono ancora essere identificati con le menzioni tradizionali DOC (Denominazione di Origine Controllata) e DOCG (Denominazione di Origine Controllata e Garantita) e designano vini di qualità con caratteristiche legate alla zona geografica in cui sono prodotti, sia per caratteristiche dovute all'ambiente naturale sia per fattori umani.

Sempre a livello nazionale, IGP è sostituibile con il termine IGT (Indicazione Geografica Tipica), e riguarda le produzioni provenienti, almeno per l'85%, da una zona e a questa legate per notorietà, qualità e caratteristiche specifiche. In entrambi i casi le denominazioni protette si riferiscono a un nome geografico. In casi particolari, elencati nella Circolare del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (Mipaaf) del 30 luglio 2009, anche i nomi dei vitigni rientrano nella denominazione e non possono essere utilizzati per designare vini privi di DOP o IGP. È il caso ad esempio del vitigno Freisa, usato per Freisa d'Asti e per Freisa di Chieri o del vitigno Cortese usato per Cortese di Gavi o Cortese dell'Alto Monferrato.

Anche nel caso dei vini generici esistono disposizioni che riguardano la produzione, dal vigneto alla cantina, e l'etichettatura. È possibile per questi vini adottare la dicitura "vino varietale", seguito dal nome del vitigno utilizzato che deve essere compreso nell'elenco riportato nel DM 23 dicembre 2009, se sussistono le condizioni previste dal **Regolamento CE 607/2009** e seguendo le indicazioni predisposte per questa tipologia di vino da ciascun Stato membro.

#### **Vini varietali**

Sono vini prodotti con uve dello stesso vitigno non provenienti da una zona specifica. Nell'Allegato 4 del DM 23 dicembre 2009 è riportato l'elenco positivo delle varietà di vite o loro sinonimi che possono figurare nell'etichettatura e la presentazione dei vini che non hanno una DOP o IGP, in quanto è necessario escludere nomi di vitigni che sono contenuti anche parzialmente o come sinonimi in una DOP o IGP o comunque ciò che non è autorizzato. Le varietà di vite utilizzabili per i vini varietali sono: Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Cabernet, Chardonnay, Merlot, Sauvignon, Syrah.

Secondo il **Regolamento CEE 1601/91**, che stabilisce le norme comunitarie sui vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base vino e cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli, il vino aromatizzato presenta un titolo alcolometrico effettivo compreso tra 14,5% vol. e 22% vol. e un titolo alcolometrico totale superiore a 17,5% vol., tranne nel caso del secco, con limite 16% vol., e dell'extra secco, con limite 15% vol. Rientra nei vini aromatizzati il Vermut, detto anche, come precisato nel Regolamento CE 2061/96, Vermouth o Vermout, che è ottenuto mediante l'aggiunta al vino di alcol, estratti vegetali di specie di artemisia, e sostanze edulcoranti quali zucchero bruciato, saccarosio, mosto d'uve, mosto di uve concentrato rettificato e mosto di uve concentrato.

### **Bevande aromatizzate vitivinicole, denominazioni di vendita**

Esistono disposizioni comunitarie (Regolamento CEE 1601/91) relative ai vini aromatizzati, alle bevande aromatizzate a base di vino e ai cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli. In particolare sono precisati gli ingredienti ammessi, con particolare riguardo alla componente aromatica che può derivare da sostanze aromatizzanti o da erbe aromatiche.

Tra le bevande aromatizzate a base di vino rientra la Sangria, che viene aromatizzata con l'aggiunta di estratti o essenze di agrumi e a cui può essere addizionata anidride carbonica.

Sono previste denominazioni geografiche per le bevande che durante la produzione acquisiscono caratteristiche qualitative legate alla zona di produzione: ad esempio nell'elenco riportato nell'Allegato II del Regolamento figura il "Vermut di Torino". È da precisare che le denominazioni di vendita non possono essere accompagnate da indicazioni geografiche previste per i prodotti vitivinicoli.

È consentito completare le denominazioni con un riferimento all'aroma principale, come pure alla natura dell'alcole utilizzato, solo se proviene da una sola materia prima.

### **Bevanda spiritosa**

Il **Regolamento CE 110/2008** definisce la bevanda spiritosa come la bevanda alcolica avente un titolo alcolometrico minimo del 15% vol., con l'eccezione del liquore a base di uova alla categoria 4.1 dell'Allegato II del medesimo Regolamento, e che sia ottenuta:

- direttamente con l'utilizzo di ingredienti di origine agricola mediante:
  - distillazione
  - macerazione di materie vegetali in alcol etilico o distillati e/o bevande spiritose
  - aggiunta di aromi, zuccheri, o altri prodotti edulcoranti e/o altri prodotti agricoli e/o alimentari all'alcol etilico e/o a distillati e/o a bevande spiritose.
- indirettamente mediante la miscelazione di una bevanda spiritosa con:
  - altre bevande spiritose
  - alcole etilico di origine vegetale
  - altre bevande alcoliche
  - bevande.

Le bevande spiritose sono classificate in categorie riportate nell'Allegato II del Regolamento, tra cui figurano, ad esempio, rum, acquavite di vinaccia, vodka, whisky, gin, pastis, liquore e sambuca. All'interno di queste categorie sono previste le indicazioni geografiche, legate cioè al Paese di origine, come nel caso della grappa e delle sue varie denominazioni, che rientrano nella categoria "acquavite di vinaccia", come indicato nell'allegato III.

### **Birra**

Si ottiene dalla fermentazione alcolica, effettuata da lieviti delle specie *Saccharomyces cerevisiae* o *Saccharomyces carlsbergensis*, di un preparato, detto mosto, di malto e d'acqua. Il malto, che può essere anche torrefatto, si ottiene da orzo o da frumento o da loro miscele, mentre all'acqua si aggiunge luppolo o un suo derivato o entrambi.

Per la legge italiana (legge 1354/1962 modificata per quanto riguarda la classificazione dal Dpr 272/1998) esistono diverse denominazioni a seconda del titolo alcolometrico e del grado Plato delle birre:

- **birra analcolica:** Grado Plato 3-8 o Grado alcolico < 1,2% vol.
- **birra leggera o light:** Grado Plato 5-10,5 o Grado alcolico 1,2-3,5% vol.
- **birra:** Grado Plato > 10,5 o Grado alcolico > 3,5% vol.
- **birra speciale:** Grado Plato > 12,5 o Grado alcolico 4-5% vol.
- **birra doppio malto:** Grado Plato > 14,5 o Grado alcolico > 5% vol.

Esistono inoltre alcune indicazioni che identificano la specie di lieviti utilizzata e il tipo di fermentazione adottato, e precisamente con:

*Ale* si intende la birra prodotta utilizzando *Saccharomyces cerevisiae* con un processo ad "alta fermentazione" che adotta temperature elevate. Esistono ad esempio birre ale inglesi (bitter, middle ale ecc), belghe (blond ale, birre trappiste ecc) e tedesche

*Lager* si intende la birra prodotta utilizzando *Saccharomyces carlsbergensis* con un processo a "bassa fermentazione" che utilizza temperature basse. Tra le altre, le birre pilsener e export rientrano in questa categoria

*Lambic* si intende la birra prodotta in una particolare regione del Belgio in cui vengono utilizzati lieviti autoctoni.

Può inoltre essere prodotta birra con aggiunta di frutta, succhi di frutta, aromi o altri ingredienti e la denominazione di vendita viene completata con il nome della sostanza caratterizzante.

## 1.2 Etichettatura nell'Unione europea

All'interno dell'Unione europea esistono indicazioni comuni per l'etichettatura delle bevande alcoliche, mentre altre, come nel caso del vino, sono demandate ai singoli Stati membri. La legislazione comunitaria prevede anche disposizioni che riguardano la presentazione delle bevande alcoliche destinate all'esportazione al di fuori dell'UE.

Da evidenziare che alcuni Paesi UE, come ad esempio il Regno Unito, richiedono in etichetta il numero di porzioni presenti nella confezione.

### 1.2.1 Vino

Il **Regolamento CE 491/2009** modificando il **Regolamento CE 1234/2007**, divenuto il Regolamento unico OCM, e inserendo all'articolo 118 sexcies quanto indicato nell'abrogato **Regolamento CE 479/2008** all'articolo 59, e le precisazioni riportate nel successivo **Regolamento CE 607/2009** forniscono le indicazioni relative all'etichettatura del vino. È **obbligatorio** riportare:

- designazione della categoria, che si può omettere nel caso di DOP o IGP
- per il DOP e l'IGP l'espressione "denominazione di origine protetta" o "indicazione geografica protetta" e il nome della DOP o IGP, il Regolamento prevede che possa essere sostituita dalla menzione tradizionale, per l'Italia DOC, DOCG, IGT o non riportata in casi specifici come stabilito all'articolo 59 del Regolamento 607/2009 per Asti,

Marsala e Franciacorta in Italia, Champagne in Francia, Port o Porto e Madeira o Madère in Portogallo

- titolo alcolometrico volumico effettivo
- indicazione della provenienza
- indicazione dell'imbottigliatore (il nome del produttore o venditore per i vini spumanti, i vini spumanti gassificati, i vini spumanti di qualità, i vini spumanti aromatici)
- indicazione importatore (se si tratta di vini importati)
- tenore di zucchero (nel caso di vini spumanti, vini spumanti gassificati, vini spumanti di qualità, vini spumanti aromatici).

Rimane invece una scelta riportare le **indicazioni facoltative**:

- nome di una o più varietà di vino, assimilabili ai vini varietali per i quali in Italia sono stabilite le varietà adottabili e le modalità per l'utilizzo della dicitura.
- tenore in zucchero per i vini per cui non esiste già l'obbligo
- per i DOP e IGP le menzioni tradizionali e il simbolo comunitario
- termini relativi a metodi di produzione
- per i DOP e IGP il nome di un'area più ristretta o più ampia, ad esempio "cru" o "vigna".

In Italia con il DM Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali (Mipaaf) del 21 dicembre 2009 e il D.lgs. 61/2010 e le successive circolari esplicative sono state adottate ulteriori norme da applicare per la produzione nazionale.

Esistono dichiarazioni obbligatorie, cioè di legge, con precise regole di disposizione sull'etichetta, e altre facoltative.

### Indicazioni obbligatorie

A livello nazionale si dividono in due tipi, a collocazione vincolata e a collocazione libera.

#### Campo visivo

Si intende la possibilità di leggere simultaneamente senza dover girare il contenitore, pertanto le informazioni riportate figurano sullo stesso lato o sezione della bottiglia.

Si può trovare in etichetta o in controetichetta e comprende il collarino.

Le disposizioni obbligatorie per tutte le tipologie di vino e che sono vincolate a comparire nel **medesimo campo visivo** sono:

- per tutte le tipologie di prodotto, la **dicitura della categoria**, ad esempio "Vino", "Vino spumante", "Vino liquoroso" ecc. È consentito ometterla nel caso del vino a denominazione di origine o a indicazione geografica. Sono fissate regole circa la dimensione dei caratteri con lo scopo di non fornire informazioni fuorvianti al consumatore. Nel caso dei vini varietali occorre far seguire il nome della varietà, seguendo le disposizioni stabilite
- in presenza di un vino di qualità soggetto a disciplinare, il **nome della denominazione di origine o indicazione geografica tutelata**, secondo la dicitura indicata nel disciplinare di produzione, seguito dalla menzione DOP in sigla o per esteso. È stato precisato che la menzione tradizionale italiana (DOC, DOCG, IGT) può sostituire

o accompagnare il termine DOP previsto a livello comunitario. Occorre che la scritta sia ben distinguibile e, se il nome o l'indirizzo dell'imbottigliatore contiene in tutto o in parte il nome della denominazione o dell'indicazione, le dimensioni dei caratteri devono essere almeno di quattro volte superiori alle informazioni specifiche dell'imbottigliatore. In alcuni casi specificati dalla legislazione è possibile omettere la menzione, come già riportato, ad esempio per i prodotti nazionali Asti, Marsala e Franciacorta

- il **titolo alcolometrico volumico effettivo**. Il valore deve essere seguito dall'espressione "% vol.". Esistono altre forme possibili, come "alcole effettivo ...% vol.", "titolo alcolometrico effettivo ...% vol.", "alc...% vol.". I valori devono essere riportati in unità o in mezza unità, cioè 10% vol., 10,5% vol., 11% vol., 11,5% vol. e così via. Le cifre devono avere una dimensione in funzione del volume della confezione: non inferiore a 2 mm per contenitori fino a 200 ml, a 3 mm per contenitori tra 200 ml e 1000 ml, a 5 mm per contenitori superiori a 1000 ml. L'unità di misura (% vol.) non è soggetta a indicazioni precise, resta l'esigenza di caratteri indelebili e distinguibili dalle altre indicazioni, scritte o oggetti grafici
- il **volume nominale** seguito dalla lettera "e". È consentito utilizzare le unità di misura litro, centilitro e millilitro nelle abbreviazioni convenzionali. Le dimensioni e la forma del carattere sono fissate per la lettera "e" in 3 mm nell'Allegato I del DM 05 agosto 1976. La cifra del volume nominale ha dimensioni minime non inferiori a 2 mm per volumi sino a 50 ml, a 3 mm per volumi compresi tra 50 e 200 ml, a 4 mm tra 200 e 1000 ml, e a 6 mm se superiore a 1000 ml, mentre l'unità di misura è soggetta alle generiche indicazioni di leggibilità
- solo per i vini spumanti il **tenore in zuccheri**
- indicazioni riguardante l'**imbottigliatore**, con nome, indirizzo e attività. In questo caso esistono diverse modalità su come riportare i dati, in quanto ad esempio l'attività può essere indicata come "imbottigliatore" o "imbottigliato da..." seguita dal nome se il vino è posto in bottiglia, oppure "confezionatore" o "confezionato da ..." negli altri casi. Nel caso dei vini DOC o IGT può essere indicato "imbottigliato all'origine da ..." o "imbottigliato dall'azienda agricola..." o "imbottigliato dal viticoltore"; se il vino viene prodotto con uve vendemmiate in vigneti esclusivamente appartenenti all'azienda agricola e da questa vinificate è consentito indicare "integralmente prodotto da ...". Per indirizzo si intende il nome del comune e dello Stato in cui si trova la sede legale. È possibile sostituire l'indicazione con il numero di codice attribuito dall'**ICQRF** (si veda box a pagina 12) se comunque è riportato in etichetta il riferimento (nome ed indirizzo) di un'altra figura della parte commerciale. Se il nome e l'indirizzo non contengono in tutto o in parte nomi tutelati le dimensioni dei caratteri sono libere, mentre se sono contenuti nomi afferenti a DOC o IGT la denominazione deve avere caratteri di dimensione quadrupla rispetto a quella del nome e indirizzo dell'imbottigliatore
- l'**annata di produzione** delle uve per i vini DOC, DOCG, con l'eccezione dei vini spumanti, liquorosi e frizzanti. Questa è una disposizione comunitaria facoltativa che è stata resa vigente a livello nazionale. Alcuni disciplinari di produzione già lo prevedevano, ma dall'annata 2010 l'obbligo in Italia è esteso a tutti questi vini di qualità. Per i vini IGT è facoltativo indicare l'annata, mentre è vietato per i vini generici, tranne nel caso dei vini varietali
- il **nome del Paese** in cui il vino è prodotto, con la dicitura "prodotto in Italia".

Le **disposizioni obbligatorie** che hanno una **collocazione libera** sono le seguenti:

- **lotto di produzione**, con le modalità scelte dal produttore. Non esistono disposizioni specifiche riguardanti dimensioni o caratteri, resta il vincolo generico della leggibilità
- **nome, indirizzo e attività dell'importatore**, nel caso di vino proveniente da Paesi extracomunitari
- le indicazioni riguardanti l'eventuale **presenza di sostanze allergizzanti**, con il nome della sostanza preceduto dalla parola "contiene". Nei vini contenenti anidride solforosa al di sopra del valore di 10 mg/l occorre riportare la dicitura "contiene solfiti" oppure "contiene anidride solforosa". È possibile utilizzare il pittogramma riportato nell'Allegato X del Regolamento CE 607/2009.



Anche i **sistemi di chiusura**, cioè tappi, capsule ecc, dei contenitori dal volume inferiore ai 60 litri devono riportare o il marchio aziendale, o il nome/ragione sociale, o il codice ICQRF di chi effettua l'imbottigliamento.

#### **Indicazioni facoltative**

Si possono inoltre riportare indicazioni facoltative che sono comunque regolamentate come modalità di espressione in quanto non devono ingannare il consumatore:

- **informazioni sul processo di produzione**, ad esempio nel caso dei vini spumanti DOC riguarda il tipo di processo di spumantizzazione adottato (es. classico)
- **produzione biologica**, che segue precise indicazioni da riportare con il codice attribuito all'azienda produttrice, i riferimenti all'ente di controllo deputato e autorizzato dal Mipaaf e la presenza del logo comunitario.

#### **Indicazioni libere**

Esistono infine indicazioni libere, che possono ad esempio riguardare la conservazione del vino, le caratteristiche organolettiche, i suggerimenti enogastronomici e la storia dell'azienda. Anche l'invito a non disperdere il contenitore nell'ambiente rientra in questa categoria di disposizioni.

Il Regolamento CE 607/2009 all'articolo 52 prevede che per i prodotti enologici da esportare sia consentito, previa autorizzazione del singolo Stato membro, riportare in etichetta diciture differenti da quelle conformi alla normativa comunitaria qualora siano previste dalla normativa del Paese terzo verso cui si esporta.

Le indicazioni possono essere riportate in una lingua diversa dalle lingue ufficiali dell'Unione europea. L'Italia a tale proposito ha previsto, con il DM 23 dicembre 2009

all'articolo 2, che la deroga sull'etichettatura è concessa solo se i produttori interessati presentano in via preventiva una comunicazione all'ufficio competente per territorio dell'ICQRF, insieme alla dichiarazione che attesta la conformità alla legislazione del Paese terzo delle indicazioni riportate sull'etichetta, e a tre copie dell'etichetta stessa.

In allegato alla presente guida è possibile trovare alcuni **esempi di etichetta**.

#### **Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF).**

Si tratta di un Dipartimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che svolge un compito di vigilanza sui prodotti agroalimentari e opera sul territorio nazionale attraverso uffici periferici. A livello centrale ad esempio coordina le attività relative alle DOP e IGP e fornisce il supporto tecnico al Ministero.



<http://www.politicheagricole.it>

[selezionare Organigramma/Dipartimenti/Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari].

Nel caso del **vino aromatizzato**, secondo quanto prescritto dal **Regolamento CEE 1601/91**, occorre indicare, insieme alla denominazione di vendita, anche le seguenti diciture relative al contenuto in zucchero invertito presente:

- extra secco o extra dry con valori inferiori a 30 g/l
- secco o dry con tenori inferiori a 50 g/l
- semisecco, per valori compresi tra 50 e 90 g/l
- semidolce per contenuti compresi tra 90 e 130 g/l
- dolce se supera i 130 g/l

Le indicazioni "dolce" e "semidolce" possono essere sostituite dall'indicazione del contenuto in zuccheri, espresso come grammi per litro di zucchero invertito. Sono inoltre obbligatorie le disposizioni riguardanti titolo alcolometrico effettivo in % vol., presenza di sostanze allergizzanti, volume nominale, elenco ingredienti, riferimenti al produttore o confezionatore, lotto di produzione, istruzioni, così come previsto dal DM 109/1992 e successive modifiche.

#### **1.2.2 Bevande spiritose**

Il **Regolamento CE 110/2008** fornisce disposizioni riguardanti l'etichettatura, disponendo che se la designazione, la presentazione o l'etichettatura di una bevanda spiritosa comprende l'indicazione della materia prima impiegata per ottenere l'alcol etilico, ciascun tipo deve essere riportato in ordine decrescente rispetto al quantitativo utilizzato. Nel caso di assemblaggi è consentito riportare il termine "assemblato" o "assemblaggio". Il periodo d'invecchiamento può essere precisato, ma deve riferirsi al componente alcolico più giovane.

Le **indicazioni obbligatorie** sono in Italia riassunte nel D.lgs. 109/1992 e successive modifiche e sono relative a:

- denominazione di vendita intesa come categoria specificata nell'Allegato II del Regolamento CE 110/2008, tenendo conto eventualmente delle disposizioni relative alle indicazioni geografiche, come specificato più avanti.
- titolo alcolometrico volumico espresso in % vol. qualora sia superiore a 1,2% vol.
- volume nominale
- nome o ragione sociale o marchio depositato e la sede o del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nell'UE
- sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento
- sostanze allergizzanti, intese come ingrediente utilizzato. Sono specificatamente escluse dall'obbligo nel caso delle bevande spiritose: i cereali contenenti glutine, il siero di latte, la frutta a guscio, qualora siano utilizzati per la produzione del distillato o dell'alcole di origine agricola. Resta invece l'obbligo di dichiarazione per l'anidride solforosa – solfiti – qualora presente in quantità superiori a 10 mg/l
- dicitura per identificare il lotto di produzione e che ne consenta la rintracciabilità
- istruzioni per l'uso se necessarie
- luogo di origine o di provenienza, nel caso in cui l'omissione possa indurre in errore l'acquirente circa l'origine o la provenienza del prodotto
- elenco degli ingredienti, se presenti, con l'indicazione della quantità, se previsto. Se la bevanda ha una gradazione alcolica superiore a 1,2% vol. e contiene acido glicirrizico o il suo sale di ammonio come tali o per aggiunta di liquirizia in concentrazione superiori a 300 mg/l, occorre far comparire la dicitura "contiene liquirizia - evitare il consumo eccessivo in caso di ipertensione".

Negli Allegati II e III del Regolamento citato sono rispettivamente riportati i **termini** da utilizzare come denominazione di vendita e le **indicazioni geografiche** ammesse: in entrambi i casi non devono essere tradotti ma riportati come prescritto.

Rientrano tra le 46 categorie di bevande spiritose ad esempio il Rum, il *Whisky*, l'Acquavite di vinaccia o *Marc*, il Liquore, il *Pastis*, la *Sambuca*, il Liquore all'uovo ecc, ognuna con specifiche disposizioni caratterizzanti, che riguardano la produzione e i limiti fissati per alcuni parametri del prodotto. A titolo esemplificativo, il *Mistrà* riporta che è una bevanda spiritosa incolore aromatizzata con anice o con anetolo naturale con un tenore della sostanza compresa tra 1 g/l e 2 g/l, può eventualmente essere addizionata di un distillato di erbe aromatiche, non deve contenere zuccheri aggiunti, ha un titolo alcolometrico compreso tra 40% vol. e 47% vol. e per la preparazione è possibile utilizzare solo sostanze aromatizzanti e preparazioni aromatiche naturali, come definite nel **Regolamento CE 1334/2008**.

Per le indicazioni geografiche si intendono denominazioni appartenenti alle categorie dell'Allegato II del **Regolamento CE 1334/2008** e che sono legate al territorio: tra le altre figurano, nella categoria Acquavite di vinaccia la *Grappa*, la *Grappa di Barolo*, la *Grappa piemontese* o *Grappa del Piemonte*, la *Grappa lombarda* o *Grappa della Lombardia*, la *Grappa trentina* o *Grappa del Trentino*, la *Grappa veneta* o *Grappa del Veneto*, la *Grappa friulana* o *Grappa del Friuli*, la *Sudtirolese Grappa* o *Grappa dell'Alto Adige*, la *Grappa siciliana* o *Grappa della Sicilia*, la *Grappa di Marsala*, tutte con l'Italia come Paese di origine.

Le indicazioni per l'etichettatura delle bevande spiritose prodotte nell'Unione europea e **destinate all'esportazione** verso Paesi terzi sono quelle previste dal **Regolamento CE 110/2008**, con la possibilità di essere riportate in una lingua diversa da quelle ufficiali comunitarie. Fanno eccezione i termini previsti nell'Allegato II del Regolamento stesso e le indicazioni geografiche registrate (Allegato III del Regolamento) che non devono essere tradotti: ad esempio nella categoria "Acquavite di vinaccia" l'indicazione geografica "Grappa", originaria dell'Italia, non deve essere mutata, sia che la bevanda sia destinata alla commercializzazione nell'UE sia che sia venduta in Paesi terzi, come pure nella categoria "Liquore" le indicazioni geografiche "Genepi del Piemonte" e "Genepi della Valle d'Aosta".

### 1.2.3 Birra

A differenza delle bevande trattate in precedenza, non è presente una norma comunitaria che regolamenti il prodotto birra. Le indicazioni da riportare a livello nazionale sono quindi quelle previste nella **legge 1354/1962 e successive modifiche** e quelle in generale indicate per i prodotti alimentari nel D.lgs. 109/1992 e successive modifiche riguardo a:

- denominazione di vendita
- titolo alcolometrico volumico effettivo
- lotto di produzione
- termine minimo di conservazione
- riferimenti del produttore o confezionatore
- volume nominale
- sede dello stabilimento
- eventuale presenza di solfiti

L'elenco degli ingredienti non è richiesto se la gradazione alcolica supera 1,2% vol., ma normalmente viene riportato. Le denominazioni di vendita nella birra si distinguono in base al grado alcolico o al grado Plato.

In particolare nella legge 1354/1962 si precisa all'articolo 21 che può essere autorizzata la produzione di birra con caratteristiche differenti da quelle prescritte a livello nazionale purché sia dimostrata la destinazione all'esportazione.

### 1.3 Etichettatura per l'esportazione verso Paesi extra-UE: esempi di indicazioni per alcuni Paesi

Si riportano a titolo esemplificativo alcune indicazioni richieste da Paesi terzi nell'etichettatura delle bevande alcoliche, con riferimento ai singoli prodotti.

#### 1.3.1 Paesi europei extra-UE

In generale occorre tradurre l'etichetta nella lingua del Paese, apponendola al posto o accanto all'etichetta originale. Si riportano alcuni esempi di richieste da espletare per esportare le bevande alcoliche.

#### Svizzera

L'etichettatura deve includere:

- denominazione e nome del prodotto
- nome e indirizzo del produttore e dell'importatore
- indicazione geografica solo per il vino

- titolo alcolometrico, totale o effettivo
- volume e contenuto netto
- Paese d'origine
- lotto identificativo solo per le bevande spiritose
- istruzioni per l'uso, lo stoccaggio se necessarie
- lista ingredienti
- nel caso del vino dichiarazione relativa ai solfiti, se presenti.

### **Turchia**

L'etichettatura deve includere:

- denominazione e marca del prodotto
- nome e indirizzo del produttore
- nome e indirizzo dell'importatore
- lotto di produzione
- Paese di origine
- peso o volume netto
- numero e data della licenza di produzione o importazione del Ministero dell'Agricoltura
- istruzioni particolari per l'uso, la preparazione o la conservazione
- avvertimenti particolari se applicabili
- titolo alcolometrico se la gradazione supera 1,2% vol.
- elenco ingredienti, compresi additivi e coloranti; nel caso del vino occorre indicare la quantità
- solo per il vino inoltre: nome della cantina, annata della vendemmia, colore, varietà

### **Federazione Russa**

L'etichettatura deve includere:

- denominazione del prodotto e, per la birra, la categoria
- Paese d'origine e indicazione del produttore con indirizzo, quest'ultima è ammessa in caratteri latini
- volume del prodotto
- lotto di produzione
- titolo alcolometrico %vol. (espresso per la birra come contenuto minimo)
- elenco ingredienti, compresi additivi e coloranti, per la birra occorre precisare la fonte vegetale per la produzione del malto, nel caso del vino occorre elencare il contenuto in zuccheri, aromi, spezie e coloranti
- nel caso del vino: annata della vendemmia, impianti di imbottigliamento
- presenza di OGM
- valore nutritivo (calorie)
- modalità di conservazione, se il prodotto è deperibile
- scadenza o termine di conservazione
- condizioni di consumo, comprese eventuali controindicazioni o avvertenze per il consumatore

Occorre aggiungere la seguente indicazione in lingua russa "L'alcol è controindicato ai minori di 18 anni, alle donne in gravidanza ed in allattamento, alle persone con disturbi del sistema nervoso, con problemi ai reni, al fegato e agli altri organi dell'apparato digerente", ma non vi sono attualmente indicazioni relative alla modalità di presentazione dell'avvertenza, come ad esempio la dimensione e il tipo di carattere o la collocazione sulla bottiglia.

### 1.3.2 Asia

In generale occorre riportare le informazioni nella lingua locale. Nel caso delle Filippine si richiede l'inglese.

#### Cina

Il governo cinese richiede etichette ed istruzioni in lingua locale.

Le indicazioni da riportare sono:

- denominazione e data di produzione
- titolo alcolometrico
- contenuto estratto (per esempio malto o frutta)
- nome e indirizzo produttore e riferimenti per ottenere informazioni
- shelf life (non necessaria per bevande alcoliche con titolo alcolometrico superiore a 10% vol.) comprendente sia la data di confezionamento sia del termine minimo di conservazione
- peso o volume netto
- condizioni di conservazione
- codice del prodotto
- indicazioni sull'importatore o distributore
- lotto di produzione
- tipologia di prodotto, ad esempio secco/dolce, contenuto in zuccheri, per le bevande spiritose aromatizzate gli aromi utilizzati
- lista ingredienti, eccetto per prodotti con singolo ingrediente come il vino, in ordine decrescente
- altre indicazioni applicabili in base a legislazione sulla sicurezza alimentare e regolamenti

#### Giappone

L'etichetta in lingua giapponese deve essere applicata nello stabilimento di produzione o nella zona franca doganale. Le prescrizioni sono:

- denominazione
- additivi alimentari (es. anidride solforosa)
- titolo alcolometrico
- peso o volume netto
- Paese d'origine
- indicazioni sull'importatore e rivenditore
- indirizzo distributore se diverso dal rivenditore
- avvertenza per evitare il consumo da parte dei minorenni.

Oltre a queste indicazioni obbligatorie è possibile aggiungere informazioni riguardanti le caratteristiche organolettiche.

### 1.3.3 Americhe

Le esportazioni di bevande alcoliche nelle Americhe necessitano spesso di procedure particolari. A titolo esemplificativo si riportano le richieste di Stati Uniti, Canada e Brasile.

#### Stati Uniti

Esiste una procedura per ottenere il PreCola o il Cola, che comprende anche l'etichetta (si veda paragrafo 3.3.4). Infatti nel caso del vino occorre inviare tre etichette per tipo affinché la stesura venga esaminata ed approvata dal TTB (Treasury Department – Alcohol, Taxation & Trade – Washington). Il produttore italiano deve, per poter registrare l'etichetta, individuare un importatore e autorizzarlo a registrare i suoi prodotti per venderli nello Stato dove opera l'impresa importatrice. Solo dopo la registrazione dell'etichetta sarà possibile spedire e commercializzare il prodotto alcolico. Il sito da consultare per le procedure di registrazione ha il seguente indirizzo:



<http://www.ttbonline.gov/colasonline/registerDisplay.do>

Sull'etichetta occorre riportare:

- denominazione
- marca. Può essere utilizzato anche il nome dell'importatore o dell'esportatore. Se il nome ha riferimenti geografici e può essere confuso con l'origine del prodotto, bisogna abbinarlo al termine BRAND, riportato con carattere di dimensioni non inferiori alla metà del nome stesso
- tipo. Ad esempio Table Wine. Per i vini DOC è sufficiente la dicitura "Denominazione di Origine Controllata"
- nome e indirizzo produttore, imbottigliatore o esportatore. È possibile congiungerlo con il Paese di origine
- Paese d'origine ("Product of Italy" o "Produced in Italy by...")
- contenuto netto (NET CONTENT:...ML). È possibile aggiungere l'equivalente in once: "FLOZ."
- titolo alcolometrico. L'indicazione al di sotto di 14% vol. non è obbligatoria per il governo federale, ma lo è in molti Stati, pertanto conviene riportarla con la seguente espressione "Alcohol x% by volume"
- nome e indirizzo dell'importatore. Deve essere preceduta dalla dicitura "Imported by" o "Sole Agent" o simile. Deve corrispondere al nominativo o ragione sociale a cui è stato rilasciato il permesso dal Treasury Department
- avvertenze per la protezione del consumatore. Se è presente un quantitativo residuo di anidride solforosa maggiore di 10 mg/l, è necessario indicare "contains sulfites" o "contains a sulfite" o "contains sulfiding agents" con carattere di almeno 2 mm. In alternativa è possibile specificare il tipo di solfato presente, come ossido di zolfo, metabisolfito di potassio, metabisolfito di sodio, ecc
- inoltre, precedute da WARNING, è obbligatorio riportare su tutte le bevande alcoliche le seguenti avvertenze:
  - "According to the surgeon general, women should not drink alcoholic beverages during pregnancy because of the risk of birth defects"
  - "Consumption of alcoholic beverages impairs your ability to drive a car or operate machinery, and may cause health problems"

Quando l'etichettatura riguarda i **vini varietali**, valgono le stesse regole comunitarie in quanto bisogna riportare il vitigno utilizzato (Varietal Grape), pari almeno al 75% dell'uva necessaria, l'annata della vendemmia (Vintage Dating), nonché le indicazioni circa la produzione e l'imbottigliamento (Estate Bottled), con regole specifiche riguardo all'origine e alle percentuali di provenienza. Anche in questo caso restano comunque obbligatorie le indicazioni riportate in precedenza.

Per la **birra** esiste una classificazione commerciale che dipende dal contenuto di alcol. Le informazioni che compaiono in etichetta seguono regole precise fissate a livello federale. Il grado alcolico viene espresso in alcol in percentuale sul volume [%vol.]. Il termine "low alcohol" o "reduced alcohol" deve essere indicato per le birre che presentano un grado alcolico inferiore al 2,5% vol. La dicitura "non-alcoholic", accompagnata dalla frase "contains less than 0.5% alcohol by volume", può essere utilizzata se il contenuto alcolico non supera questo limite. Nel caso in cui le birre non contengano alcol, cioè il valore è al di sotto del limite di rivelazione, si deve usare l'espressione "alcohol free".

Per poter riportare che una birra è prodotta secondo un metodo di produzione biologica, occorre che il termine "organic" sia valutato secondo le regole del Programma Nazionale di Produzione Biologica dell'US Department of Agriculture.

### **Canada**

Le etichette non devono essere registrate, ma è necessario che siano trasmesse ai Monopoli e che vengano approvate.

Le informazioni obbligatorie che devono essere riportate sull'etichetta principale sono:

- denominazione in francese e inglese (Vin - Wine). Le denominazioni di origine possono essere indicate nella lingua originale
- Paese di origine in francese e inglese
- titolo alcolometrico
- contenuto netto
- annata di produzione delle uve
- colore

Devono inoltre comparire anche se non sull'etichetta principale:

- nome e indirizzo produttore
- codice universale del prodotto (UCP - EAN). Non occorre se l'importazione è privata
- lotto di produzione. Non occorre indicarlo se l'importazione è privata.

### **Brasile**

L'etichetta nella lingua originale deve essere accompagnata da una retro-etichetta in lingua portoghese che riporta le seguenti indicazioni:

- denominazione
- rappresentante Importatore
- indirizzo
- codice (Registro) fornito dal rappresentante
- produttore
- indirizzo produttore

- ingredienti: uve vinifere
- conservanti, anidride solforosa
- origine delle uve
- volume bottiglia
- titolo alcolometrico
- lotto
- annata
- indicazioni circa la presenza di glutine (Contiene o Non contiene)
- scadenza: indeterminata se conservato in luogo secco, fresco e al riparo dalla luce
- avvertenza per la salute del consumatore: evitare il consumo eccessivo di alcol.

### 1.3.4 Oceania

Si riporta quanto prescritto per l'esportazione in Australia.

#### Australia

Le indicazioni da riportare sono consultabili sul sito:



<http://www.foodstandards.gov.au>

[selezionare Food Standards Code/Chapter 1 General Food Standards/Part 1.2 Labelling and other Information Requirements e/o selezionare Food Standards Code/Chapter 2 Food Product Standards/Part 2.7 Alcoholic Beverages]

Nel caso delle bevande alcoliche, oltre al grado alcolico, occorre indicare la quantità di "standard drinks" contenuta nella confezione, cioè la quantità di porzione di una bevanda contenente 10 grammi di etanolo. Così ad esempio:

- **vino** con gradazione alcolica di 12.5% vol. contenuto in bottiglia da 750 ml: CONTAINS APPROXIMATELY 7.4 STANDARD DRINKS
- **bevanda spiritosa** con gradazione alcolica di 37% vol. contenuta in bottiglia da 750 ml: CONTAINS APPROXIMATELY 22 STANDARD DRINKS
- **birra** con gradazione alcolica di 4.9% vol. contenuta in lattina da 375 ml: CONTAINS APPROXIMATELY 1.4 STANDARD DRINKS.

### 1.3.5 Africa

Le etichette che presentano le bevande alcoliche seguono regole molto restrittive in alcuni Paesi africani e sono soggette quindi a norme nazionali, come ad esempio il Decreto 05-467 in Algeria.

Molto spesso in Africa le importazioni di vino sono subordinate all'ottenimento di autorizzazioni da parte delle autorità locali che impongono etichettature particolari.

#### Sudafrica

Le indicazioni da riportare sono:

- denominazione del prodotto
- nome e indirizzo del produttore, imbottigliatore, venditore, importatore
- istruzioni speciali per lo stoccaggio e l'utilizzo, se necessario
- Paese di origine

- contenuto netto
- lotto e data di confezionamento
- lista ingredienti elencati in ordine decrescente
- allergeni eventualmente presenti da indicare tra gli ingredienti
- additivi
- contenuto minimo e massimo di anidride solforosa

Le bevande alcoliche sono esentate dal fornire informazioni nutrizionali, eccetto il caso in cui contengano tartrazina o sia indicata una particolare proprietà nutrizionale (health claim).

### **Siti internet di riferimento Paesi extra-UE**

#### **Market Access Database:**

 <http://mkaccdb.eu.int>

Sito della Commissione europea dedicato all'export verso Paesi extra-UE: dazi, limitazioni settoriali

#### **Mondimpresa:**

 <http://schedeexport.it/Pagine.aspx>

Contiene brevi schede informative per esportare in Paesi extra-UE

#### **Italtrade:**

 <http://www.italtrade.com>

Contiene informazioni su varie aree geografiche



## 2. Principi base per il commercio delle bevande alcoliche in Italia e all'estero

### 2.1 Classificazione delle bevande alcoliche

A livello mondiale, in virtù del lavoro svolto dalla World Custom Organization (WCO) a partire dal 1° gennaio 1988, circa 200 Paesi utilizzano un sistema di codificazione e di designazione delle merci denominato **"sistema armonizzato"** (SA, in inglese: HS Codes – Harmonized System Codes).

Tale sistema oggi rappresenta circa il 98% delle merci oggetto di scambio internazionale. Esso consiste in una raccolta sistematica, per settori merceologici, di posizioni contraddistinte da un codice numerico (**codificazione**) e da una relativa descrizione (**designazione**), nelle quali trovano collocazione le merci oggetto di scambi internazionali.

È strutturato in **21 sezioni** (merceologiche); ogni sezione si articola in **capitoli** (a due cifre), a loro volta suddivisi in **voci** (a quattro cifre) e **sottovoci**, queste ultime identificate con un codice a 6 cifre (circa 5.000 posizioni).

Le 21 sezioni sono, complessivamente, suddivise in 99 capitoli.

Il Sistema Armonizzato viene periodicamente (ogni 5 anni) aggiornato dal WCO.

La versione attuale del SA è entrata in vigore il 1° gennaio 2007. La prossima edizione entrerà invece in vigore il 1° gennaio 2012. Le modifiche apportate all'edizione in corso possono essere verificate accedendo al sito del WCO:



<http://www.wcoomd.org>

Al momento non risultano proposte di modifica al capitolo 22 dedicato al vino e alle altre bevande alcoliche.

A livello UE, le 6 cifre del sistema armonizzato sono state integrate con altre suddivisioni (giungendo sino a **codici** di 10 cifre):

- sia al fine di attribuire aliquote daziarie ai prodotti considerati
- sia per disporre delle informazioni necessarie alle statistiche del commercio con l'estero.

In funzione di tali ulteriori suddivisioni, si parla di:

- **Nomenclatura combinata – NC**: la quale si compone di circa 10.000 voci, ciascuna di esse contraddistinta da un codice numerico a 8 cifre (le prime 6, rappresentano i codici SA e le restanti 2, le sottovoci NC). Serve per la predisposizione:
  - delle dichiarazioni di esportazione
  - dei modelli Intrastat (sia per le cessioni intracomunitarie di beni che per gli acquisti intracomunitari di beni).

- **Tariffa integrata comunitaria (TARIC):** la quale si compone di circa 13.000 voci, ciascuna di esse contraddistinta da un codice numerico di 10 cifre; integrate a loro volta, in alcuni casi, da ulteriori 4 caratteri alfanumerici che costituiscono il codice addizionale (o "CADD") e che individuano in maniera più puntuale alcune tipologie particolari di prodotti oggetto di regolamentazioni comunitarie specifiche. Serve per la predisposizione delle dichiarazioni di importazione.

Nel sito dell'Agenzia delle Dogane (banca dati AIDA) è riportata la **Tariffa doganale d'uso integrata**, la quale contiene, oltre a quelle sopra indicate, ulteriori informazioni utili per gli operatori:



<http://aidaonline.agenziadogane.it>

#### **Esportazione di merci - trattamento nel Paese extra-UE di arrivo**

Nel caso di cessioni all'esportazione, l'impresa italiana, già in sede di trattativa commerciale, deve verificare se con il Paese del cliente sia o meno in vigore un **accordo preferenziale di carattere daziario** in funzione del quale il cliente possa beneficiare di un abbattimento del dazio applicabile sui beni importati.

I Paesi con i quali l'Unione europea ha stipulato accordi di carattere daziario sono individuabili mediante accesso al sito della Commissione Europea:



[http://ec.europa.eu/trade/index\\_entm](http://ec.europa.eu/trade/index_entm)

[selezionare Bilateral relations]

o del World Trade Organization (WTO):



[http://www.wto.org/english/tratop\\_e/region\\_e/region\\_e.htm](http://www.wto.org/english/tratop_e/region_e/region_e.htm)

Al fine di consentire al cliente estero di ottenere l'agevolazione daziaria è necessario che la merce sia qualificabile come **merce di origine preferenziale comunitaria**. I requisiti da soddisfare sono precisati negli accordi stipulati dall'Unione europea con i singoli Paesi interessati; l'origine preferenziale della merce è comprovata mediante esibizione alla dogana di arrivo del Modello EUR 1 (o del modello EUR - MED, ove previsto) o, ove previsto, da specifica annotazione da riportare in fattura, se il valore della spedizione non supera i 6.000 euro o se si tratta di cedente avente la qualifica di esportatore autorizzato. Nell'ipotesi di spedizione di merce in Turchia (la quale per i prodotti industriali e per i prodotti agricoli trasformati è legata all'Unione europea da un accordo di unione doganale), il modello da utilizzare è il modello ATR, il quale comprova la posizione di libera pratica della merce.

Volendo conoscere qual é il trattamento dazionario delle merci di origine comunitaria nei Paesi extra-UE nei quali le medesime vengono esportate, nonché la documentazione necessaria per consentirne lo sdoganamento, è possibile accedere alla **banca dati comunitaria Market Access Database** all'indirizzo:

 <http://madb.europa.eu/mkacddb2/indexPubli.htm>

Al riguardo, una volta raggiunto il sito, occorre operare come segue:

- cliccare su APPLIED TARIFF DATABASE
- inserire il Paese e la voce doganale della merce (prime 4-6 cifre); come sopra affermato le prime 6 cifre della voce doganale sono comuni a tutti i Paesi che hanno adottato il sistema armonizzato di classificazione e di designazione (denominazione) delle merci; le ulteriori cifre costituiscono aggiunte attuate dal Paese di destinazione della merce (le quali, di conseguenza, normalmente, non coincidono con la codifica UE)
- cliccare sul codice numerico (di colore blu).

Al fine di individuare le formalità doganali in arrivo cliccare su "import formalities" (e sulle singole righe di dettaglio).

Nel presente paragrafo, si procede a delineare la classificazione delle bevande alcoliche sotto il profilo:

- doganale
- accise.

Per quanto riguarda la classificazione merceologica si rimanda al capitolo 1.

Ai fini **doganali**, nella banca dati AIDA, consultabile al seguente link:

 <http://aidaonline.agenziadogane.it/>

le bevande alcoliche sono contemplate nel **capitolo 22 - Bevande, Liquidi alcolici ed Aceti**, articolato in voci a 4 cifre dal 2203 al 2209. Seguono ulteriori livelli di dettaglio sino alla decima cifra.

Di seguito ci si limita a riportare il livello di dettaglio sino alla sesta cifra del Sistema Armonizzato (SA).

Voce	Descrizione
2203	Birra di malto Suddivisione a 6 cifre SA: come voce a 4 cifre
2204	Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009. Suddivisione a 6 cifre SA: 2204 10 Vini spumanti altri vini; mosti di uva la cui fermentazione e' stata impedita o fermata con l'aggiunta d'alcole (mistelle): 2204 21 in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri 2204 29 altri 2204 30 altri mosti di uva
2205	Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche Suddivisione a 6 cifre SA: 2205 10 in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri 2205 90 altri
2206	Altre bevande fermentate (per esempio: sidro, sidro di pere, idromele); miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominati ne' compresi altrove Suddivisione a 6 cifre SA: come voce a 4 cifre
2207	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80% vol.; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo Suddivisione a 6 cifre SA: 2207 10 Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80% vol. 2207 20 Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo
2208	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80% vol. acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione Suddivisione a 6 cifre SA: 2208 20 Acquaviti di vino o di vinacce 2208 30 Whisky 2208 40 Rum e altre acquaviti ottenuti mediante distillazione di derivati della canna da zucchero fermentati 2208 50 Gin ed acquavite di ginepro (genie'vere) 2208 60 Vodka 2208 70 Liquori 2208 90 Altri
2209	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall'acido acetico Suddivisione a 6 cifre SA: come voce a 4 cifre

L'articolo 3 del D.lgs. 504/1995 (TUA - Testo Unico Accise) afferma che la **classificazione dei prodotti soggetti ad accisa** è quella stabilita dalla tariffa doganale della Comunità europea con riferimento ai capitoli ed ai codici della nomenclatura combinata delle merci (NC).

Il D.lgs. citato distingue tra:

- alcole etilico (articolo 32)
- birra (articolo 34)
- vino (articolo 36)
- bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra (articolo 38)
- prodotti alcolici intermedi (articolo 39).

In particolare si riportano gli articoli citati.

### **Alcole etilico (articolo 32)**

Per alcole etilico si intendono:

- a) tutti i prodotti che hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2% in volume e che rientrano nei codici NC 2207 e 2208, anche quando essi sono parte di un prodotto di un altro capitolo della nomenclatura combinata
- b) i prodotti che hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore al 22% in volume e che rientrano nei codici NC 2204, 2205 e 2206
- c) le bevande spiritose contenenti prodotti solidi o in soluzione.

Rientrano in tale ambito prodotti di fonte vitivinicola, quali, ad esempio:

- l'alcol etilico "tutto grado"
- le acquaviti in genere, di frutta italiana, di vino italiano ("brandy italiano") e di vinaccia (grappa)
- alcune tipologie di brandy (ad esempio: il cognac, l'armagnac)

Rientrano in tale ambito anche prodotti di fonte non vitivinicola, quali, ad esempio:

- il rum (distillato di canna da zucchero)
- il whisky (distillato di cereali)
- il gin (distillato di cereali)
- il kirsch (distillato di ciliegie nere)
- lo slivovitz (distillato dalle prugne)
- il calvados (distillato di sidro).

### **Birra (articolo 34)**

Si intende per birra qualsiasi prodotto di cui al codice NC 2203 o qualsiasi prodotto contenente una miscela di birra e bevande non alcoliche di cui al codice NC 2206 e, in entrambi i casi, con un titolo alcolometrico effettivo superiore allo 0,5% in volume.

### **Vino (articolo 36)**

Si intendono per:

- a) "vino tranquillo" ("still wine") tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 e 2205, ad eccezione dei vini spumanti definiti nella lettera b), aventi:
  1. un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2% ma non superiore al 15% in volume, purché l'alcole contenuto nel prodotto finito derivi interamente da fermentazione
  2. un titolo alcolometrico effettivo superiore al 15% ma non superiore al 18% in volume, purché ottenuti senza arricchimento e l'alcole contenuto nel prodotto finito derivi interamente da fermentazione.
- b) "vino spumante" ("sparkling wine") tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 e 2205, che:
  1. sono presentati in bottiglie chiuse con tappo a "forma di fungo" tenuto da fermagli o legacci o hanno una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione di almeno 3 bar
  2. hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2% ma non superiore al 15% in volume, purché l'alcole contenuto nel prodotto finito derivi interamente da fermentazione.

### **Bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra (articolo 38)**

Si intendono per:

- a) "altre bevande fermentate tranquille" tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 e 2205 non menzionati nel precedente articolo 36 e i prodotti di cui ai codici NC 2206, escluse le altre bevande fermentate gassate definite nella successiva lettera b), ed esclusi i prodotti previsti all'articolo 34, che abbiano:
  1. un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2% ma non superiore al 10% in volume
  2. un titolo alcolometrico effettivo superiore al 10% ma non superiore al 15% in volume, purché l'alcool contenuto nel prodotto derivi interamente da fermentazione.
- b) "altre bevande fermentate gassate" tutti i prodotti di cui ai codici NC 2206 00 31 e 2206 00 39, nonché tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 e 2205, non previsti all'articolo 36, che soddisfino le seguenti condizioni:
  1. essere presentati in bottiglie chiuse con tappo a "forma di fungo" tenuto da fermagli o legacci oppure avere una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione di almeno 3 bar
  2. avere un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2% ma non superiore al 13% in volume
  3. avere un titolo alcolometrico effettivo superiore al 13% ma non superiore al 15% in volume purché l'alcool contenuto nel prodotto derivi interamente da fermentazione.

Rientrano in tale ambito prodotti, quali, ad esempio:

- i vinelli
- il sidro (succo di mela fermentato).

### Prodotti alcolici intermedi (articolo 39)

Si intendono per “prodotti intermedi” tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204, 2205 e 2206 non contemplati dagli articoli 34, 36 e 38, aventi un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2% in volume ma non al 22% in volume.

Fermo restando quanto prescritto dall'articolo 38, è considerato “prodotto intermedio” qualsiasi bevanda fermentata tranquilla di cui all'articolo 38, lettera a), con titolo alcolometrico effettivo superiore al 5,5% in volume e che non deriva interamente da fermentazione, nonché qualsiasi bevanda fermentata gassata di cui alla lettera b) dello stesso articolo 38, con titolo alcolometrico effettivo superiore all'8,5% in volume e che non deriva interamente da fermentazione.

Rientrano in tale ambito alcune tipologie di “vini speciali”:

- vini liquorosi (ad esempio: Marsala, Caluso passito liquoroso, Madeira, Porto, Sherry, Jerez)
- “mistelle”: vini dolci prodotti senza fermentazione, aggiungendo, al mosto, acquavite di vino o alcol in quantità tale da raggiungere una gradazione alcolica effettiva tra 16 gradi e 22 gradi
- vini aromatizzati (ad esempio: vermouth e vino chinato).

## 2.2 Nozioni base in tema di accise

L'**accisa** (“excise duty”) è un'imposta indiretta, applicata alla produzione o al consumo di determinati prodotti (petroliferi, bevande alcoliche, tabacchi, ecc).

A livello comunitario, il Consiglio, a partire dal 1992, allo scopo di abolire (o attenuare) gli ostacoli che si frapponivano all'interscambio tra i Paesi membri dei prodotti soggetti ad accisa, è intervenuto con una serie di direttive volte all'armonizzazione delle imposte in questione.

Il processo ha riguardato le accise aventi ad oggetto le bevande alcoliche, gli oli minerali, i tabacchi lavorati e i prodotti energetici.

Con la Direttiva 92/12/CEE (e successive modifiche) sono state dettate le norme relative al regime generale, alla detenzione, alla circolazione e ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa. Tale Direttiva, con effetto dal 1° aprile 2010, è stata sostituita dalla **Direttiva 2008/118/CE**.

Riguardo alle bevande alcoliche:

- con la Direttiva 92/83/CEE è stato istituito un sistema armonizzato delle accise che gravano sulle bevande alcoliche e sull'alcol contenuto in altri prodotti
- con la Direttiva 92/84/CEE è stato attuato il ravvicinamento delle aliquote delle accise sull'alcol, sulle bevande alcoliche, sui prodotti intermedi, sul vino, sulla birra, fissando percentuali minime di applicazione.

Le aliquote delle accise nei 27 Paesi UE possono essere individuate accedendo al sito dell'Unione europea:



[http://ec.europa.eu/taxation\\_customs/taxation/excise\\_duties/alcoholic\\_beverages/rates/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/excise_duties/alcoholic_beverages/rates/index_en.htm)

Le aliquote dell'accisa italiana sull'alcol e le bevande alcoliche sono riportate nella tabella seguente.

Birra	euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato
Vino	zero
Bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra	zero
Prodotti alcolici intermedi	euro 68,51 per ettolitro
Alcole etilico	euro 800,01 per ettolitro anidro

### Alcune definizioni

Per prodotto **sottoposto** ad accisa ("excise goods") si intende il prodotto al quale si applica il regime fiscale delle accise.

Per prodotto **soggetto** o **assoggettato** ad accisa si intende il prodotto per il quale il debito d'imposta non è stato o è stato assolto.

Per **deposito fiscale** ("tax warehouse") si intende l'impianto in cui vengono fabbricate, trasformate, detenute, ricevute o spedite merci sottoposte ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa, alle condizioni stabilite dall'amministrazione finanziaria.

Per **depositario autorizzato** ("authorized warehousekeeper") si intende il soggetto titolare e responsabile della gestione del deposito fiscale.

Per **regime sospensivo accise** ("duty suspension arrangement") si intende il regime fiscale applicabile alla fabbricazione, alla trasformazione, alla detenzione ed alla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa fino al momento dell'esigibilità dell'accisa o del verificarsi di una causa di estinzione del debito d'imposta.

Per **destinatario registrato** ("registered consignee") si intende una persona fisica o giuridica autorizzata dalle autorità competenti dello Stato membro di destinazione, nell'esercizio della sua attività e alle condizioni fissate da dette autorità, a ricevere prodotti sottoposti ad accisa circolanti in regime di sospensione dall'accisa da un altro Stato membro.

Tale operatore non può detenere o spedire prodotti in regime sospensivo.

Per **speditore registrato** ("registered consignor") si intende una persona fisica o giuridica autorizzata dalle autorità competenti dello Stato membro di importazione, nell'esercizio della sua attività e alle condizioni fissate da dette autorità, unicamente a spedire prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa a seguito dell'immissione in libera pratica in conformità dell'articolo 79 del Regolamento CEE 2913/92.

Per **sistema informatizzato** si intende il sistema di informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa (EMCS - Excise Movement and Control System).

Per **territorio dello Stato** si intende il territorio della Repubblica italiana, con esclusione:

- dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia
- delle acque italiane del lago di Lugano.

Per **territorio della Comunità**, ai fini delle accise, si intende il territorio corrispondente al campo di applicazione del Trattato istitutivo della Comunità europea con le seguenti esclusioni:

- per la Repubblica italiana: i comuni di Livigno e di Campione d'Italia e le acque italiane del lago di Lugano
- per la Repubblica francese: i Dipartimenti d'oltremare
- per la Repubblica federale di Germania: l'isola di Helgoland e il territorio di Busingen
- per il Regno di Spagna: Ceuta, Melilla e le isole Canarie
- per la Repubblica di Finlandia: le isole Aland
- le isole Anglo-normanne.

Le operazioni effettuate in provenienza o a destinazione:

- del Principato di Monaco sono considerate come provenienti dalla o destinate alla Repubblica francese
- di Jungholz e Mittelberg (Kleines Walsertal), sono considerate come provenienti dalla o destinate alla Repubblica federale di Germania
- dell'isola di Man sono considerate come provenienti dal o destinante al Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord
- della Repubblica di San Marino, sono considerate come provenienti dalla o destinate alla Repubblica italiana.

Le suddette operazioni devono essere perfezionate presso i competenti uffici italiani con l'osservanza delle disposizioni finanziarie previste dalla Convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939 resa esecutiva con la legge 1320/1939 e successive modificazioni.

L'articolo 5, paragrafi 4 e 5, della Direttiva 2008/118/CE prevede che Spagna e Francia possono notificare alla Comunità, mediante dichiarazione,

che la Direttiva in questione e le altre direttive in materia di alcole e bevande alcoliche [direttive 92/83/CEE e 92/84/CEE] si applicano, rispettivamente, alle isole Canarie e ai dipartimenti francesi d'oltremare, con riserva di misure d'adeguamento alla situazione ultraperiferica dei medesimi, per tutti o per alcuni dei prodotti sottoposti ad accisa, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla presentazione della dichiarazione in questione.

L'articolo 5, paragrafo 6, della Direttiva afferma che le disposizioni della stessa non ostano a che la Grecia mantenga lo statuto specifico concesso al Monte Athos.

#### **Territori esclusi dal territorio comunitario IVA e accise**

<b>Paese membro</b>	<b>Fuori del territorio doganale UE (1)</b>	<b>Entro territorio doganale - non applicazione normativa IVA - accise armonizzata (2)</b>
Danimarca	Isole Faroer, Groenlandia	
Paesi Bassi	Aruba e Antille Olandesi	
Spagna	Ceuta e Melilla	Isole Canarie
Italia	Livigno, Campione d'Italia, acque italiane del Lago di Lugano	
Francia	Saint Pierre, Michelon e Mayotte; Nuova Caledonia, Polinesia francese, Isole Wallis e Futura, Territori australi e antartici francesi;	Guadalupa, Guaiana, Martinica e Riunione.
Germania	Isola di Helgoland e Territorio di Büsingen	
Regno Unito	Gibilterra, Anguilla, Isole Cayman, Isole Falkland, Georgia del Sud e Sandwich Australi, Montserrat, Pitcairn, Sant'Elena, Ascensione, Tristan de Cunha, Territorio Antartico Britannico, Territorio Britannico dell'Oceano Indiano, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini Britanniche.	Isole Anglo Normanne
Grecia		Monte Athos
Finlandia		Isole Aland

(1) Territori che fanno parte del territorio politico degli Stati membri (o che sono collegati da un nesso di dipendenza agli stessi), ma che sono esclusi dal territorio doganale comunitario; gli scambi di merci tra questi territori e il restante territorio comunitario comportano formalità di esportazione e di importazione così come previsto con i Paesi terzi (salvo i trattamenti preferenziali previsti per alcuni di essi). Alcuni di tali territori sono legati alla Comunità da accordi di associazione (Free Trade Agreement).

2) Paesi che fanno parte del territorio politico e doganale degli Stati membri o che comunque applicano le disposizioni del Trattato sulla libera circolazione delle merci, ma che non applicano il regime armonizzato in materia di IVA e accise; i loro scambi di merci con il restante territorio dei Paesi membri comportano l'espletamento di formalità doganali.

### Altri Paesi e territori

Altri Paesi e territori	Caratteristiche
Principato di Monaco	Si intende compreso nel territorio della Repubblica francese
Isola di Man	Si intende compresa nel territorio del Regno Unito
Zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia	Si intendono comprese nel territorio della Repubblica di Cipro
Zona nord orientale di Cipro ("Zona Turca")	Si intende posta fuori dal territorio comunitario
Repubblica di San Marino	È posta fuori dal territorio doganale UE e, conseguentemente, dal territorio IVA UE. Ha stipulato un accordo di Unione doganale con la Comunità europea. Ai fini <b>accise</b> , i movimenti di prodotti sottoposti ad accisa in provenienza o a destinazione della RSM sono trattati come movimenti in provenienza o a destinazione dell'Italia. Ai fini <b>IVA</b> , si tratta di un Paese terzo.
Jungholz e Mittelberg (Kleines Walsertal)	Si tratta di territori austriaci situati in Germania. Ai fini <b>accise</b> i movimenti di prodotti sottoposti ad accisa in provenienza o a destinazione dei territori in questione sono trattati come movimenti in provenienza o a destinazione della Germania. Ai fini <b>IVA</b> , viene applicata l'IVA austriaca, con utilizzo di un'aliquota (ridotta) coincidente con l'aliquota ordinaria tedesca (19%).

In Italia, così come avviene negli altri Paesi UE, gli operatori che gestiscono depositi di prodotti sottoposti ad accisa devono chiedere al competente ufficio dell'Agenzia delle Dogane il rilascio di una **licenza di esercizio**.

In sede di rilascio della licenza a tali soggetti viene attribuito un codice di riferimento (**codice ditta**).

In ambito comunitario, i soggetti che fabbricano, trasformano, detengono, ricevono o spediscono prodotti soggetti ad accisa devono essere dotati di un codice **codice di accisa** [excise number].

Il codice di accisa è un codice alfanumerico di 13 caratteri. Esso viene attribuito a ciascun deposito fiscale.

In Italia:

- i primi quattro caratteri sono composti dal codice ISO dell'Italia (IT) seguito da due zeri
- il quinto e il sesto carattere identificano la provincia in cui ha sede il deposito fiscale
- il settimo carattere identifica il settore impositivo: A - Alcol e bevande alcoliche; O - Oli minerali; R - Rappresentanti fiscali; T - Tabacchi; V - solo Vino
- i successivi cinque caratteri numerici identificano il numero progressivo assegnato al deposito fiscale nell'ambito di ciascuna provincia
- l'ultimo carattere è un carattere di controllo, calcolato con un algoritmo sulla base dei precedenti otto caratteri.

**In Italia il codice ditta e il codice d'accisa coincidono.** In altri Paesi UE (Belgio, Bulgaria, Germania, Grecia, Malta, Olanda, Polonia, Regno Unito), gli operatori possiedono due codici: uno relativo alla licenza di esercizio e uno relativo al deposito fiscale (tax warehouse).

Il codice di accisa viene attribuito anche alle imprese che operano in regime di accisa assoluta.

In tale ambito il settimo carattere del codice d'accisa identifica il settore d'imposta; riguardo ai prodotti alcolici:

- M - vendita di prodotti alcolici
- X - alcol

Il codice di accisa viene attribuito anche ai destinatari registrati e agli speditori registrati e può essere controllato recandosi agli uffici dell'Agenzia delle Dogane o mediante accesso al sito dell'Agenzia tramite il servizio SEED (System for Exchange of Excise Data - Sistema di scambio di dati sulle accise):



<http://www.agenziadogane.it>

(selezionare Servizi/SEED - Codici di accisa)

Si distinguono due tipologie di **cauzioni**: una per il deposito e una per la circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa.

Nella **cauzione per il deposito**, il depositario autorizzato, fatte salve le disposizioni stabilite per i singoli prodotti, è obbligato a prestare cauzione nella misura del 10% dell'imposta che grava sulla quantità massima di prodotti che possono essere detenuti nel deposito fiscale, in relazione alla capacità di stoccaggio dei serbatoi utilizzabili e, in ogni caso, l'importo della cauzione non può essere inferiore all'ammontare dell'imposta che mediamente viene pagata alle previste scadenze.

In presenza di cauzione prestata da altri soggetti, la cauzione dovuta dal depositario si riduce di pari ammontare.

L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di esonerare dal predetto obbligo le ditte affidabili e di notoria solvibilità che ne fanno richiesta. Tale esonero può essere revocato nel caso in cui mutino le condizioni che ne avevano consentito la concessione ed in tal caso la cauzione deve essere prestata entro quindici giorni dalla notifica della revoca.

Nella **cauzione per la circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa**, il depositario autorizzato mittente o lo speditore registrato è tenuto a fornire garanzia del pagamento dell'accisa gravante sui prodotti spediti; in luogo dei predetti soggetti la garanzia può essere prestata dal proprietario, dal trasportatore o dal vettore della merce ovvero, in solido, da più soggetti tra quelli menzionati nel presente periodo. In alternativa la garanzia può essere prestata dal destinatario dei prodotti, in solido con il depositario autorizzato mittente o con lo speditore registrato.

La garanzia deve essere prestata in conformità alle disposizioni comunitarie e, per i trasferimenti comunitari, deve avere validità in tutti gli Stati membri dell'UE.

La cauzione deve essere fornita nelle seguenti **misure**:

- circolazione intracomunitaria di prodotti soggetti ad accisa: 10% dell'imposta nazionale gravante, o, se l'aliquota è zero, nella misura vigente nel Paese comunitario di destinazione (Decreto del Ministero delle Finanze 13 gennaio 1994)
- trasferimenti a destinatari registrati (italiani): 100% dell'imposta nazionale gravante
- trasferimenti, in regime sospensivo di prodotti alcolici contrassegnati (articolo 23 del DM 210/1996): 100% dell'imposta nazionale gravante.

È disposto lo **svincolo della cauzione**:

- quando è data la prova della presa in carico dei prodotti da parte del destinatario; tale circostanza:
  - nel caso di circolazione nazionale è attestata dalla nota di ricevimento trasmessa dal destinatario nazionale all'Agenzia delle Dogane mediante il sistema informatizzato e da quest'ultima validata
  - nel caso di circolazione comunitaria è attestata dalla conferma del buon esito dell'operazione comunicata dall'Agenzia delle Dogane in base alla nota di ricevimento trasmessa alla stessa dalla competente Autorità del Paese di arrivo; in assenza della nota di ricevimento non causata dall'indisponibilità del sistema

informatizzato, la conferma può essere data, in casi eccezionali, dall'ufficio dell'Agenzia delle Dogane competente in relazione al luogo di spedizione delle merci sulla base dell'attestazione delle Autorità competenti dello Stato membro di destinazione

- per i prodotti destinati ad essere esportati, nel momento in cui gli stessi hanno lasciato il territorio UE, come attesta dalla conferma del buon esito dell'operazione comunicata dall'Agenzia delle Dogane in base alla nota di esportazione trasmessa dall'ufficio doganale di esportazione preso atto del risultato di uscita inviato dall'ufficio doganale di uscita; in assenza della nota di esportazione non causata dall'indisponibilità del sistema informatizzato, la conferma può essere data, in casi eccezionali, dall'ufficio delle dogane competente in relazione al luogo di spedizione delle merci sulla base del risultato di uscita trasmesso dall'Autorità competente dello Stato membro in cui è situato l'ufficio doganale di uscita.

### **Contrassegni fiscali**

Alcuni prodotti sottoposti ad accisa destinati ad essere immessi in consumo nel territorio nazionale devono essere muniti di contrassegni fiscali.

I prodotti da assoggettare al contrassegno fiscale, le caratteristiche ed il prezzo dei contrassegni sono stabiliti con decreto del Ministero delle Finanze.

In Italia, i contrassegni di Stato sono previsti per i seguenti prodotti:

- grappe
- vini aromatizzati - Vermouth
- vini liquorosi
- acquavite di Canna/Cereali/Frutta/Agave
- spiriti (Liquori)
- alcole puro
- distillato di vino.

I contrassegni di Stato sono strutturati in forma di fascetta e sono forniti dagli uffici del Dipartimento dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

L'articolo 3 del DM 322/2003 prevede **quattro tipologie di contrassegni** da applicare ai citati prodotti:

1. contrassegno per i prodotti alcolici sottoposti all'accisa sull'alcole etilico
2. contrassegno per i prodotti alcolici diversi da quelli di cui alla lettera c), sottoposti all'accisa sull'alcole etilico
3. contrassegno per le bevande alcoliche, comprese le bevande spiritose contenenti prodotti solidi o in soluzione e la frutta sotto spirito, sottoposte all'accisa sull'alcole etilico
4. contrassegno per le bevande alcoliche sottoposte all'accisa sui prodotti intermedi.

I contrassegni di Stato in argomento non devono essere confusi con quelli

previsti per i vini DOCG e DOC, come previsti dal DM del Mipaaf del 19 aprile 2011.

Per i contrassegni fiscali destinati ad essere applicati sui recipienti contenenti prodotti nazionali o comunitari in regime sospensivo deve essere prestata cauzione in misura pari all'ammontare dell'accisa. La cauzione viene in tutto od in parte incamerata relativamente ai contrassegni mancanti alla verifica e che non risultano applicati o che, comunque, non vengano restituiti entro il termine di un anno dalla data di acquisto, salvo motivate richieste di proroga; per i contrassegni restituiti non compete alcun rimborso del prezzo pagato.

Per la circolazione dei prodotti condizionati e muniti di contrassegno, in regime sospensivo, deve essere prestata cauzione in misura pari all'ammontare dell'accisa gravante sulla partita trasportata.

### 2.2.1 Telematizzazione accise - procedura EMCS

In base alla Decisione 1152/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio veniva dato il via al **progetto EMCS** ("Excise Movement Control System") volto a introdurre un sistema elettronico di monitoraggio e controllo in tempo reale delle movimentazioni dei prodotti in sospensione di accisa, mediante la sostituzione del documento di accompagnamento cartaceo (**DAA - Documento Accompagnamento Accise**) con un **documento elettronico (e-AD)**.

La sua implementazione è diventata obbligatoria in tutta l'Unione europea **a partire dal 1° gennaio 2011**.

In Italia l'obbligo della telematizzazione è stato introdotto dal DL 262/2006, convertito con modificazioni dalla legge 286/2006, il quale all'articolo 1, comma 1, prescrive che il direttore dell'Agenzia delle Dogane, con sua determinazione, doveva stabilire i tempi e le modalità per:

- la presentazione esclusivamente in forma telematica dei dati relativi alle contabilità degli operatori
- e del documento di accompagnamento previsto per la circolazione dei prodotti soggetti o assoggettati ad accisa.

Il direttore dell'Agenzia delle Entrate ha fatto fronte al proprio obbligo, emanando la determinazione 25499/UD del 26 settembre 2008 e successive (proroghe), la quale fissa **tempi e modalità di trasmissione dei file telematici di accisa**.

La procedura operativa è stata disciplinata dalla **Direttiva 2008/118/CE** e dal **Regolamento CE 689/2009**. Il **sistema informatizzato è stato introdotto nel nostro ordinamento con il D.lgs. 48/2010**.

L'Agenzia delle Dogane è intervenuta sull'argomento con la Determinazione Direttoriale 158235 del 7 dicembre 2010 e con numerose altre precisazioni in merito. Nel seguito si provvede a delineare sinteticamente la procedura prevista sulla scorta della normativa comunitaria e nazionale.

Il depositario autorizzato che intende spedire prodotti in sospensione di accisa, a partire dal settimo giorno precedente la spedizione, presenta al sistema informatizzato una bozza del DAA telematico (la cui struttura e i cui dettagli sono conformi a quanto stabilito dal **Regolamento CE 684/2009**).

Il sistema informatizzato, ricevuta la bozza in argomento, effettua una verifica dei dati ivi contenuti, che devono essere coerenti con le informazioni presenti sul **SEED** ("**System for Exchange Excise Data**").

Qualora non siano rilevate irregolarità, il sistema informatizzato:

- attribuisce al documento elettronico un codice unico di riferimento amministrativo, denominato **ARC (Administrative Reference Code** - codice univoco di riferimento di 21 caratteri), con comunicazione dello stesso allo speditore (convalida);
- trasmette, senza indugio, il documento elettronico:
  - al destinatario dei prodotti, se questo si trova nello stesso Paese dello speditore
  - all'Autorità competente dell'altro Paese UE di destinazione dei prodotti, la quale provvede a inoltrarlo, a propria volta, al destinatario (depositario autorizzato o destinatario registrato)
  - all'Autorità competente del Paese in cui viene presentata la dichiarazione di esportazione, nel caso in cui i prodotti in sospensione di accisa siano destinati a uscire dal territorio UE. Si ricorda che secondo l'articolo 161, paragrafo 5, del Codice Doganale comunitario Regolamento CEE 2913/1992, salvo casi particolari, la dichiarazione d'esportazione deve essere depositata presso l'ufficio doganale preposto alla vigilanza nel luogo in cui l'esportatore è stabilito, ovvero dove le merci sono imballate o caricate per essere esportate. La Circolare 18/D del 29 dicembre 2010 dell'Agenzia delle Dogane, per l'esportazione di beni dall'Italia, ammette che la dichiarazione doganale possa essere presentata presso una qualunque dogana italiana.

Il trasportatore dei prodotti deve essere dotato (alternativamente):

- di una copia stampata del DAA telematico, riportante il codice ARC
- di un qualunque altro documento commerciale (ad esempio, fattura) recante indicato in modo chiaramente identificabile il codice ARC da esibire in caso di eventuale controllo durante la circolazione in regime sospensivo.

Il trasportatore deve custodire la copia stampata del DAA telematico, che gli è stata consegnata dallo speditore. In caso di smarrimento, furto o distruzione della copia stampata, il trasportatore, prima della prosecuzione del viaggio, effettua immediata denuncia al più vicino comando territoriale della Guardia di finanza, o, in mancanza, al più vicino posto di polizia, indicando, perché siano riportati a verbale, tutti gli elementi necessari ad identificare la partita trasportata, il mittente e il destinatario.

Egli deve inoltre annotare sulla copia stampata del DAA qualunque informazione

supplementare relativa al trasporto compresa l'identità di eventuali trasportatori successivi o l'identificazione di eventuali unità di trasporto successive.  
Lo speditore deve inserire sul DAA telematico il numero di targa del mezzo del primo trasportatore.

La circolazione dei prodotti si conclude all'atto della loro consegna al destinatario il quale, senza indugio e comunque non oltre 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento, deve presentare al sistema informatizzato, la "nota di ricevimento".

Il sistema informatizzato esegue la verifica elettronica della citata "nota di ricevimento":

- comunica al destinatario dei prodotti eventuali irregolarità
- conferma, in assenza di irregolarità, al destinatario la registrazione della nota di ricevimento [convalida] e, nel caso di trasferimenti intracomunitari, la invia all'Autorità competente del Paese di spedizione.

Qualora il destinatario riscontri una differenza tra la quantità oggetto di consegna e la quantità indicata sulla copia cartacea del DAA elettronico, ne deve dare attestazione nella nota di ricevimento inserendo i dati negli appositi campi.

L'Autorità competente del Paese di spedizione informa lo speditore del buon esito della spedizione, consentendogli, in tal modo, di svincolare la cauzione impiegata al fine di garantire l'accisa sulla merce spedita.

Nel caso in cui il luogo di partenza dei prodotti e quello di destinazione degli stessi siano ubicati in uno stesso Paese membro, l'Autorità competente di tale Paese inoltra la nota di ricevimento direttamente allo speditore.

Nel caso in cui i prodotti in regime sospensivo siano destinati a essere inviati fuori dal territorio UE, l'Autorità competente del Paese membro di esportazione, una volta predisposta la "nota di esportazione" ed eseguite le necessarie verifiche elettroniche, informa l'Autorità competente dello Stato di spedizione, se diverso, la quale comunica allo speditore il buon esito dell'operazione.

Sono previste procedure di riserva ("Fall back") alle quali è possibile ricorrere nel caso in cui il sistema informatizzato sia indisponibile nello Stato membro di spedizione o nello Stato membro di destinazione o nello Stato membro di esportazione.

### 2.3 Piccoli produttori di vino

I produttori di vino che producono in media meno di 1.000 ettolitri di vino all'anno, con riferimento alla produzione media dell'ultimo quinquennio, sono considerati **piccoli produttori**.

Ai fini della qualificazione di piccolo produttore di vino si fa riferimento alla produzione media dell'ultimo quinquennio ottenuta nell'azienda agricola, anche con uve fresche o mosti di uve acquistati.

Per i nuovi produttori si fa riferimento alla potenzialità dichiarata.

Essi sono dispensati, finché il vino è assoggettato ad aliquota zero, dagli obblighi previsti dai seguenti articoli del D.lgs. 504/1995:

- articolo 2 (Fatto generatore ed esigibilità dell'imposta)
- articolo 3 (Accertamento, liquidazione e pagamento)
- articolo 4 (Abbuoni per perdite, distruzione e cali)
- articolo 5 (Regime del deposito fiscale)

e da quelli connessi alla circolazione e al controllo.

I piccoli produttori di vino, conseguentemente:

- non sono dotati né di deposito fiscale, né di codice di accisa
- per la circolazione intracomunitaria del vino non sono tenuti ad emettere il DAA telematico (e, in pratica, non sono toccati dalle innovazioni in tema di telematizzazione delle accise); si limitano ad emettere il **DA - documento agricolo**, previsto dalla normativa comunitaria in tema di tutela agricola (**Regolamento CE 436/2009**, il quale, a partire dal 1° agosto 2009, ha sostituito il Regolamento CE 884/2001 il quale, a sua volta, aveva sostituito il Regolamento CEE 2283/93)
- non sono tenuti a prestare garanzia a fronte dell'accisa gravante in relazione al vino detenuto e a quello spedito.

Sono, invece, tenuti:

- ad informare l'ufficio delle Dogane, competente per territorio, delle operazioni intracomunitarie effettuate
- ad assolvere agli obblighi prescritti dal Regolamento CE 436/2009 sopra citato e in particolare a quelli relativi alla tenuta del registro di carico e scarico e all'emissione del documento di accompagnamento
- a sottoporsi a controllo.

Si osserva che le agevolazioni sopra indicate sono previste solo per i produttori di vino. Ai produttori di altre bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, tornano invece applicabili le disposizioni previste per gli altri operatori.

La figura del piccolo produttore di vino non è prevista in tutti i Paesi UE; tuttavia, tutti i Paesi UE devono consentire che il vino dai medesimo spedito possa entrare nei loro Paesi (semplicemente) accompagnato dal DA - documento agricolo.

## Riconoscimento della figura del piccolo produttore

Austria	AT	si
Belgio	BE	si
Bulgaria	BG	nd
Cechia	CZ	no
Cipro	CY	si
Danimarca	DK	no
Estonia	EE	no
Finlandia	FI	no
Francia	FR	no
Germania	DE	si
Grecia	EL	si
Irlanda	IE	no
Italia	IT	si
Lettonia	LV	no
Lituania	LT	no
Lussemburgo	LU	si
Malta	MT	si
Paesi Bassi	NL	no
Polonia	PL	no
Portogallo	PT	si
Regno Unito	GB	si
Romania	RO	nd
Slovacchia	SK	si
Slovenia	SI	nd
Spagna	ES	no
Svezia	SE	no
Ungheria	HU	si

## 2.4 Circolazione del vino, della birra e delle altre bevande alcoliche

Occorre distinguere tra:

- circolazione di prodotti in regime sospensivo
- circolazione di prodotti ad accisa assoluta.

### Circolazione di prodotti in regime sospensivo

In base all'articolo 6 del D.lgs. 504/1995, la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa, in regime sospensivo, nello Stato e nel territorio UE, compreso il caso in cui tali prodotti transitino per un Paese o un territorio terzo, può avvenire:

- a) **per i prodotti provenienti da deposito fiscale:**
- verso un altro deposito fiscale
  - verso un destinatario registrato
  - verso un luogo dal quale i prodotti lasciano il territorio della Comunità, in quanto destinati ad essere esportati
  - verso i soggetti esenti di cui all'articolo 17, comma 1, del D.lgs. 504/1995 [organizzazioni internazionali riconosciute, forze armate, ecc.].
- b) **per i prodotti spediti da uno speditore registrato, dal luogo di importazione verso qualsiasi destinazione di cui alla lettera a).**

La circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa, in regime sospensivo inizia:

- nelle ipotesi di cui alla lettera a): nel momento in cui essi lasciano il deposito fiscale di spedizione
- nelle ipotesi di cui alla lettera b): all'atto della loro immissione in libera pratica.

Il depositario autorizzato mittente (e/o altri soggetti) è tenuto a fornire garanzia per il pagamento dell'accisa gravante sui prodotti stessi.

La circolazione, in regime sospensivo, dei prodotti sottoposti ad accisa deve avere luogo con un documento amministrativo elettronico (**DAA telematico, e-AD**), emesso dal sistema informatizzato previo inserimento dei relativi dati da parte del soggetto speditore.

I medesimi prodotti circolano con la scorta di una copia stampata del documento amministrativo elettronico o di qualsiasi altro documento commerciale che indichi in modo chiaramente identificabile il codice unico di riferimento amministrativo (ARC). Tale documento è esibito su richiesta alle autorità competenti durante la circolazione in regime sospensivo; in caso di divergenza tra i dati in esso riportati e quelli inseriti nel sistema informatizzato, fanno fede gli elementi risultanti da quest'ultimo. I piccoli produttori di vino, come già in precedenza affermato, non sono tenuti ad emettere il DAA telematico (come, in precedenza, non erano tenuti ad emettere il DAA cartaceo).

La circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo termina:

- nel caso di circolazione nazionale o comunitaria: nel momento in cui gli stessi sono presi in consegna dal destinatario
- nel caso di prodotti destinati ad essere esportati: nel momento in cui gli stessi hanno lasciato il territorio della Comunità.

## Circolazione di prodotti ad accisa assoluta

La circolazione nazionale e comunitaria dei prodotti assoggettati ad accisa (prodotti ad accisa assoluta) viene eseguita sotto la scorta del **Documento di Accompagnamento Semplificato (DAS)**.

Tale documento, sino ad 31 dicembre 2011, viene emesso in forma cartacea (come da Determinazione Direttoriale 38869/UD/2010).

**A partire dal 1° gennaio 2012** (salvo proroghe) anche relativamente ai prodotti in questione dovrebbe trovare applicazione la **procedura telematica**.

La compilazione del DAS può avvenire utilizzando alternativamente:

- modelli conformi a quello allegato al Regolamento CEE 3649/1992 (DAS di tipo amministrativo)
- documenti commerciali redatti su un modello diverso dal precedente, purché contenenti le medesime informazioni (DAS di tipo commerciale).

Il DAS si compone di tre esemplari:

- il primo viene conservato dallo speditore
- il secondo e il terzo scortano la merce e di questi:
  - uno viene custodito dal destinatario a corredo della propria contabilità
  - l'altro viene restituito al mittente ai fini dell'appuramento, nei casi in cui tale procedura sia prevista e, cioè, quando i prodotti siano inviati ad un operatore localizzato in altro Paese membro e si renda quindi possibile chiedere il rimborso dell'accisa nazionale assoluta, oppure quando il destinatario nazionale non sia un depositario autorizzato ed intenda ricevere prodotti già immessi in consumo in un altro Paese UE.

Il DAS (sia nella versione amministrativa che in quella commerciale) deve essere assoggettato a vidimazione e a convalida, secondo le seguenti regole:

- in caso di spedizione di prodotti in recipienti della capacità nominale superiore a 60 litri:
  - **vidimazione:** il DAS, prima di essere compilato a cura del soggetto interessato, deve essere sottoposto a timbratura da parte degli uffici periferici dell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi o dei Comuni competenti per territorio
  - **convalida:** il predetto documento, una volta compilato, è soggetto a convalida a cura del Segretario comunale o di un suo delegato, da effettuarsi non oltre due giorni lavorativi prima della partenza del prodotto.
- in caso di spedizione in recipienti della capacità nominale fino a 60 litri:
  - **vidimazione:** il DAS, prima di essere compilato a cura del soggetto interessato, deve essere sottoposto a timbratura da parte degli uffici periferici dell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi o degli uffici dell'Agenzia delle Dogane competenti per territorio.

Lo speditore, nel caso in cui i prodotti vengano trasportati in altro Paese UE, è tenuto a prestare idonea cauzione.

Non è obbligatoria l'emissione del DAS per la circolazione nazionale dei seguenti prodotti alcolici ad accisa assolta:

- alcole e bevande alcoliche confezionati in recipienti di qualsiasi quantità, purché muniti di contrassegni di Stato
- birra e vino
- bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra qualora non destinate a distillerie
- vini aromatizzati, liquori ed acquaviti, addizionati con acqua gassata, semplice o di soda, contenuti in recipienti della quantità non superiore a 10 centilitri, aventi contenuto alcolometrico non superiore all'11% in volume
- vini liquorosi destinati a stabilimenti di condizionamento o di trasformazione in altri prodotti.

Per i suddetti prodotti alcolici (esclusi dall'obbligo del DAS, relativamente alla loro circolazione nazionale), fatta eccezione:

- per il vino, relativamente al quale si applicano le norme in materia di tutela agricola
- dei prodotti contrassegnati e di quelli destinati ad usi esenti, i quali circolano con la scorta del documento commerciale previsto dall'articolo 21, comma 4 del Dpr 633/1972 (e cioè, con il DDT- Documento Di Trasporto) resta fermo l'obbligo di emissione della **bolla di accompagnamento dei beni viaggianti** di cui al Dpr 627/1978 (e cioè della BAM /X-AB, documenti di accompagnamento).

## 2.4.1 Circolazione in Italia

### Circolazione del vino

In vigore dell'aliquota dell'accisa sul vino uguale a zero, non è semplice distinguere tra prodotto soggetto e prodotto assoggettato ad accisa.

In linea generale il prodotto si ritiene già assoggettato ad accisa se ceduto dal produttore a un commerciante in genere (o a un soggetto esercente attività alberghiera, di ristorazione, ecc.) e circola sul territorio nazionale nel rispetto delle disposizioni in tema di tutela agricola. Nulla vieta quindi ai depositari autorizzati di emettere il DAA telematico, anche relativamente alla circolazione nazionale di vino; naturalmente questo può essere emesso solo nei confronti di altro deposito fiscale o di destinatario registrato.

Si ricorda che l'articolo 21, comma 3 del DM del Ministero delle Finanze 153/2001 ribadisce che: "In vigore dell'aliquota d'accisa zero, la movimentazione fra depositi fiscali nazionali di vino e di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra non è subordinata all'emissione del documento di accompagnamento di cui al Decreto del Ministro delle Finanze 210/1996" (e cioè il DAA).

In base alla legislazione attualmente vigente, riguardo alla circolazione nazionale del vino, occorre distinguere tra due casi.

### ***Caso 1 - spedizione di vino sfuso in recipienti della capacità nominale superiore a 60 litri***

Si tratta, in genere, della **spedizione di vino in botti**.

Lo speditore deve emettere il documento di accompagnamento previsto dall'articolo 23 del **Regolamento CE 436/2009** (già articolo 3 del Regolamento CE 884/2001), utilizzando stampati conformi al modello riportato in Allegato VII del citato Regolamento (già Allegato III del precedente Regolamento).

A tale riguardo si annota che il Mipaaf con Circolare 8 del 16 novembre 1993 (in vigore del Regolamento CEE 2238/1993, ma da ritenersi ancora valida alla data attuale) ha predisposto, di concerto con il Ministero delle Finanze, uno schema di documento valido per le tipografie autorizzate (documento DA/IT o DO.CO.).

Il documento è costituito da un originale e da due copie, sulle quali deve essere riportata la menzione "copia", nonché il numero di identificazione preceduto dalla sigla IT:

- l'originale scorta la merce e viene consegnato al destinatario
- la prima copia viene consegnata al vettore
- la seconda copia viene trattenuta dallo speditore.

Il predetto documento si considera debitamente compilato se contiene le indicazioni di cui all'allegato VI del Regolamento CE 436/2009.

Il documento in questione:

- prima di essere compilato, deve essere sottoposto a timbratura da parte degli uffici periferici dell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi o dei Comuni competenti per territorio
- dopo la compilazione, è soggetto a convalida, a cura del Segretario comunale o di un suo delegato, da effettuare non oltre due giorni lavorativi prima della partenza del prodotto. In alternativa a tale convalida il documento può essere microfilmato non oltre le 12 ore precedenti la partenza del prodotto con apparecchiature automatiche che memorizzano il documento compilato in ogni sua parte.

### ***Caso 2 - spedizione di vino in recipienti della capacità nominale sino a 60 litri***

Si tratta della spedizione di vino in **bottiglie, fiaschi e damigiane**.

Relativamente a tali spedizioni, il Mipaaf - Ispettorato Centrale Repressione Frodi, con Circolare 23987 dell'8 novembre 2000, ha precisato che: "non è più rigidamente individuato il modello di documento da utilizzare per scortare il trasporto di prodotti vitivinicoli condizionati in recipienti di volume nominale inferiore o pari a 60 litri e, pertanto, gli operatori possono redigere il documento o i documenti che meglio si adattano ai menzionati obblighi che sorgono in relazione al tipo di prodotto posto in essere".

Sul piano pratico è quindi possibile utilizzare:

- a) o il documento di trasporto (DDT) opportunamente integrato degli elementi obbligatoriamente prescritti per il documento richiesto dal Mipaaf (DM 14 aprile 1999)
- b) o il documento reso obbligatorio dal Mipaaf, con il DM 14 aprile 1999 ("documento generico"), integrato dagli elementi previsti come necessari per il DDT dall'articolo 1, comma 3 del Dpr 472/1996.

Il DM 14 aprile 1999, come sopra riportato, prevede i seguenti elementi informativi:

- nome e indirizzo dello speditore
- nome e indirizzo del destinatario
- numero di riferimento destinato ad individuare il documento
- data di redazione, nonché data di spedizione se diversa dalla data di redazione
- designazione del prodotto trasportato a norma delle disposizioni comunitarie nazionali
- quantità di prodotto trasportato.

L'articolo 1, comma 3 del Dpr 472/1996, afferma che il DDT deve contenere:

- data di emissione
- generalità del cedente, del cessionario e dell'eventuale incaricato del trasporto
- descrizione della natura, della qualità e della quantità dei beni ceduti.

Il documento di accompagnamento deve essere compilato tenendo presenti le istruzioni contenute nell'Allegato VI del Regolamento CE 436/2009.

Per i trasferimenti nazionali detti documenti non sono soggetti né a previa timbratura né a successiva convalida.

Sono esonerati dal documento di accompagnamento i seguenti trasporti:

- trasporto di vino in recipienti fino a 5 litri, correttamente condizionati, e per un totale complessivo fino a 100 litri (Circolare 156/UDC del 13 marzo 1997 del Mipaaf)
- trasporto effettuato da privati di vino destinato al consumo familiare del destinatario per un totale complessivo che non supera i 30 litri.

### **Circolazione della birra**

La circolazione nazionale della birra in regime sospensivo (sfusa o confezionata) avviene mediante emissione di DAA elettronico (e-AD).

La circolazione nazionale della birra assoggettata ad accisa (e cioè ad accisa assoluta) è esclusa dall'obbligo di emissione del DAS (articolo 30, comma 2, lettera f del D.lgs. 504/1995). È tuttavia da ritenere che per la stessa resti fermo l'obbligo di emissione della "bolla di accompagnamento beni viaggianti" di cui al Dpr 627/1978. Questa è comunque la prassi adottata dagli operatori del settore.

### **Circolazione dei prodotti intermedi e delle bevande spiritose**

La circolazione nazionale dei prodotti intermedi e delle bevande spiritose, in regime sospensivo, avviene mediante emissione di DAA elettronico (e-AD).

La circolazione nazionale delle bevande in argomento, ad accisa assoluta, avviene mediante l'emissione del DAS, oppure, per quelle esonerate dal DAS, mediante l'emissione della "bolla di accompagnamento dei beni viaggianti" di cui al Dpr 627/1978 (e cioè della BAM/X-AB, documenti di accompagnamento).

I prodotti immessi in consumo muniti di contrassegno fiscale (fascetta) sono esenti da qualsiasi vincolo di circolazione (articolo 13, comma 2 del D.lgs. 504/1995); essi circolano, normalmente, con la scorta del DDT.

## 2.4.2 Circolazione all'interno dell'Unione europea

### Circolazione del vino

In ambito comunitario, la circolazione del vino, in regime sospensivo, deve avere luogo tra **depositi fiscali**.

È tuttavia previsto che il depositario autorizzato (mittente) possa inviare il vino anche:

- ad un **destinatario registrato**: soggetto dotato di codice di accisa, il quale è abilitato solo a ricevere il prodotto, con immediato pagamento dell'accisa; ad esempio, la normativa italiana prevede che il pagamento dell'accisa debba essere eseguito entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di arrivo; egli non può, invece, detenere o spedire prodotti in regime sospensivo
- ad un **destinatario registrato "occasionale"**: soggetto dotato di codice di accisa, il quale nell'esercizio della sua attività, è autorizzato a ricevere prodotti soggetti ad accisa, in regime sospensivo, soltanto occasionalmente; l'autorizzazione è limitata ad una quantità prestabilita di prodotti sottoposti ad accisa, ad un unico speditore ed a un determinato periodo di tempo; il destinatario in questione, prima della spedizione dei prodotti da parte del depositario autorizzato, presenta allo stesso l'apposita autorizzazione (a ricevere i prodotti) rilasciata dall'ufficio preposto alle accise del suo Paese, garantendo il pagamento dell'accisa; copia di tale autorizzazione, con gli estremi della garanzia prestata, vistata dal predetto ufficio (ove la normativa di tale Paese lo preveda), deve essere allegata al documento di accompagnamento che scorta la merce.

In tale fase è assolutamente necessario verificare, mediante accesso alla banca dati SEED, la correttezza sia del codice di accisa comunicato dal cliente sia dall'attitudine di quel codice a ricevere il prodotto ordinato (ad esempio, i depositi fiscali solo vino non possono, evidentemente, ricevere prodotti intermedi o bevande spiritose).

Il depositario autorizzato speditore emette il DAA telematico e viene svolta la procedura EMCS.

#### **Caso del piccolo produttore**

Nel caso di cessione di vino con invio dello stesso in altro Paese UE da parte di piccolo produttore, viene emesso il Documento di accompagnamento previsto dal Regolamento CE 436/2009 (in pratica: DA<sub>1</sub>/IT), nei confronti di soggetto dotato di codice di accisa (depositario autorizzato o destinatario registrato).

**Risulta che l'autorità doganale di destinazione di alcuni Paesi UE (sono stati segnalati casi in Francia, Belgio, Finlandia, Germania e Spagna) non riconosce il documento cartaceo e pretende in ogni caso un e-AD.**

Si tratta di un comportamento contrario alla Direttiva 2008/118/CE.

In caso di persistenza di tale atteggiamento, per il piccolo produttore, diventa indispensabile appoggiare la spedizione ad un deposito fiscale nazionale.

In pratica:

- il produttore emette il documento previsto per la circolazione nazionale dalla cantina al deposito fiscale italiano
- il depositario autorizzato prende in carico il vino nella contabilità del deposito ed emette l'e-AD nei confronti del deposito fiscale o del destinatario registrato del Paese UE di destinazione.

Nel **caso di commercio intracomunitario di prodotti vinicoli sfusi** si riscontra una duplicazione di documenti di accompagnamento:

- secondo la Direttiva 2008/118/CE e il Regolamento CE 684/2009, lo speditore deve consegnare al trasportatore copia cartacea del DAA telematico o qualsiasi altro documento commerciale che indichi in modo chiaramente identificabile il codice ARC
- secondo il Regolamento CE 436/2009 (articolo 28, paragrafi 3 e 8): l'originale del documento di accompagnamento debitamente compilato e copia dello stesso sono convalidati prima del trasporto e in occasione di ogni trasporto:
  - a) mediante apposizione del visto dell'organismo competente dello Stato membro sul cui territorio inizia il trasporto
  - b) dallo speditore, mediante apposizione della marca prescritta o dell'impronta di una timbratrice riconosciuta dall'organismo competente di cui alla lettera a).

Se si utilizza un documento amministrativo di accompagnamento gli esemplari 1 e 2 sono convalidati prima del trasporto.

Nel **caso di cessione di vino con invio dello stesso in altro Paese UE da parte di supermercati, enoteche**, ecc., il medesimo si considera assoggettato ad accisa (sia pure con l'aliquota zero).

Deve essere presentata specifica richiesta di spedizione al competente ufficio delle Dogane. Viene svolta la seguente procedura:

- emissione del DAS
- tenuta di un registro di allibramento delle partite spedite, con estremi del documento
- cauzione pari al 100% dell'accisa gravante nel Paese di destinazione.

### **Circolazione della birra**

Per quanto concerne l'invio di birra in altro Paese UE, in regime sospensivo, vale quanto affermato in relazione al vino così come nel caso di accisa assoluta (emissione DAS).

### **Circolazione dei prodotti intermedi e delle bevande spiritose**

Vale quanto affermato in relazione alla birra.

### **Rimborso dell'accisa assoluta nel territorio dello Stato in relazione a prodotti inviati in altro Paese UE**

Nel caso in cui un'impresa italiana ponga in essere una cessione intracomunitaria di prodotti già assoggettati ad accisa, essa ha la possibilità di chiedere il rimborso dell'accisa assoluta.

L'articolo 14 del D.lgs. 504/1995 afferma che:

- “3. I prodotti assoggettati ad accisa immessi in consumo possono dar luogo a rimborso della stessa, su richiesta dell'operatore nell'esercizio della attività economica da lui svolta, quando sono trasferiti in un altro Stato membro o esportati. Il rimborso compete anche nel caso in cui vengano autorizzate miscele dalle quali si ottiene un prodotto per il quale e' dovuta l'accisa di ammontare inferiore a quella pagata sui singoli componenti. L'istanza di rimborso e' presentata, a pena di decadenza, entro due anni dalla data in cui sono state effettuate le operazioni.
4. Il rimborso può essere concesso anche mediante accredito dell'imposta da utilizzare per il pagamento dell'accisa. In caso di dichiarazioni infedeli, volte a ottenere il rimborso dell'imposta per importi superiori a quelli dovuti, si applicano le sanzioni previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento ed al pagamento dell'imposta.
5. Non si dà luogo al rimborso [...] di somme non superiori ad euro 10,32”.

Per il rimborso deve essere espletata la seguente procedura:

1. comunicazione all'ufficio dell'Agenzia delle Dogane territorialmente competente della cessione intracomunitaria e della volontà di richiedere il rimborso dell'accisa precedentemente assolta
2. prestazione della garanzia sull'accisa del Paese di destino
3. vidimazione (a cura dell'ufficio dell'Agenzia delle Dogane) e redazione del DAS
4. spedizione della merce
5. al ricevimento della copia 3 del DAS munito dell'attestazione di assunzione in carico del prodotto da parte del destinatario e della competente Autorità fiscale di tale Paese
6. predisposizione della richiesta di rimborso dell'accisa italiana (la richiesta di rimborso deve contenere la documentazione che comprovi l'avenuto pagamento dell'accisa in Italia) da inoltrare al competente ufficio dell'Agenzia delle Dogane.

In alternativa alla procedura sopra delineata, il produttore italiano, prima della spedizione, può richiedere al competente ufficio dell'Agenzia delle Dogane di reintrodurre i prodotti ad accisa assoluta nel deposito fiscale, con conseguente loro ritorno al regime sospensivo e rimborso dell'accisa assoluta (articoli da 15 a 17 del DM 210/1996).

Nel caso di **cessione intracomunitaria di prodotti contrassegnati**, occorre tenere presente che la restituzione dell'accisa su tali prodotti è subordinata

alla distruzione, alla presenza della Dogana, dei contrassegni applicati. In alternativa alla distruzione, la Dogana può consentire che i contrassegni vengano annullati secondo sistemi ritenuti idonei.

L'operatore può decidere di **rinunciare** a presentare **richiesta di rimborso dell'accisa**, nel qual caso la distruzione dei contrassegni potrebbe non essere effettuata. È possibile adottare la seguente procedura:

1. presentazione al competente ufficio doganale di formale ed esplicita rinuncia al rimborso dell'accisa
2. emissione di DAS nei confronti di soggetto estero dotato di idoneo codice di accisa
3. prestazione (anche in solido con il destinatario) della cauzione a garanzia del pagamento dell'accisa nel Paese comunitario di destinazione
4. invio di tempestiva comunicazione al competente ufficio doganale, dell'avvenuta emissione del DAS, con gli estremi della spedizione (destinazione, quantità, qualità, ecc.).

In questo senso sembra deporre la Circolare 16/D dell'Agenzia delle Dogane del 21 dicembre 2010, punto 6:

“Altro caso prospettato è quello di alcoli immessi in consumo in Italia, contrassegnati e destinati ad altro Stato membro con rinuncia al rimborso. Si pone in evidenza che la previsione dell'articolo 13, comma 6 (obbligo dell'e-AD nella circolazione intracomunitaria dei prodotti contrassegnati), come già a suo tempo illustrato con circolare 335/92, si riferisce alla diversa fattispecie del trasferimento in Italia dei prodotti contrassegnati negli altri Stati membri, e non già alla spedizione di prodotti immessi in consumo in territorio nazionale verso altri Stati membri, la quale avviene nel rispetto degli obblighi di cui all'articolo 12 del testo unico (DAS)”.

### 2.4.3 Circolazione nei rapporti con Paesi extra-UE

#### Circolazione del vino

Il depositario autorizzato speditore emette il DAA telematico secondo la procedura EMCS. In tale situazione il vino viene considerato un prodotto in sospensione di accisa.

Nel caso di **invio eseguito da parte di piccolo produttore**, possono venirsi a delineare quattro diverse situazioni:

#### 1. Dogana italiana di esportazione = dogana di uscita:

Viene svolta la seguente procedura:

- emissione del documento previsto per la circolazione nazionale (documento agricolo previsto dal Regolamento CE 436/2009 o documento generico previsto dal Mipaaf del 14 aprile 1999, integrato con i dati del DDT o DDT integrato con i dati del documento del Mipaaf)

- invio della dichiarazione di esportazione in formato elettronico alla dogana di esportazione
  - entrata in possesso della prova di avvenuta esportazione (mediante accesso al sito dell'Agenzia delle Dogane e interrogazione con **Movement Reference Number - MRN**).
- 2. Dogana italiana di esportazione diversa da dogana italiana di uscita:** come caso precedente
- 3. Dogana di esportazione italiana = Dogana di uscita di altro Paese UE**  
Viene svolta la seguente procedura:
- emissione del documento agricolo previsto dal Regolamento CE 436/2009 (in pratica, DA/IT)
  - per il resto vale quanto indicato nel caso 1).

Nei Paesi UE che pretendono il DAA elettronico, il produttore deve appoggiare la spedizione a deposito fiscale.

**4. Dogana di esportazione di altro Paese UE = Dogana di uscita di altro Paese UE**

Si tratta di una soluzione vivamente sconsigliabile in quanto:

- è contraria alla normativa doganale comunitaria (come affermato dall'articolo 161, paragrafo 5, del Regolamento CEE 2913 / 1992 e dalla Circolare 18/D dell'Agenzia delle Dogane del 29 dicembre 2010)
- è pericolosa per l'operatore italiano a causa dell'estrema difficoltà/ impossibilità ad entrare in possesso della prova di avvenuta esportazione.

Nel caso di **cessione di vino con invio dello stesso in Paese extra-UE da parte di supermercati, enoteche, ecc.**, trattandosi di prodotti assoggettati ad accisa (ad accisa assoluta, sia pure con aliquota zero) occorre distinguere tra due situazioni:

- se i prodotti escono dal territorio comunitario da dogana italiana, possono essere emessi i documenti previsti per la circolazione nazionale
- se i prodotti escono dal territorio comunitario da dogana di altro Paese UE, occorre emettere il DAS.

**Circolazione della birra**

Nel caso di invio di birra in Paese extra-UE, in regime sospensivo, il depositario autorizzato speditore emette il DAA telematico; viene svolta la procedura EMCS.

Nel caso di cessione di birra, ad accisa assoluta, con invio della stessa in Paese extra-UE da parte di supermercati, enoteche, ecc., occorre distinguere tra due situazioni:

- se i prodotti escono dal territorio comunitario da dogana italiana: possono essere emessi i documenti previsti per la circolazione nazionale
- se i prodotti escono dal territorio comunitario da dogana di altro Paese UE, occorre emettere il DAS.

**Circolazione dei prodotti intermedi e delle bevande spiritose**

Vale quanto affermato in relazione alla birra.

### **Rimborso dell'accisa assolta nel territorio dello Stato in relazione a prodotti inviati in Paese extra-UE**

Vale una procedura analoga a quella delineata in relazione ai prodotti inviati in altro Paese UE.

Riguardo ai prodotti contrassegnati si segnala che l'operatore può chiedere la verifica del prodotto, a sue spese, da parte della dogana, nel luogo in cui sono detenuti i prodotti prima della spedizione; la dogana suggella le partite e vidima i documenti di accompagnamento in vista della loro presentazione alla competente dogana di esportazione per le ulteriori incombenze.

L'impresa italiana presenta al competente ufficio dell'Agenzia delle Dogane la richiesta di rimborso dell'accisa, allegando la documentazione comprovante l'effettiva uscita dei beni dal territorio dello Stato.

## **2.5 Nozioni base in tema di disciplina delle cessioni all'esportazione e delle cessioni intracomunitarie**

L'IVA, in linea generale, non viene applicata sulle cessioni di beni inviati all'estero: i beni escono dal territorio nazionale liberi dall'IVA e saranno colpiti dalle imposte sugli scambi (IVA o altre imposte) nel Paese di arrivo.

L'impresa che cede beni inviati all'estero, al fine di non applicare l'IVA, deve espletare **specifiche procedure** operative. Dette procedure si diversificano (soprattutto) in funzione del **luogo di invio dei beni**.

Se i beni vengono inviati in **Paesi extra-UE**: occorre espletare la **procedura della cessione all'esportazione** dei beni; detta procedura:

- sotto il profilo doganale, è disciplinata:
  - dal Regolamento CEE 2913/1992 - Istituzione del Codice Doganale Comunitario (CDC) e successive modifiche
  - dal Regolamento CEE 2454/1993 - Disposizioni di attuazione del Regolamento CEE 2913/1992 del Consiglio che istituisce il Codice Doganale Comunitario (DACC) e successive modifiche
  - dal Regolamento CE 450/2008 che istituisce il Codice doganale aggiornato (al momento non ancora in vigore in quanto mancano le disposizioni di attuazione)
  - in via residuale, ove i regolamenti comunitari non si pronunciano, dal Dpr 43/1973 (TULD - Testo Unico delle Disposizioni Legislative in materia Doganale)
- sotto il profilo IVA, è disciplinata dall'articolo 8 del Dpr 633/1972.

Se i beni vengono inviati in **altri Paesi UE**: occorre espletare la **procedura della cessione intracomunitaria** dei beni; detta procedura è disciplinata dall'articolo 41 del DL 331/1993, convertito dalla legge 427/1993.

## Cessioni all'esportazione

In base all'**articolo 8, primo comma del Dpr 633/1972** costituiscono cessioni all'esportazione non imponibili:

- a) le cessioni, anche tramite commissionari, eseguite mediante trasporto o spedizione di beni fuori del territorio della Comunità economica europea, **a cura o a nome dei cedenti** o dei commissionari, anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi
- b) le cessioni con trasporto o spedizione fuori del territorio della Comunità economica europea entro novanta giorni dalla consegna, **a cura del cessionario non residente o per suo conto**.

In relazione all'operazione in argomento si segnalano i seguenti aspetti specifici:

<b>Contratto sottostante</b>	vendita
<b>Fattura immediata</b>	la fattura deve essere emessa in forma immediata (all'atto dell'effettuazione dell'operazione) al fine di consentire il compimento dell'operazione doganale
<b>Prezzo in moneta estera - fattura in lingua estera</b>	consentito (articolo 21, comma 3 del Dpr 633/1972)
<b>Norma di inapplicabilità dell'imposta</b>	"Operazione non imponibile articolo 8, comma 1, lettera a del Dpr 633/1972"
<b>Fattura e imposta di bollo</b>	le fatture di esportazione sono esonerate dall'imposta di bollo (articolo 15 della Tabella allegata al Dpr 642/1972)
<b>Acconto prezzo</b>	deve essere fatturato (Risoluzione 525446 del 18 aprile 1975 e Risoluzione 125/E del 7 settembre 1998 del Ministero delle Finanze) con la stessa norma di non imponibilità della cessione
<b>Trasporto o spedizione dei beni fuori dal territorio UE</b>	".. a cura o a nome dei cedenti anche per incarico dei propri cessionari.."
<b>Tempo di permanenza dei beni in Italia dopo passaggio di proprietà</b>	non previsto; per cautela, tempo tecnico necessario per organizzare il trasporto
<b>Dogana di esportazione</b>	l'operazione doganale deve essere eseguita presso una dogana italiana (articolo 161, paragrafo 5, del Regolamento CEE 2913/1992 e Circolare 18/D dell'Agenzia delle Dogane del 29 dicembre 2010)

<b>Prova dell'esportazione</b>	occorre accedere al sito dell'Agenzia delle Dogane, verificare l'uscita della merce dal territorio UE, mediante MRN (Movement Reference Number), stampare l'esito di uscita e tenerlo agli atti; in caso di esito negativo occorre procurarsi prove alternative (Articolo 796 quinquies bis - Disposizioni di attuazione al Codice Doganale Comunitario - Regolamento CEE 2454/1993)
<b>Note di variazione in aumento e in diminuzione</b>	le prime sono obbligatorie, le seconde sono facoltative; in caso di loro emissione, necessità di chiedere la revisione dell'accertamento doganale.

### Cessione intracomunitaria

L'articolo 41 del DL 331/1993, comma 1 afferma che costituiscono cessioni intracomunitarie non imponibili:

- le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro, dal cedente o dall'acquirente, o da terzi per loro conto, nei confronti di cessionari soggetti di imposta; riguardo alle cessioni dei prodotti soggetti ad accisa viene precisato che le stesse sono non imponibili se il trasporto o spedizione degli stessi sono eseguiti in conformità degli articoli 6 e 8 del presente decreto
- le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni diversi da quelli soggetti ad accisa.

Il comma 2 del medesimo articolo individua alcune operazioni che sono assimilate alle cessioni di cui al comma 1, lettera a); tra di esse, alla lettera c), è previsto l'invio di beni nel territorio di altro Stato membro, mediante trasporto o spedizione a cura del soggetto passivo nel territorio dello Stato, o da terzi per suo conto, in base ad un titolo diverso da quelli indicati nel successivo comma 3 di beni ivi esistenti. Si tratta, come meglio si potrà apprezzare nel seguito, dello spostamento di beni da se stessi a se stessi, in base a contratti di consignment stock (verso Paesi nei quali è previsto l'obbligo di identificazione ai fini IVA da parte del trasferente) o per magazzino.

La Circolare del Ministero delle Finanze 13 del 23 febbraio 1994 afferma che:

“Si evidenzia che le cessioni intracomunitarie di beni soggetti ad accisa (oli minerali, alcole, bevande alcoliche e tabacchi lavorati) sono non imponibili se il loro trasporto o spedizione sono eseguiti nel rispetto delle modalità previste, ai fini dell'applicazione delle accise, dagli artt. 6 ed 8 del DL 331 del 1993. In tale ipotesi l'IVA viene corrisposta unitamente alle accise presso i competenti Uffici dello Stato membro di destinazione”.

Nel caso di cui all'articolo 41 comma 2 lettera c) (“trasferimento di stock da se stessi a se stessi”), in base a quanto previsto:

- dall'articolo 76 della Direttiva 2006/112/CE e successive modifiche
- dall'articolo 43, comma 4 del DL 331/1993

la fattura deve essere emessa in base al prezzo di acquisto o di costo dei beni trasferiti (e cioè non in base al prezzo di listino).

### Verifica presso la banca dati VIES

In conseguenza di quanto previsto dall'articolo 27 del DL 78/2010, per gli operatori italiani, è venuta a mancare la sicura coincidenza tra il possesso della partita IVA (o meglio del numero identificativo IVA) e la sua iscrizione nell'ambito della Banca dati VIES (VAT Information Exchange System) Intrastat. Prima di porre in essere operazioni intracomunitarie il produttore italiano deve quindi verificare l'iscrizione del proprio numero identificativo IVA nella predetta banca dati, accedendo al sito dell'Agenzia delle Entrate:



<http://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/vies/vies.htm>

Nel caso in cui il produttore italiano non risultasse ancora incluso nell'archivio VIES o fosse stato dal medesimo depennato, egli deve manifestare la volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie mediante apposita istanza (il cui schema è riportato in allegato I alla Circolare 39/E del 1° agosto 2011), da presentare ad un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate, riportando i dati relativi ai volumi presunti degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie. L'operazione di cessione intracomunitaria potrà essere posta in essere solo a partire dal trentunesimo giorno successivo alla presentazione dell'istanza. L'istanza può essere presentata direttamente, a mezzo del servizio postale mediante raccomandata o tramite posta elettronica certificata (PEC). Alle istanze presentate a mezzo posta (raccomandata e PEC non sottoscritta digitalmente) per manifestare la volontà di effettuare operazioni intracomunitarie deve essere allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identificazione del dichiarante, la cui mancanza rende irricevibile l'istanza.

In relazione all'operazione di cessione intracomunitaria si segnalano i seguenti aspetti specifici:

<b>Contratto sottostante</b>	vendita
<b>Controllo registrazione del proprio numero identificativo IVA</b>	banca dati VIES - Intrastat
<b>Controllo esistenza e correttezza del codice identificativo IVA comunicato dal cliente</b>	banca dati VIES - Intrastat
<b>Prezzo in moneta estera - fattura in lingua estera</b>	consentito (articolo 21, comma 3 del Dpr 633/1972)

<b>Norma di inapplicabilità dell'imposta</b>	"operazione non imponibile, articolo 41, comma 1, lettera a), del DL 331/1993"
<b>Fattura e imposta di bollo</b>	le fatture relative alle cessioni intracomunitarie sono esonerate dall'imposta di bollo (articolo 66, comma 5 del DL 331/1993)
<b>Acconto prezzo</b>	deve essere fatturato (Risoluzione 525446 del 18 aprile 1975 e Risoluzione 125/E del 7 settembre 1998 del Ministero delle Finanze) con la stessa norma di non imponibilità della cessione
<b>Trasporto o spedizione dei beni all'estero</b>	attuati "... dal cedente o dall'acquirente, o da terzi per loro conto..."
<b>Tempo di permanenza dei beni in Italia dopo passaggio di proprietà</b>	non previsto; per cautela, tempo tecnico necessario per organizzare il trasporto (Sentenza Corte Giustizia UE sentenza 18 novembre 2010, causa C-184/09, punto 33)
<b>Prova dell'avvenuto arrivo dei beni al cliente estero</b>	deve essere dimostrato che i beni sono giunti a destino mediante CMR recante timbro e firma del destinatario o altro mezzo di prova (Risoluzioni 345/E del 28 novembre 2007 e 477/E del 15 dicembre 2008 dell'Agenzia delle Entrate)
<b>Note di variazione in aumento e in diminuzione</b>	le prime sono obbligatorie, le seconde sono facoltative; in caso di loro emissione, necessità di provvedere a rettificare gli elenchi Intrastat.

### **Adempimenti Intrastat**

Per approfondimenti in merito agli adempimenti Intrastat si veda il capitolo 3 "Le operazioni commerciali con l'estero" della guida ABC dell'import export" della medesima collana "Unione europea: istruzioni per l'uso".

### **Operazioni nei confronti di clienti di Paesi Black List**

A partire dal 1° luglio 2010, in base a quanto previsto dal DL 40/2010, convertito dalla legge 73/2010, devono essere comunicate all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, le vendite poste in essere nei confronti di operatori economici localizzati in Paesi Black List.

Si tratta dei Paesi di cui ai **decreti del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001**. È sufficiente che la controparte contrattuale dell'operatore economico italiano abbia sede, residenza o domicilio (in pratica, sia localizzata) in uno dei **Paesi indicati dai due decreti citati**.

Tale vendite possono concretizzarsi nelle seguenti operazioni:

- vendite interne all'Italia (ad esempio: vendita di merce a posizione IVA italiana di impresa Svizzera)
- cessioni all'esportazione (nei confronti di clienti operatori economici di Paesi Black List)
- cessioni intracomunitarie (ad esempio: vendita di merce a operatori economici localizzati in Lussemburgo o nel Principato di Monaco o nell'Isola di Man; vendita a operatore economico di Paese Black List con invio della merce in altro Paese UE e fatturazione nei confronti della posizione IVA comunitaria di tale operatore economico).

Il testo dei due decreti sopracitati, con l'elenco dei relativi Paesi, è disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate:



<http://www.agenziaentrate.gov.it>

(selezionare Cosa devi fare/Comunicare Dati/Comunicazioni da parte di soggetti Iva per operazioni con Paesi Black list/Modello e istruzioni)

### **Comunicazione operazioni di importo non inferiore a 3.000 euro**

Con riferimento alle operazioni di vendita poste in essere a partire:

- dal 1° gennaio 2010 e sino al 31 dicembre 2010, se di importo unitario non inferiore a 25.000 euro, **con obbligo di emissione fattura**
- dal 1° gennaio 2011, se di importo unitario non inferiore a 3.000 euro, **se con obbligo di emissione fattura**
- dal 1° luglio 2011, se di importo unitario non inferiore a 3.600, **se senza obbligo di emissione fattura.**

È obbligatorio presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la comunicazione annuale delle operazioni effettuate.

La comunicazione relativa al 2010 deve essere presentata entro il 31 dicembre 2011 (salvo proroghe), mentre quella relativa al 2011 entro il 30 aprile 2012 e così via per i periodi d’imposta successivi.

Sono escluse da tale comunicazione le cessioni:

- all’esportazione dirette di cui all’articolo 8, comma 1, lettere a e b del Dpr 633/1972
- intracomunitarie dirette (articolo 41, comma 1, lettera a, del DL 331/1993)
- di beni già incluse nella comunicazione Black List
- di beni effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, qualora il pagamento dei corrispettivi avvenga mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, comma 6, Dpr 605/1973.

Devono invece essere segnalate le seguenti operazioni (se di importo superiore alla soglia di 3.000 o di 3.600 euro) ossia le cessioni:

- in triangolazione con invio dei beni all’estero (operazione di cessione da parte del primo cedente)
- a turisti extra-UE di cui all’articolo 38-quater, del Dpr 633/1972
- a turisti di altro Paese UE, salvo che vengano pagate con carte di credito, di debito o prepagate (si veda quanto sopra riportato).



### 3. Documenti, certificati e rapporti di prova richiesti per il commercio internazionale

I documenti che scortano i prodotti alcolici variano a seconda della denominazione del prodotto e delle disposizioni indicate dai Paesi importatori.

In alcuni Stati, come ad esempio la Norvegia, è richiesta una licenza per esportare vini o bevande alcoliche nel Paese. Per gli Stati Uniti invece è necessario seguire un iter particolare che prevede la registrazione dell'etichetta (si veda paragrafo 1.3.3) e altre modalità indicate successivamente.

Di seguito vengono riportate le indicazioni specifiche e le tipologie di certificati che possono essere richiesti per l'esportazione.

#### 3.1 Documento di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli

L'UE con il **Regolamento CE 436/2009** precisa quali documenti accompagnano i prodotti vitivinicoli trasportati all'interno di uno Stato membro, o esportati verso Paesi terzi, o ancora scambiati tra Paesi membri.

La legislazione comunitaria prescrive per il trasporto dei prodotti vitivinicoli un **documento di accompagnamento** compilato da una persona fisica o giuridica che se ne assuma la responsabilità, oppure da associazioni di questi soggetti, comprendendo gli intermediari.

Sono previsti diversi casi a seconda che il prodotto sia soggetto o meno alle formalità di circolazione, o che il trasporto avvenga all'interno di uno Stato membro o tra Stati membri. Esistono **deroghe** applicabili: ad esempio, nel caso di trasporto di prodotti confezionati in contenitori di volume nominale inferiore o uguale a 5 litri, se la quantità totale non supera i 100 litri, oppure se i vini o i succhi d'uva in recipienti dal volume inferiore a 60 litri sono destinati a rappresentanze diplomatiche, sedi consolari, oppure sono oggetto di traslochi privati non commercializzati oppure vengono caricati a bordo di navi, aerei e treni per il consumo in viaggio. Altre eccezioni sono il trasporto per uso familiare di quantitativi di vino inferiori a 30 litri, o quello destinato alla sperimentazione, come pure la movimentazione di campioni commerciali o destinati a un servizio o a laboratori ufficiali di analisi.

Il **documento di accompagnamento** (Regolamento CE 436/ 2009 Allegato VI) può essere usato per **un solo trasporto** e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- speditore
- numero di riferimento
- destinatario
- autorità competenti del luogo di spedizione o di partenza, obbligatorio solo nel caso di scambio con un altro Stato membro e per l'esportazione
- trasportatore, con informazioni sul mezzo di trasporto con il numero di immatricolazione
- data [o anche ora] di inizio del trasporto
- luogo di consegna
- designazione del prodotto con descrizione dei colli e nel caso di prodotti sfusi alcuni parametri analitici, ad esempio nel caso del vino il titolo alcolometrico effettivo
- quantità
- indicazioni supplementari previste dal singolo Stato membro
- attestato di DOP o IGP.

Nel caso dell'esportazione verso Paesi terzi, il documento di accompagnamento deve essere presentato in originale e in copia all'ufficio doganale competente dello Stato membro a sostegno della dichiarazione di esportazione. In Italia su entrambi i fogli viene apposta la dicitura 'ESPORTATO' dal medesimo ufficio, con un timbro di conferma. Il documento di accompagnamento, con la dicitura e il timbro, viene riconsegnato, sia in originale sia in copia, all'esportatore.

È importante sottolineare che il documento di accompagnamento ha validità anche di attestato di denominazione di origine protetta (DOP o DOC, DOCG) o di indicazione geografica protetta (IGP o IGT) se lo speditore è produttore del vino oggetto della spedizione e se non acquista o vende prodotti vitivinicoli ottenuti in altre zone diverse da quelle di origine dei vini da lui prodotti. Altrimenti è l'organismo competente che, in base ai documenti relativi ai trasporti precedenti, attesta la DOP o l'IGP.

### **3.2 Certificati per l'export**

L'esportazione di prodotti agroalimentari in Paesi extra-UE richiede spesso ulteriore documentazione, con richieste differenti a seconda del singolo Paese. Di seguito vengono presi in esame i diversi certificati, fornendo indicazioni su dove ottenerli.

#### **3.2.1 Attestato di libera vendita**

L'attestato di libera vendita (**Free Sale Declaration**) è talvolta richiesto da alcuni Paesi extracomunitari, in particolare per prodotti alimentari, cosmetici e elettromedicali, e attesta che la merce esportata dalla ditta italiana ha libera circolazione in Italia ed eventualmente anche nei Paesi dell'Unione europea ed extra-UE.

La merce indicata deve essere conforme alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza e il richiedente deve essere consapevole del fatto che l'attestato non sostituisce l'eventuale certificazione ministeriale prevista dalla legislazione vigente per determinate tipologie di merci.

I dati riportati sull'attestato si riferiscono al singolo prodotto in quanto vengono riportati denominazione di vendita, marchio e tutti i dati identificativi, nonché il Paese estero a cui è destinata l'esportazione.

L'attestato di libera vendita viene rilasciato dalla Camere di commercio competente per territorio (generalmente dallo sportello documenti estero), a fronte della presentazione di un'apposita domanda, corredata da documentazione di supporto come l'elenco dei principali clienti comunitari ed extracomunitari e la copia delle fatture di vendita e di esportazione degli ultimi mesi dei prodotti per i quali si chiede l'attestato.

### 3.2.2 Certificato EUR1

L'EUR1 è un documento che attesta l'origine preferenziale comunitaria di merci destinate ad uno dei Paesi extra-UE che godono di accordi preferenziali daziari con l'Unione europea come ad esempio Svizzera, Islanda, Norvegia, Turchia, Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, ecc.

Viene rilasciato dalla Dogana e permette al cliente di non pagare dazi all'importazione o di pagarli in misura ridotta. Può essere sostituito da una semplice dichiarazione su fattura per spedizioni di importo inferiore a 6.000 euro o per importi superiori da parte di una ditta che abbia lo status di AEO (Operatore Economico Autorizzato, si veda anche capitolo 3 della guida **ABC dell'import-export**).

Per informazioni sugli accordi daziari per ogni Paese consultare il sito dell'Unione europea:



[http://ec.europa.eu/taxation\\_customs/customs/customs\\_duties/rules\\_origin/preferential/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/preferential/index_en.htm)

### 3.2.3 Certificato di origine

Il certificato di origine (**Certificate of Origin**) è un documento doganale che attesta l'origine non preferenziale della merce e che accompagna i prodotti esportati in via definitiva; riporta l'origine del prodotto e, nonostante la sovrapposizione con la terminologia europea (DOP) o nazionale (DOC e DOCG) che riportano il termine "origine", deve essere comunque emesso qualora venga richiesto dal Paese importatore.

Non ha riferimento alla qualità del prodotto o alla procedura di riconoscimento della menzione dell'area geografica.

### **Osservazione sulle diciture (esempio del Purity Certificate)**

Occorre prestare attenzione ai nomi dei documenti che vengono richiesti dai singoli Paesi e che non devono essere modificati. È il caso del Purity Certificate, che non risulta codificato (Comunicazione ICE - sede Pechino e sede Shanghai) e che non sostituisce ad esempio il certificato di origine, che è invece rilasciato dagli enti preposti con le modalità indicate.

L'autorità pubblica preposta per il rilascio è la Camera di commercio della provincia in cui il richiedente ha la sede legale o l'unità locale, oppure della provincia in cui si trova la merce, secondo quanto indicato dal Ministero per lo Sviluppo Economico – Disposizioni per rilascio dei Certificati comunitari d'origine da parte delle Camere di commercio (allegato alla nota 75361 del 6 agosto 2009). Il certificato viene rilasciato su appositi formulari, sulla base delle dichiarazioni rese dal richiedente, corredate da prove documentali diverse a seconda dell'origine dichiarata (UE o extra-UE).

La base normativa in materia di origine non preferenziale è costituita dal **Regolamento CEE 2913/1992** [codice doganale comunitario] e dalle relative disposizioni di attuazione contenute nel **Regolamento CEE 2454/1993**.

In alcuni casi il certificato di origine può essere sostituito dal certificato EUR1 (si veda paragrafo 3.2.2.), che attesta l'origine preferenziale comunitaria al fine dell'applicazione di un trattamento tariffario preferenziale.

### **3.2.4 Certificato fitosanitario e certificato sanitario**

Il certificato fitosanitario (**Phytosanitary Certificate**) è rilasciato dal servizio fitosanitario della regione in cui ha sede l'azienda e per ottenerlo occorre rivolgersi all'Assessorato regionale dell'Agricoltura. Viene richiesto per prodotti di origine agricola in modo da evitare il propagarsi da uno stato all'altro di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali. Occorre precisare per quale tipologia di bevanda viene richiesto, la denominazione commerciale e l'elenco degli ingredienti.

Esiste anche un attestato relativo alla sanità degli alimenti. Le ASL con il Servizio Igiene Alimenti Nutrizione (SIAN) possono rilasciare un **certificato sanitario** per l'esportazione dei prodotti alimentari secondo la procedura di richiesta consultabile on line sul sito dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza dell'azienda interessata.

### **Certificato igienico (Federazione russa)**

Documenti specifici possono inoltre essere richiesti dalle autorità dei singoli Paesi. Per esempio, il governo russo richiede un **certificato igienico** che viene rilasciato dall'Ente Federale per la tutela dei diritti dei consumatori e del benessere umano che ha sede presso il Ministero della Salute Pubblica della Federazione Russa a Mosca, e può essere emesso anche dai suoi uffici periferici. Occorre presentare un'idonea documentazione per l'ottenimento di questo certificato.

### Formalità (Stati Uniti)

L'esportazione di bevande alcoliche negli Stati Uniti deve seguire una procedura particolare che prevede un accertamento dei requisiti prima dell'immissione sul mercato statunitense. La valutazione viene effettuata dall'U.S. Department of Treasury's Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau (TTB). Innanzitutto è necessario che l'importatore, per ottenere la licenza (Basic Permit) abbia una sede con personale negli Stati Uniti, altrimenti è sufficiente operare con un importatore statunitense che già svolge questa attività. Per le bevande alcoliche occorre verificare se occorre far approvare dal TTB l'etichetta (**COLA o Certificate of Label Approval**), registrazione quasi sempre obbligatoria. In questo modo viene accertato se il prodotto è presentato in modo conforme alla legislazione federale.

In alcuni casi è inoltre prevista **una valutazione preventiva, detta Pre-COLA**, che comprende quattro tipologie di controlli possibili: la formulazione, la lettera di pre-importazione, gli accertamenti analitici di laboratorio e la verifica del contenuto in solfiti. Nel caso dei distillati può quindi essere richiesto di fornire informazioni sul tipo di prodotto agricolo utilizzato nel processo di fabbricazione. In pratica in questo modo si esaminano, anche mediante accertamenti analitici di laboratorio se necessario, i seguenti aspetti:

- la **correttezza della classificazione fiscale**
- il **processo produttivo** in modo che segua le disposizioni previste a livello federale, e pertanto che non siano usate sostanze vietate, che gli ingredienti soggetti a limitazioni siano utilizzati seguendo le restrizioni previste e che sia segnalata la presenza di solfiti oltre il valore di 10 mg/l.

Per il **vino** nel caso dell'Unione europea esiste un accordo di riconoscimento dell'uso corretto delle pratiche enologiche per le bevande alcoliche di origine viticola con una gradazione alcolica compresa tra 0.5% vol. e 22% vol., e non occorre in questo caso che il TTB accerti il processo di produzione, ragione per cui non è necessario per questo tipo di merce espletare la pratica del Pre-COLA. Anche il Vermouth di origine italiana è esentato da questo tipo di controllo e, in particolare, rispetto al medesimo prodotto con altra origine, non è necessaria l'analisi di laboratorio. Differente è la situazione delle **bevande spiritose**, dove se sono aggiunti coloranti, sostanze aromatizzanti o altri additivi è obbligatorio comunicare la formulazione per gli accertamenti di conformità alla legge federale. Nel caso delle bevande a base di malto, come la **birra**, sono specificate le tipologie soggette a controlli precedenti il COLA, tra cui si possono citare le birre alcol free. Per conoscere in modo specifico le procedure da ottemperare si può accedere al sito:



<http://www.ttb.gov>

dove viene fornito un link al seguente sito di consultazione in lingua italiana:

 <http://www.vinalty.com/areaEspositori/mercatoUsa/>

Il modulo per la richiesta della registrazione dell'etichetta [COLA] è il TTB F 5100.31, che si può visionare al seguente indirizzo, dove vengono fornite le istruzioni per la compilazione anche on line:

 <http://www.ttb.gov/forms/f510031.pdf>

Per conoscere le modalità di valutazione delle bevande alcoliche, è opportuno consultare, sempre sul sito del TTB, il documento Industry Circular N°:2007-4.

### 3.3 Rapporti di prova analitici

Insieme alla documentazione doganale, a volte vengono richiesti all'atto dell'esportazione anche dei rapporti di prova analitici, spesso indicati come certificati di analisi.

Le determinazioni possono variare da un Paese ad un altro, a seconda della legislazione vigente nello Stato. Esistono però alcuni presupposti importanti che l'Italia ha adottato nella fase di commercializzazione, infatti i laboratori di analisi devono essere in possesso di autorizzazione ministeriale, rilasciata se sono presenti i presupposti stabiliti.

#### 3.3.1 Requisiti dei laboratori di analisi

Per poter emettere rapporti di prova validi per l'esportazione il laboratorio deve essere **autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali**. L'autorizzazione al laboratorio a rilasciare certificati di analisi per prodotti vitivinicoli destinati all'esportazione è a sua volta subordinata al possesso dell'accreditamento rilasciato da parte di Accredia.

#### Che cosa è l'accreditamento?

"Attestazione da parte di un organismo nazionale di accreditamento che certifica che un determinato organismo di valutazione della conformità soddisfa i criteri stabiliti da norme armonizzate e, ove appropriato, ogni altro requisito supplementare, compresi quelli definiti nei rilevanti programmi settoriali, per svolgere una specifica attività di valutazione della conformità". Questa è la definizione indicata nel **Regolamento CE 765/2008**.

L'ente italiano di accreditamento si chiama Accredia, che nasce dall'unione di SINAL e SINCERT, e a cui successivamente ha aderito SIT, e viene

riconosciuto dallo Stato italiano dal 22 dicembre 2009. In tal modo l'Italia ha ottemperato a quanto prescritto dal Regolamento CE 765/2008 che prevede per ogni Paese UE un unico ente di accreditamento.

Nel caso dei laboratori di prova, Accredia valuta e verifica attraverso ispezioni e controlli la conformità alla norma UNI EN CEI ISO 17025, e, per le prove accreditate, garantisce la competenza, l'affidabilità e la conformità.



Un laboratorio accreditato pertanto ha un sistema qualità che gli consente di operare in modo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e in particolare le prove, cioè le analisi, accreditate sono riconosciute come valide a livello internazionale. Ciò è possibile in quanto esiste un reciproco riconoscimento dell'azione degli enti di accreditamento dei diversi Stati, che agiscono secondo procedure e verifiche comuni.

È possibile consultare sul sito di Accredia l'elenco aggiornato dei laboratori accreditati e le singole prove oggetto dell'accREDITAMENTO:



<http://www.accredia.it>

Il **Mipaaf** emette per ciascun laboratorio un **decreto autorizzativo** della durata di tre anni, rinnovabile alla scadenza, e la cui validità è subordinata alla sussistenza dei requisiti di accreditamento per prove in ambito enologico. Il Ministero riconosce la competenza del laboratorio per le prove riportate nell'elenco del decreto, analisi che devono essere tutte accreditate da Accredia.

### Formalità (Giappone)

Nell'operare la scelta del laboratorio di analisi a cui rivolgersi, in alcuni casi è necessario controllare altri requisiti. Ad esempio in **Giappone** è previsto che i prodotti alimentari importati per la prima volta possano essere accompagnati da rapporti di prova con analisi effettuate da laboratori autorizzati e che attestino la conformità della merce. A tale scopo il governo nipponico ha emesso un **elenco di laboratori riconosciuti** riportati sul sito del Ministero della Salute, del Lavoro e del Welfare giapponese:



<http://www.mhlw.go.jp/topics/yunyu/5/dl/a6.pdf>

Nella pubblicazione "Esportare alimenti in Giappone: enti e norme di riferimento" a cura dell'Istituto Superiore di Sanità del Ministero della Salute italiano sono contenute molte indicazioni utili:



[http://www.iss.it/binary/publ/cont/O927web\\_4.pdf](http://www.iss.it/binary/publ/cont/O927web_4.pdf)

### 3.3.2 Analisi per l'esportazione

Come sottolineato in precedenza, le determinazioni da effettuare sui prodotti non sono uguali per ciascun Paese, anche per le differenti tipologie e denominazioni presenti. Non è quindi possibile fornire un elenco di analisi valido per l'esportazione ma è necessario informarsi preventivamente circa i parametri da valutare. A titolo di esempio, per vendere il vino in **Cina** viene richiesto di determinare, oltre ad altri parametri, la quantità di metanolo, acido citrico, acido benzoico e acido sorbico, nonché il contenuto in alcuni elementi, come rame e ferro: il governo cinese ha fissato dei limiti massimi che non devono essere superati per ottenere l'autorizzazione all'esportazione. Nel 1986 l'**Italia**, a seguito delle note vicende dello "scandalo del metanolo", proprio per salvaguardare la produzione vinicola nazionale, aveva introdotto l'obbligo per i vini esportati di verificare la quantità di metanolo presente. Tale prescrizione non è più in vigore.

Quando si effettuano analisi per l'esportazione in generale occorre prestare attenzione ad alcuni aspetti e precisamente è necessario verificare:

- come vengono indicati i valori riscontrati sul rapporto di prova
- i metodi di analisi adottati
- le tolleranze accettate.

Infatti può essere richiesta una particolare **modalità di espressione** del risultato, in quanto legata a consuetudini locali o alla legislazione vigente nel Paese terzo, come accade ad esempio per il contenuto in zuccheri totali residui, espressi o come zuccheri riduttori, o come zucchero invertito o come somma dei singoli zuccheri.

Da considerare il **metodo di analisi** utilizzato, in quanto spesso discrepanze o non conformità nei risultati sono dovute a tecniche analitiche differenti. Il titolo alcolometrico nell'UE viene di solito determinato in modo ufficiale mediante distillazione del campione e successivo controllo sul distillato della densità, da trasformare, mediante apposite tabelle di conversione, in grado alcolico: in altri Paesi extra-UE la verifica avviene secondo il metodo in uso che prevede la tecnica gascromatografica.

Nel caso della birra, poi, la determinazione del contenuto in alcol prevede differenti metodi di misurazione basati sul volume o sul peso, con comprensibili differenze di

espressione dei risultati e quindi dei valori, o ancora si può utilizzare il peso specifico o il grado Plato, rendendo difficoltoso il confronto tra i dati: in questo caso occorre prevedere di adottare un metodo di analisi specifico e adatto alla richiesta.

Altro aspetto da considerare è la **tolleranza legale**, cioè quanto può differire il risultato analitico da quanto dichiarato: in Italia ad esempio nel caso del titolo alcolometrico effettivo nel vino è accettata una differenza di  $\pm 0,5\%$  vol., mentre nelle bevande spiritose questa tolleranza è fissata in  $\pm 0,3\%$  vol. Questo significa che se un vino presenta in etichetta un valore di  $12,50\%$  vol., il dato riportato è confermato qualora si riscontri, in fase di controllo analitico, un valore compreso tra  $12,00\%$  vol. e  $13,00\%$  vol. Inoltre a questo proposito è opportuno ricordare che non è possibile esprimere un valore assoluto esente da errori e che ogni analisi presenta un'incertezza di misura dovuta alla prova stessa.

#### **Che cosa è l'incertezza di misura?**

Ogni misura di grandezza che viene effettuata è soggetta ad un errore, più o meno grande a seconda del modo con cui viene eseguita, in quanto dipende dalla tipologia di ciò che stiamo misurando, dalle condizioni ambientali, dal tipo di strumento con cui si opera e da altri fattori. Nel caso dei metodi analitici bisogna conoscere con quale precisione la misura è effettuata e quindi occorre conoscere e quantificare l'ampiezza entro cui il dato può oscillare. Occorre tener presente infatti che non è possibile riscontrare un valore assoluto, ma il dato ottenuto è una stima del parametro misurato. L'intervallo attorno al risultato riscontrato viene detto incertezza di misura. Viene calcolato secondo procedure statistiche e consente di valutare la dispersione del dato. Sul rapporto di prova si riporta il risultato accompagnato dall'incertezza di misura, ad esempio nella verifica del grado alcolico di un vino eseguita secondo il metodo OIV possiamo indicare:

$12,14\% \text{ vol.} \pm 0,19\% \text{ vol.}$

e questo significa che il dato analitico riscontrato è  $12,14\%$  vol. e che la misura è compresa tra  $11,95\%$  vol. e  $12,33\%$  vol.



## 4. Vendita di bevande alcoliche a clienti esteri: aspetti fiscali

### 4.1 Vendita in Italia (vendita presso la cantina) a privati consumatori esteri

#### 4.1.1 Vendita a consumatori di altro Paese UE

Nel caso di vendita di bevande alcoliche in Italia a consumatori privati di altro Paese UE, l'impresa italiana cedente deve applicare l'IVA italiana.

Dette cessioni sono sottoposte alle regole previste per le cessioni interne al territorio dello Stato.

Ai fini delle **accise**, l'articolo 11 del D.lgs. 504/1995 prevede che per i prodotti soggetti ad accisa, acquistati da privati di altro Stato membro, per proprio uso e da loro trasportati nello Stato membro di loro residenza, nel quale verranno immessi in consumo, l'accisa è dovuta nello Stato membro in cui i prodotti vengono acquistati.

**Si considerano acquistati per uso proprio** i prodotti comperati e trasportati da privati entro i seguenti quantitativi:

- bevande spiritose: 10 litri
- prodotti alcolici intermedi: 20 litri
- vino: 90 litri di cui 60 litri, al massimo, di vino spumante
- birra: 110 litri

I suddetti quantitativi valgono per singolo consumatore (singolo viaggiatore).

I prodotti acquistati e trasportati in quantità superiore ai limiti sopra indicati si considerano acquistati per fini commerciali e per gli stessi devono essere osservate le regole previste per la cessione a imprese (appoggio della spedizione a codice di accisa del Paese di destino, con assolvimento dell'accisa in tale Paese).

Le stesse regole da ultimo citate valgono nel caso in cui i prodotti siano spediti direttamente o indirettamente dal venditore o per suo conto.

Ove vengano superati i limiti sopra indicati, si presume che l'operazione venga attuata a fini commerciali e trovano conseguentemente applicazione le regole di circolazione previste nei punti successivi.

Riguardo agli **obblighi di certificazione**, valgono le seguenti regole:

- se la cessione è posta in essere da produttori agricoli in regime speciale (articolo 34, comma 1 del Dpr 633/1972):
  - esonero da scontrino fiscale (articolo 2, lettera c del Dpr 696/1996)
  - annotazione nel registro dei corrispettivi.

- se la cessione è posta in essere da altro soggetto:
  - obbligo di emissione dello scontrino fiscale
  - annotazione nel registro dei corrispettivi.

Sotto il profilo dei **documenti di accompagnamento** si segnala che:

- l'articolo 25 del Regolamento CE 436/2009, riguardo ai prodotti contenuti in recipienti di volume nominale inferiore o pari a 60 litri, fatte salve le disposizioni della Direttiva 2008/118/CE, prevede che **non siano richiesti documenti di accompagnamento** per scortare:
  - il trasporto di prodotti contenuti in recipienti di volume nominale inferiore o pari a 5 litri, etichettati e muniti di un dispositivo di chiusura a perdere, se il quantitativo totale trasportato non supera i 5 litri per il mosto di uve concentrato, rettificato o non rettificato e i 100 litri per tutti gli altri prodotti
  - il trasporto, effettuato da privati, di vini e di mosti, di uve parzialmente fermentati, destinati al consumo familiare del destinatario, se il quantitativo trasportato non eccede i 30 litri.
- l'articolo 30, comma 2, lettera h del D.lgs. 504/1995 esclude dall'obbligo di emissione del DAS i prodotti alcolici acquistati da privati in un altro Paese comunitario e dagli stessi trasportati nei limiti stabiliti dall'articolo 11, comma 2, sopra citato; è da ritenere che l'esclusione valga anche nel caso inverso.

#### 4.1.2 Vendita a consumatori di Paese extra-UE

Nel caso di vendita a privato consumatore di Paese extra-UE, ai fini delle **accise**, tenuto conto della complessità della procedura che conduce alla restituzione dell'accisa, il prodotto viene normalmente ceduto ad accisa italiana assolta, senza espletare la suddetta procedura di rimborso.

Ai fini dell'**IVA**, l'articolo 38-quater del Dpr 633/1972 afferma che le cessioni di beni a soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità europea per un complessivo importo, comprensivo dell'IVA, superiore a euro 154,94, destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale della Comunità medesima, possono essere effettuate, a discrezione del cedente, secondo due distinte modalità:

- senza pagamento dell'imposta
- con pagamento dell'imposta ma con diritto a rimborso della stessa.

La **cessione senza pagamento dell'imposta** si applica a condizione che sia emessa fattura a norma dell'articolo 21 del Dpr 633/1972 e che i beni siano trasportati fuori della Comunità entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

L'esemplare della fattura consegnato al cessionario deve essere restituito al cedente entro il quarto mese successivo all'effettuazione dell'operazione, recante anche l'indicazione

degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente (da apporre prima di ottenere il visto doganale), vistato dall'ufficio doganale di uscita dalla Comunità.

In tal caso il venditore deve:

- indicare sulla fattura, quale titolo di inapplicabilità dell'IVA, la dicitura "Operazione non imponibile articolo 38-quater, Dpr 633/1972"
- annotare la fattura nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi in maniera distinta dalle altre operazioni (articolo 24, primo comma, Dpr 633/1972)
- ottenere, entro il quarto mese successivo alla vendita, l'esemplare della fattura vistato dalla dogana di uscita (dogana dell'ultimo Stato UE da cui il turista parte per fare rientro nel Paese di domicilio o di residenza).

In caso di mancata restituzione, il cedente deve procedere alla regolarizzazione dell'operazione a norma dell'articolo 26, primo comma, del Dpr 633/1972, entro un mese dalla scadenza del suddetto termine.

I beni devono sempre essere esibiti all'ufficio doganale e, in caso di affidamento dei bagagli (in cui sono stati introdotti detti beni) al vettore aereo; il turista deve comunque recarsi in dogana prima delle operazioni di check-in.

Per **le cessioni con pagamento dell'imposta**, il cessionario ha diritto al rimborso dell'imposta pagata per rivalsa a condizione che:

- i beni siano trasportati fuori della Comunità entro il terzo mese successivo a quello della cessione
- restituisca al cedente l'esemplare della fattura vistata dall'ufficio doganale entro il quarto mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

In tal caso il venditore:

- all'atto della cessione emette fattura con IVA e incassa l'importo totale fatturato
- nel momento in cui ottiene in restituzione la fattura vistata dalla dogana di uscita (entro 4 mesi dalla cessione) provvede a rimborsare al turista estero (a mezzo accredito bancario o con altri mezzi di pagamento) l'importo dell'IVA.

Il cedente ha diritto di recuperare l'imposta mediante annotazione della corrispondente variazione in meno nel registro di cui all'articolo 25 del Dpr 633/1972 (registro degli acquisti).

Riguardo ai **documenti di accompagnamento**, per entrambe le modalità operative, occorre distinguere tra due situazioni:

- se i prodotti escono dal territorio comunitario da dogana italiana, possono essere emessi i documenti previsti per la circolazione nazionale
- se i prodotti escono dal territorio comunitario da dogana di altro Paese UE, riguardo al vino occorre emettere il documento di accompagnamento di cui al Regolamento CE 436/2009 (in pratica: DA/IT), per gli altri prodotti occorre emettere il DAS.

## 4.2 Vendita di vino e altre bevande alcoliche a soggetto passivo di altro Paese UE con invio degli stessi all'estero

### 4.2.1 Vendita di vino da parte di piccoli produttori

Il piccolo produttore italiano che cede il vino a soggetto passivo d'imposta di altro Paese UE, non essendo titolare di codice di accisa, deve scortare il trasporto mediante il documento di accompagnamento previsto dal Regolamento CE 436/2009 (in pratica, documento DA/IT).

Detto documento deve essere emesso nei confronti di **uno dei seguenti soggetti**:

- deposito fiscale autorizzato
- destinatario registrato (munito di codice di accisa)
- destinatario registrato che intende ricevere solo occasionalmente prodotti soggetti ad accisa (autorizzato per un unico movimento e per una quantità prestabilita di prodotti provenienti da un unico soggetto speditore), il quale ha provveduto a garantire o a pagare l'accisa nel suo Paese e ha inviato l'apposita autorizzazione al cedente italiano.

I soggetti esteri sopra indicati sono gli unici abilitati ad espletare gli adempimenti accisa previsti dalla normativa del Paese di destinazione. E quindi sono gli unici possibili destinatari fiscali della spedizione. Ai fini dell'operazione in commento il vino ceduto deve essere considerato in regime sospensivo ai fini dell'accisa.

Riguardo agli **obblighi di comunicazione**, l'articolo 8, comma 2 del decreto del Ministero delle Finanze 153/2001 prevede che: "I piccoli produttori di vino di cui all'articolo 37, comma 1, del testo unico assolvono all'obbligo di informare l'UTF competente per territorio delle operazioni intracomunitarie effettuate presentando, entro il quinto giorno successivo al termine di ciascun mese in cui sono state espletate le suddette operazioni una distinta delle medesime".

#### Esempio 1

Un piccolo produttore italiano di vino cede 1.000 bottiglie ad un commerciante di vino tedesco **dotato di deposito fiscale** e le invia in **Germania**.

In Germania l'accisa sul vino tranquillo viene applicata con l'aliquota zero. Ciò nonostante è necessario espletare la procedura accise.

Il piccolo produttore italiano:

1. controlla il numero identificativo IVA ed il codice d'accisa, comunicati dal soggetto estero, tenendo agli atti la stampa dell'esito del controllo
2. invia il vino al deposito fiscale del cliente tedesco con la scorta del documento di accompagnamento di cui al Regolamento CE 436/2009 (in pratica DA/IT), indicando il codice di accisa del cliente tedesco
3. emette fattura di vendita sul cliente tedesco non imponibile ai sensi dell'articolo 41, comma 1, lettera a), DL 331/1993
4. presenta il Modello Intra 1-bis cessioni, alle scadenze previste
5. presenta alla Dogana competente nei suoi confronti la distinta mensile delle cessioni intracomunitarie effettuate
6. si procura la prova che il prodotto è fisicamente giunto a destino (ad esempio: CMR "lettera di vettura camionistica" con timbro e firma del cliente) e la tiene agli atti
7. aggiorna il registro di carico e scarico di cui all'articolo 36 e seguenti del Regolamento CE 436/2009.

Nel caso in cui l'operatore tedesco non accettasse di ricevere il prodotto senza il DAA elettronico, il piccolo produttore dovrebbe appoggiare la spedizione a deposito fiscale italiano operante per conto terzi.

### Esempio 2

Un piccolo produttore italiano di vino cede 1.000 bottiglie di vino a soggetto passivo IVA del **Regno Unito** (ad esempio: un ristorante, un'enoteca, ecc.) e le invia in tale Paese.

Il Regno Unito riconosce lo status di piccolo produttore ed applica l'accisa. L'operatore del Regno Unito, prima della spedizione della merce, presenta all'Autorità fiscale del suo Paese competente per le accise la richiesta di operare quale **destinatario registrato occasionale** (articolo 19, paragrafo 3, Direttiva 2008/118/CE) e garantisce il pagamento dell'accisa.

L'Autorità fiscale del Regno Unito, rilascia all'operatore l'autorizzazione contenente il riferimento alla garanzia prestata e gli attribuisce un codice di accisa.

L'operatore economico invia al piccolo produttore italiano copia di detta autorizzazione.

Il piccolo produttore italiano:

1. controlla il numero identificativo IVA e il codice di accisa comunicati dal cliente estero, tenendo agli atti la stampa dell'esito del controllo
2. invia il vino al cliente, con la scorta del documento di accompagnamento di cui al Regolamento CE 436/2009 (in pratica, DA/IT) e dell'autorizzazione trasmessa dal destinatario (trattenendosene copia)
3. emette fattura di vendita sul cliente del Regno Unito non imponibile ai sensi dell'articolo 41, comma 1, lettera a), DL 331/1993
4. presenta il Modello Intra 1-bis cessioni, alle scadenze previste

5. presenta alla Dogana competente nei suoi confronti la distinta mensile delle cessioni intracomunitarie effettuate
6. si procura la prova che il prodotto è fisicamente giunto a destino (ad esempio: CMR con timbro e firma del cliente) e la tiene agli atti
7. aggiorna il registro di carico e scarico di cui all'articolo 36 e seguenti del Regolamento CE 436/2009.

Nel caso di invio di vino a operatore non registrato di Paese che applica accisa zero, è da ritenere che torni applicabile la stessa procedura sopra esaminata; l'operatore estero potrebbe recarsi presso la propria Autorità fiscale, farsi rilasciare l'attestazione (senza garanzia dell'accisa a destino, in quanto non dovuta) e inviarla al fornitore italiano, il quale provvede poi a utilizzarla per scortare la merce.

#### 4.2.2 Vendita di vino da parte di produttori dotati di deposito fiscale

Il depositario autorizzato italiano che cede il vino a soggetto passivo d'imposta di altro Paese UE deve emettere il DAA telematico.

Detto documento deve essere emesso nei confronti di uno dei seguenti soggetti:

- deposito fiscale autorizzato
- destinatario registrato (munito di codice di accisa)
- destinatario registrato che intende ricevere solo occasionalmente prodotti soggetti ad accisa (autorizzato per un unico movimento e per una quantità prestabilita di prodotti provenienti da un unico soggetto speditore), il quale ha provveduto a garantire o a pagare l'accisa nel suo Paese e ha inviato l'apposita autorizzazione al cedente italiano.

I soggetti esteri sopra indicati sono gli unici abilitati ad espletare gli adempimenti accisa previsti dalla normativa del Paese di destinazione e, quindi, sono gli unici possibili destinatari fiscali della spedizione.

Ai fini dell'operazione il vino ceduto deve essere considerato in regime sospensivo dell'accisa.

### **Esempio**

Un produttore italiano, titolare di deposito fiscale, cede 1.000 bottiglie di vino spumante ad un commerciante di vino tedesco dotato di deposito fiscale e le invia in **Germania**.

La procedura si svolge come segue:

1. il produttore italiano controlla il numero identificativo IVA ed il codice d'accisa, comunicati dal soggetto estero e stampa l'esito dei controlli eseguiti tenendoli agli atti
2. il depositario autorizzato invia al sistema informatizzato delle dogane la bozza del DAA telematico [e-AD]
3. il sistema informatizzato convalida la bozza dell'e-AD e attribuisce l'ARC
4. il depositario autorizzato fornisce al trasportatore copia stampata dell'e-AD o altro documento commerciale dal quale risulti in modo chiaramente identificabile l'ARC
5. nel caso di invio della merce in Paese che applica l'accisa in misura diversa da zero (come, ad esempio, avviene in Germania per il vino spumante), il produttore italiano contabilizza l'ammontare della cauzione relativa alla singola spedizione (pari al 100% dell'ammontare dell'accisa gravante sulla merce nel Paese di destinazione) e tiene in evidenza la quota di cauzione complessivamente impegnata per le spedizioni non ancora appurate
6. il produttore italiano emette fattura non imponibile ai sensi dell' articolo 41, comma 1, lettera a, DL 331/1993 nei confronti dell'acquirente tedesco
7. il produttore italiano presenta il Modello Intra 1-bis cessioni
8. il produttore italiano, per cautela, si procura la prova che il prodotto è fisicamente giunto a destino [ad esempio: CMR con timbro e firma del cliente] e la tiene agli atti; è da considerare che la procedura EMCS, da sola, dovrebbe essere in grado di soddisfare anche le esigenze di prova dell'Agenzia delle Entrate; sul punto si auspica un intervento chiarificatore da parte di quest'ultima Agenzia
9. il produttore italiano riceve il messaggio elettronico di avvenuta presa in consegna dei beni da parte del destinatario tedesco e svincola la cauzione.

### **4.2.3 Vendita di altre bevande alcoliche**

Per quanto riguarda la vendita di **birra, prodotti intermedi e bevande spiritose** da parte di produttore dotato di deposito fiscale, vale quanto affermato in relazione alla cessione di vino.

Nel caso di cessione di vino e/o di altre bevande alcoliche, ad accisa assolta, con invio delle stesse in altro Paese UE da parte di supermercati, enoteche, ecc, deve essere presentata specifica richiesta di spedizione al competente Ufficio delle Dogane.

Viene svolta la seguente procedura:

- emissione del DAS
- tenuta di un registro di allibramento delle partite spedite, con estremi del documento
- cauzione pari al 100% dell'accisa gravante nel Paese di destinazione.

Ai fini dell'IVA vale la consueta procedura di cessione intracomunitaria di beni.

### **4.3 Vendita di vino e altre bevande alcoliche a cliente di Paese extra-UE con invio degli stessi all'estero**

#### **4.3.1. Vendita di vino da parte di piccoli produttori**

Si tratta della vendita di vino a soggetto extra-UE (operatore economico o consumatore finale) con dichiarazione di esportazione eseguita a nome del piccolo produttore italiano.

Nel caso delle **cessioni all'esportazione**, occorre osservare i seguenti adempimenti:

1. il piccolo produttore italiano cedente emette fattura di vendita nei confronti del cliente estero, senza applicazione dell'IVA, indicando in fattura la dicitura: "Operazione non imponibile, articolo 8, primo comma, lettera a), del Dpr 633/1972"
2. il piccolo produttore italiano annota la fattura di vendita nel registro IVA delle fatture emesse
3. il piccolo produttore italiano cedente:
  - se il vino è destinato a uscire dal territorio UE da dogana italiana, emette i documenti previsti per la circolazione nazionale (documento di accompagnamento di cui al Regolamento CE 436/2009 oppure DDT integrato o documento generico previsti dal decreto dirigenziale Mipaaf del 14 aprile 1999)
  - se il vino è destinato a uscire dal territorio UE da dogana di altro Paese UE, emette il documento di accompagnamento previsto dal Regolamento CE 436/2009 (in pratica: DA/IT)
4. i beni vengono dichiarati alla dogana italiana di esportazione, sulla base del valore risultante dalla fattura di vendita, mediante invio telematico della dichiarazione di esportazione e con indicazione della dogana di (probabile) uscita; le informazioni contenute nella dichiarazione vengono caricate in modo automatico nel sistema informativo AIDA (Automazione Integrata Dogane Accise)
5. la merce viene presentata alla Dogana di esportazione (salvo il caso di procedura domiciliata)
6. la Dogana di esportazione rilascia, in forma cartacea, il modello DAE sicurezza - Documento Accompagnamento Esportazione Sicurezza, recante indicato MRN - Movement Reference Number
7. l'ufficio doganale di esportazione invia messaggio elettronico all'Ufficio doganale di (probabile) uscita
8. il trasportatore si avvia verso l'ufficio doganale di uscita
9. il trasportatore presenta il modello DAE sicurezza all'ufficio doganale di uscita
10. l'ufficio doganale di uscita inserisce il MRN nel sistema informativo (in pratica, mediante lettura automatica del codice a barre indicato sul DAE sicurezza) e invia il "risultato di uscita" all'ufficio doganale di esportazione

11. l'ufficio doganale di uscita comunica il messaggio IVSTO agli utenti Servizio Telematico Doganale (in pratica, allo spedizioniere doganale che ha eseguito l'operazione)
12. il piccolo produttore comprova l'avvenuta esportazione mediante interrogazione on-line del sistema informativo delle dogane: "e-customs" - (AES), con stampa e tenuta agli atti dell'esito dell'eseguito controllo.

#### 4.3.2 Vendita di vino da parte di produttori dotati di deposito fiscale

Si tratta della vendita di vino a soggetto extra-UE (operatore economico o consumatore finale) con dichiarazione di esportazione presentata a nome del produttore italiano.

Nel caso delle **cessioni all'esportazione**, occorre osservare i seguenti adempimenti:

1. il produttore italiano cedente emette fattura di vendita nei confronti del cliente estero, senza applicazione dell'IVA, indicando in fattura la dicitura: "Operazione non imponibile, articolo 8, primo comma, lettera a), del Dpr 633/1972"
2. il produttore italiano annota la fattura di vendita nel registro IVA delle fatture emesse
3. il produttore italiano invia all'ufficio doganale di esportazione, in via telematica, normalmente a mezzo spedizioniere doganale, la dichiarazione di esportazione, con indicazione della dogana di (probabile) uscita; le informazioni contenute nella dichiarazione vengono caricate in modo automatico nel sistema informativo AIDA (Automazione Integrata Dogane Accise)
4. il produttore italiano - depositario autorizzato invia al sistema informatizzato delle dogane la bozza del DAA telematico (e-AD)
5. il sistema informatizzato convalida la bozza dell'e-AD e attribuisce l'ARC
6. il produttore italiano - depositario autorizzato fornisce al trasportatore copia stampata dell'e-AD o altro documento commerciale dal quale risulti in modo chiaramente identificabile l'ARC;
7. il trasportatore parte per la dogana di esportazione
8. la dogana di esportazione dopo aver accettato la dichiarazione doganale di esportazione ed effettuata la prescritta analisi dei rischi rilascia, in forma cartacea, il DAE sicurezza (documento di accompagnamento esportazione sicurezza), comprensivo del riferimento ARC
9. il trasportatore si avvia alla dogana di uscita
10. il trasportatore presenta il modello DAE sicurezza all'ufficio doganale di uscita
11. la dogana di uscita notifica alla dogana di esportazione l'effettiva uscita delle merci dall'UE. La dogana di esportazione notifica all'intestatario dell'e-AD la "nota di esportazione" con i dati di uscita. Con questa notifica il regime sospensivo delle accise si conclude e di conseguenza vengono riaccreditate le garanzie prestate
12. l'Ufficio doganale di uscita comunica il messaggio IVSTO agli utenti Servizio Telematico Doganale (in pratica, allo spedizioniere doganale che ha eseguito l'operazione)
13. il produttore italiano esportatore comprova l'avvenuta esportazione mediante interrogazione on line del sistema informativo delle dogane: "e-customs" - (AES), con stampa e tenuta agli atti dell'esito dell'eseguito controllo.

### 4.3.3 Vendita di altre bevande alcoliche

Per quanto riguarda la vendita di **birra, prodotti intermedi e bevande spiritose** da parte di produttori dotati di deposito fiscale, vale quanto affermato in relazione alla cessione di vino.

Per quanto riguarda la vendita di vino e/o di altre bevande alcoliche da parte di **supermercati, enoteche**, ecc, ai fini delle accise, con trasporto delle stesse (a cura del cessionario consumatore finale) in Paese extra-UE, trattandosi di prodotti assoggettati ad accisa (ad accisa assolta) occorre distinguere tra due situazioni:

- i prodotti escono dal territorio comunitario da dogana italiana: possono essere emessi i documenti previsti per la circolazione nazionale
- i prodotti escono dal territorio comunitario da dogana di altro Paese UE: occorre emettere il DAS.

Ai fini dell'IVA vale la consueta procedura di **cessione all'esportazione**.

### 4.4 Vendita di vino e di altre bevande alcoliche a distanza

Si tratta della vendita a consumatori finali (o a soggetti ai medesimi assimilati) in base ai cataloghi, per corrispondenza e simili.

Tale tipo di vendita si realizza quando il consumatore finale aderisce ad un'offerta del venditore (per lettera o tramite catalogo) ed effettua un ordine utilizzando, in genere, un modulo prestampato contenente la descrizione della merce, i quantitativi, il prezzo unitario, l'importo complessivo ed altre indicazioni obbligatorie per legge, come, ad esempio, il diritto di recesso. Rientra in tale ambito anche il **commercio elettronico indiretto** (vendita tramite internet). Si tratta di una delle forme speciali di vendita al minuto di cui all'articolo 18 del D.lgs. 114/1998, tale tipo di vendita è altresì disciplinata dagli articoli da 50 a 68 del D.lgs. 206/2005 ("codice del consumo", il quale, peraltro, non è ancora entrato in vigore mancando le disposizioni applicative).

L'articolo 11-quater del DL 35/2005, convertito con la legge di conversione 80/2005, riguardo alle vendite a distanza in ambito comunitario, nel comma 1, afferma che: "la locuzione 'le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni' .... deve intendersi riferita alle cessioni di beni con trasporto a destinazione da parte del cedente, a nulla rilevando le modalità di effettuazione dell'ordine di acquisto".

La **Direttiva 2006/112/CE** disciplina la vendita a distanza nell'**articolo 33 e 34**, distinguendo tra due diverse situazioni:

- cessioni di beni non soggetti ad accisa: sino ad una determinata soglia annuale di cessioni del tipo in argomento nel Paese considerato (100.000 euro il suo controvalore in moneta nazionale), si applica l'IVA del Paese del cedente, salvo

opzione per applicazione dell'IVA del Paese dell'acquirente; oltre tale soglia, obbligo di applicare l'IVA del Paese dell'acquirente

- cessioni di beni soggetti ad accisa: non sono previste soglie, occorre applicare l'IVA del Paese dell'acquirente.

In base alla normativa IVA italiana le vendite per corrispondenza effettuate nei confronti di privati consumatori, in linea generale, sono esonerate:

- dall'obbligo di emissione della fattura, salvo che la stessa sia richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione (articolo 22, comma 1, del Dpr 633/1972)
- dall'obbligo di emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale (articolo 2, comma 1, lettera oo, Dpr 696/1996).

Sul piano pratico, tuttavia, tenuto conto che:

- per le cessioni all'esportazione è necessario esibire in dogana la fattura di vendita
- per le cessioni nei confronti di consumatori finali di altro Paese UE, occorre applicare l'IVA del Paese estero di destinazione della merce
- per entrambe le operazioni occorre gestire gli eventuali resi di merce (ascrivibili, in particolare, alla "clausola di ripensamento")

è da consigliare l'emissione della fattura, qualunque sia il luogo di localizzazione del cliente.

#### **4.4.1 Vendite a distanza nei confronti di clienti di altri Paesi UE**

Nel caso di vendite a distanza all'interno dell'UE, relativamente ai prodotti soggetti ad accisa (ad esempio: vino e altre bevande alcoliche), l'obbligo di applicazione dell'IVA del Paese di destino sorge qualunque sia l'importo della cessione eseguita, mentre relativamente ai prodotti diversi da quelli soggetti ad accisa, l'obbligo di applicare l'IVA del Paese di localizzazione del consumatore finale acquirente sorge al superamento di determinate soglie.

Sul piano operativo è opportuno distinguere tra due diverse situazioni:

- vendita a distanza di prodotti in regime sospensivo
- vendita a distanza di prodotti assoggettati ad accisa.

## Vendita a distanza di prodotti in regime sospensivo

Si tratta della vendita a distanza dei seguenti prodotti:

- vino detenuto da piccolo produttore
- vino e altre bevande alcoliche detenuti in deposito fiscale.

Nel caso di vendita di tali prodotti a consumatori finali di altro Paese UE, con trasferimento degli stessi all'estero in regime sospensivo, i medesimi devono essere spediti ad un soggetto di altro Paese UE dotato di codice d'accisa (operante per conto terzi) e cioè:

- a un depositario autorizzato
- o a un destinatario registrato.

Tale soggetto provvede a ricevere i prodotti e ad immetterli in consumo (ai fini delle accise) nel Paese di destino. Ai fini dell'IVA l'impresa italiana deve identificarsi nel Paese di destino (direttamente o, laddove consentito, a mezzo di rappresentante IVA).

La **procedura da seguire** può essere così delineata:

1. individuare nel Paese UE di destinazione un deposito fiscale accise (o un destinatario registrato ai fini accise) al quale trasferire i prodotti
2. farsi comunicare il numero di codice d'accisa e verificarne l'esistenza presso l'ufficio delle Dogane (soluzione consigliata) o mediante il sito dell'Agenzia delle Dogane (banca dati SEED), stampare l'esito del controllo e tenerlo agli atti
3. aprire una posizione IVA nel Paese UE di destinazione, direttamente o (laddove consentito) a mezzo di rappresentante fiscale
4. verificare a mezzo internet nella banca dati VIES l'esistenza del numero identificativo IVA ricevuto in attribuzione nel Paese estero, stampando l'esito dell'avenuto controllo e tenendolo agli atti
5. trasferire il vino dal deposito fiscale italiano (o dalla cantina del piccolo produttore) al deposito fiscale/ destinatario registrato del Paese di destinazione, mediante emissione:
  - nel caso di speditore piccolo produttore di vino: del documento di accompagnamento di cui al Regolamento CE 436/2009 (in pratica: DA/IT)
  - nel caso di speditore depositario autorizzato: DAA telematico (e-AD)
6. emettere fattura, per trasferimento di stock, dalla partita IVA italiana al numero identificativo IVA del Paese di destinazione, indicando in fattura la dicitura: "Operazione non imponibile, articolo 41, comma 2, lettera c, del DL 331/1993"
7. annotare la fattura emessa sul registro fatture emesse
8. presentare i Modelli Intra 1 e Intra 1 - bis, per segnalare l'avenuto spostamento dei prodotti verso il Paese di destinazione
9. i prodotti giungono al deposito fiscale del Paese di destinazione o al destinatario registrato. Il depositario autorizzato cura il calcolo e la liquidazione dell'accisa del suo Paese; una procedura similare viene osservata dal destinatario registrato. L'accisa è esigibile all'atto del ricevimento dei prodotti e deve essere pagata entro il termine previsto dalla normativa del Paese di arrivo

10. il gestore della posizione IVA estera espleta la procedura acquisti intracomunitari
11. l'impresa italiana emette fattura in capo al consumatore finale, mediante la posizione IVA aperta nel Paese di destinazione, con applicazione dell'IVA di tale Paese; tale fattura viene emessa con una specifica serie di numerazione; un esemplare della stessa viene tenuto dall'impresa italiana, per essere annotato in contabilità generale; un esemplare viene inviato al gestore della posizione IVA estera; un terzo esemplare viene inviato al cliente consumatore finale; l'accisa esigibile o assolta concorre a formare la base imponibile ai fini dell'IVA (del Paese estero) della cessione al consumatore finale
12. il gestore della posizione IVA estera annota nel registro fatture emesse la fattura a carico del cliente consumatore finale
13. il gestore della posizione IVA estera espleta gli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa IVA locale (liquidazione periodica dell'IVA, dichiarazione IVA, ecc.)
14. l'impresa italiana, di concerto con il gestore della posizione IVA del Paese estero, cura il versamento dell'IVA a debito.

### Esempio

Vendita di vino a consumatore finale del Regno Unito, con spedizione della merce alla condizione "DDP" – abitazione del cliente finale.

Riferendo i dati ad una bottiglia di vino da 0,750 litri e facendo una stima dei costi di trasporto/gestione accisa e IVA estera, si hanno i seguenti risultati:

Descrizione	Dolcetto	Barbaresco
Prezzo di vendita alla cantina (IVA esclusa)	3,50	15,00
Spese di trasporto e di gestione delle posizioni fiscali a destino (obblighi accise e contabilità IVA)	1,50	1,50
Accisa sul vino tranquillo nel Regno Unito: 241,23 GBP / ettolitro; in base al cambio del 12 agosto 2011, 1 euro = 0,87635, si ha: [241,23 / 0,87635 GBP = 275,27 euro / ettolitro 275,27 / (100; 0,750) = 2,06 euro / bottiglia	2,06	2,06
Base imponibile IVA del Regno Unito	7,06	18,56
IVA Regno Unito 20%	1,41	3,71
Totale	8,47	22,27

## Vendita a distanza di prodotti ad accisa assoluta

L'articolo 36 ("vendite a distanza") della **Direttiva 2008/118/CE** afferma che:

1. "I prodotti sottoposti ad accisa già immessi in consumo in uno Stato membro che sono acquistati da una persona, diversa da un depositario autorizzato o un destinatario registrato, stabilita in un altro Stato membro che non esercita un'attività economica indipendente e sono spediti o trasportati in un altro Stato membro direttamente o indirettamente dal venditore o per suo conto sono sottoposti ad accisa nello Stato membro di destinazione. Ai fini del presente articolo, per "Stato membro di destinazione" si intende lo Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto.
2. Nel caso di cui al paragrafo 1, l'accisa diventa esigibile nello Stato membro di destinazione al momento della consegna dei prodotti sottoposti ad accisa. Le condizioni di esigibilità e l'aliquota dell'accisa che deve essere applicata sono quelle in vigore alla data dell'esigibilità. L'accisa è corrisposta secondo la procedura stabilita dallo Stato membro di destinazione.
3. Il debitore dell'accisa esigibile nello Stato membro di destinazione è il venditore. Lo Stato membro di destinazione può tuttavia prevedere che il debitore sia un rappresentante fiscale, stabilito nello Stato membro di destinazione e riconosciuto dalle autorità competenti di tale Stato membro o, nei casi in cui il venditore non ha osservato la disposizione di cui al paragrafo 4, lettera a), il destinatario dei prodotti sottoposti ad accisa.
4. Il venditore o il rappresentante fiscale si conformano alle seguenti prescrizioni:
  - a) prima della spedizione dei prodotti sottoposti ad accisa, essere registrato e fornire una garanzia per il pagamento dell'accisa presso l'ufficio competente appositamente designato e alle condizioni stabilite dallo Stato membro di destinazione;
  - b) pagare l'accisa presso l'ufficio di cui alla lettera a) dopo l'arrivo dei prodotti sottoposti ad accisa;
  - c) tenere una contabilità delle forniture di prodotti.Gli Stati membri interessati possono, alle condizioni da essi definite, semplificare tali prescrizioni sulla base di accordi bilaterali.
5. Nel caso di cui al paragrafo 1, l'accisa applicata nel primo Stato membro è oggetto di rimborso o sgravio, su richiesta del venditore, se quest'ultimo o il suo rappresentante fiscale hanno seguito le procedure di cui al paragrafo 4.
6. Gli Stati membri possono determinare modalità particolari di applicazione dei paragrafi da 1 a 5 per i prodotti sottoposti ad accisa che formano oggetto di una normativa nazionale specifica di distribuzione".

In pratica, in tale ambito:

- ai fini delle **accise**, il venditore italiano deve appoggiare la spedizione su un codice di accisa del Paese del consumatore: debitore dell'imposta nel Paese di arrivo è il venditore stesso; lo Stato membro di destinazione può prevedere che il debitore dell'imposta sia un rappresentante fiscale stabilito in tale Paese
- ai fini **IVA**, il venditore italiano deve identificarsi nel Paese del consumatore finale (direttamente o, laddove consentito, a mezzo di rappresentante fiscale) e applicare l'IVA di tale Paese.

La **procedura** da seguire può essere così delineata:

1. individuare la soluzione adottata dal Paese di destinazione riguardo al debitore dell'accisa: obbligo di registrazione da parte del venditore italiano o nomina di rappresentante fiscale stabilito nel Paese di arrivo
2. verificare l'esistenza del codice di accisa ricevuto in attribuzione diretta o a mezzo di rappresentante fiscale, presso l'ufficio delle Dogane (soluzione consigliata) o mediante il sito dell'Agenzia delle Dogane (banca dati SEED), stampare l'esito del controllo e tenerlo agli atti
3. aprire una posizione IVA nel Paese UE di destinazione, direttamente o (laddove consentito) a mezzo di rappresentante fiscale
4. verificare a mezzo internet nella banca dati VIES l'esistenza del numero identificativo IVA ricevuto in attribuzione nel Paese estero, stampando l'esito dell'avenuto controllo e tenendolo agli atti
5. trasferire i prodotti nel Paese di destinazione, mediante emissione:
  - nel caso di un piccolo produttore di vino, del documento di accompagnamento di cui al Regolamento CE 436/2009 (in pratica: DA/IT)
  - nel caso di altro speditore, modello DAS
6. emettere fattura, per trasferimento di stock, dalla partita IVA italiana al numero identificativo IVA del Paese di destinazione, indicando in fattura la dicitura: "Operazione non imponibile, articolo 41, comma 2, lettera c), del DL 331/1993"
7. annotare la fattura emessa sul registro fatture emesse
8. presentare i Modelli Intra 1 e Intra 1-bis, per segnalare l'avenuto spostamento dei prodotti verso il Paese di destinazione
9. i prodotti giungono nel Paese di destinazione; l'impresa italiana o il rappresentante fiscale cura il calcolo e la liquidazione dell'accisa di tale Paese; l'accisa è esigibile all'atto dell'arrivo dei prodotti e deve essere pagata entro il termine previsto dalla normativa del Paese di arrivo
10. il gestore della posizione IVA estera espleta la procedura acquisti intracomunitari
11. l'impresa italiana emette fattura in capo al consumatore finale, mediante la posizione IVA aperta nel Paese di destinazione, con applicazione dell'IVA di tale Paese; tale fattura viene emessa con una specifica serie di numerazione; un esemplare della stessa viene tenuto dall'impresa italiana, per essere annotato in contabilità generale; un esemplare viene inviato al gestore della posizione IVA estera; un terzo esemplare viene inviato al cliente consumatore finale; l'accisa esigibile o assolta concorre a formare la base imponibile ai fini dell'IVA della cessione al consumatore finale
12. il gestore della posizione IVA estera annota nel registro fatture emesse la fattura emessa a carico del cliente consumatore finale
13. il gestore della posizione IVA estera espleta gli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa IVA locale (liquidazione periodica dell'IVA, dichiarazione IVA, ecc)
14. l'impresa italiana, di concerto con il gestore della posizione IVA del Paese estero, cura il versamento dell'IVA a debito.

Riguardo all'eventuale richiesta di rimborso dell'accisa subita in Italia sui prodotti contrassegnati o alla decisione di rinunciare alla richiesta di rimborso della stessa, si rinvia a quanto affermato nel paragrafo 2.4.2. relativo alla circolazione dei prodotti in ambito comunitario.

#### 4.4.2 Vendite a distanza nei confronti di clienti di Paesi extra-UE

Nel caso di vendita a distanza, con invio del vino e/o delle altre bevande alcoliche in Paese extra-UE, valgono le considerazioni sopra delineate con riferimento alla cessione all'esportazione, alle quali si rinvia.

In questa sede ci si limita a precisare che, ove il produttore italiano decidesse di cedere il vino e le altre bevande alcoliche con la clausola di resa DDP - Delivered Duty Paid Incoterms 2010 CCI (reso sdoganato, con assolvimento di tutti gli obblighi doganali a destino: si tratta di una clausola molto impegnativa per il cedente), egli, al fine di formulare il prezzo dovrebbe individuare i dazi e gli altri diritti che gravano sul prodotto nel Paese di arrivo, nonché la documentazione necessaria per procedere allo sdoganamento della merce (ad esempio: certificati sanitari).

All'atto dell'introduzione dei prodotti nel Paese estero di destinazione:

- se la vendita è eseguita alla condizione DDP (caso tipico), l'impresa italiana deve incaricare, in tale Paese, uno spedizioniere che dovrà provvedere allo sdoganamento dei beni con conseguente pagamento dei diritti doganali, se dovuti, e all'espletamento di tutte le formalità previste (queste ultime possono essere di notevole peso burocratico), con addebito del tutto all'impresa italiana
- se la vendita è invece eseguita alla condizione DAP o DAT (o altre condizioni meno impegnative per il cedente), l'operazione di sdoganamento grava sul consumatore finale, il quale dovrà provvedere a presentare i beni alla dogana del suo Paese secondo le regole nel medesimo vigenti.

Nel caso in cui il consumatore finale, una volta visionati i beni, receda dal contratto e restituisca i prodotti all'impresa italiana, a spese di quest'ultima, questa dovrà provvedere a:

- curare l'esportazione degli stessi dal Paese estero (salvo che il reso, per condizione contrattuale o per la normativa locale, venga curato dal cliente estero, sia pure a spese del cedente italiano, oppure che l'impresa italiana, per considerazioni di convenienza economica, decida di distruggere o far distruggere i prodotti in loco)
- curare il rientro dei prodotti in Italia o dichiarando gli stessi per l'importazione definitiva o adottando la soluzione del rientro in franchigia doganale.

L'impresa italiana, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, Dpr 633/1972, ha la facoltà di:

- emettere nota credito non imponibile articolo 8, comma 1, lettera a, Dpr 633/1972, a storno [totale o parziale] della fattura previamente emessa (soluzione consigliata)
- oppure, limitarsi a gestire il reso in contabilità generale (e in contabilità di magazzino). Anche in tale evenienza l'impresa italiana deve provvedere a rettificare in diminuzione l'ammontare del plafond, per il periodo d'imposta successivo.

## 4.5 Vendita di prodotti destinati a provvista di bordo di navi e aeromobili

L'articolo 8-bis del Dpr 633/1972 afferma che **sono assimilate alle cessioni all'esportazione**, se non comprese nell'articolo 8, le forniture destinate al rifornimento e al vettovagliamento:

- di navi destinate all'esercizio di attività commerciali, della pesca, ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, escluse le unità da diporto ed escluso, per le navi adibite alla pesca costiera, il vettovagliamento
- di navi e di aeromobili posseduti da organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica
- di aeromobili destinati a imprese di navigazione aerea che effettuano prevalentemente trasporti internazionali.

Le forniture destinate al rifornimento e al vettovagliamento delle navi e degli aeromobili sono tipicamente identificate quali "provviste di bordo", ai sensi dell'articolo 252 del Dpr 43/1973 (TULD - Testo Unico delle disposizioni Legislative in materia Doganale).

### Provviste di bordo destinate alle navi

È possibile delineare la seguente casistica:

- a) forniture di provviste di bordo caricate a bordo nave in Italia considerate cessioni all'esportazione ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a, del Dpr 633/1972
- b) forniture di provviste di bordo caricate a bordo nave in Italia considerate operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione ai sensi dell'articolo 8-bis, comma 1, lettera d, del Dpr 633/1972
- c) altre forniture di provviste di bordo.

### a) Cessioni all'esportazione

L'articolo 254, primo comma, del Dpr 43/1973, stabilisce che "i generi costituenti provviste di bordo imbarcati o trasbordati sulle navi in partenza dai porti dello Stato si considerano usciti in transito o in riesportazione se esteri ovvero in esportazione definitiva se nazionali o nazionalizzati".

Sotto il profilo dell'**IVA** la fornitura di provviste di bordo con caricamento a bordo di nave in partenza dai porti dello Stato, realizza l'ipotesi dell'operazione cessione all'esportazione a norma dell'articolo 8, comma 1, lettera a, Dpr 633/1972, a condizione che vengano espletate le necessarie formalità doganali di esportazione, con intervento della dogana.

A tale riguardo la Circolare 18/D del 29 dicembre 2010 dell'Agenzia delle Dogane prevede la presentazione della dichiarazione doganale di esportazione in procedura ordinaria o domiciliata (per i soggetti autorizzati).

Ai fini delle **accise**, vale la regola generale prevista per i beni esportati.

### b) Cessioni assimilate

Ove la cessione non sia da considerare come cessione all'esportazione, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 8 bis del Dpr 633/1972, a condizione che le stesse vengano fatturate direttamente nei confronti dell'armatore.

Il fornitore deve reperire e tenere agli atti la prova di avvenuto imbarco della merce ceduta. Sul punto la Circolare Ministero delle Finanze 62 del 3 novembre 1973 afferma che: “poiché di regola l'imbarco delle provviste e delle dotazioni di bordo su navi ed aeromobili, anche quando si tratta di beni non considerati doganalmente esportati, avviene sotto il controllo della Dogana o della Guardia di Finanza, i duplici delle fatture relative alla cessione di detti beni a favore dell'armatore.... devono risultare vistati da uno degli Organi anzidetti, a prova dell'avvenuto imbarco...”.

Tale procedura è stata ribadita anche dalla Risoluzione Ministero delle Finanze 85/E del 22 luglio 1998.

### **c) Altre forniture di bordo**

Sono da assoggettare a IVA le cessioni di provviste di bordo fornite a soggetti diversi dall'armatore, con consegna della merce in Italia. Ove le provviste di bordo fossero consegnate a soggetto di altro Paese UE o di Paese extra-UE, con invio delle stesse in tali Paesi, tornerebbero applicabili le disposizioni in tema di cessioni intracomunitarie e di cessioni all'esportazione.

### **Provviste di bordo destinate agli aeromobili**

L'articolo 258, primo comma, del TULD afferma che “i generi costituenti provviste di bordo imbarcati o trasbordati sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti dello Stato si considerano usciti in transito o riesportazione, se esteri, ovvero in esportazione definitiva, se nazionali o nazionalizzati”.

Il secondo comma di detto articolo precisa che “la precedente disposizione è applicabile a condizione che gli aeromobili siano in partenza per un aeroporto estero, ancorché debbano effettuare, prima di recarsi all'estero, altri scali sul territorio italiano”.

Al di fuori dei casi esaminati, ai sensi dell'ultimo comma del citato articolo, “i generi imbarcati si intendono destinati al consumo nel territorio doganale”.

Sul piano operativo valgono regole analoghe a quelle delineate in riferimento alle provviste di bordo destinate alle navi.

## **4.6 Campionature gratuite**

### **4.6.1 Invio di campionature a titolo gratuito in altro Paese UE**

Ai fini IVA sono possibili **due soluzioni**:

- a) cessione di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati (articolo 2, comma 3, lettera d, Dpr 633/1972 e si veda anche la Risoluzione 83/E del 3 aprile 2003 dell'Agenzia delle Entrate)
- b) cessioni gratuite non aventi le caratteristiche di cui al punto precedente.

#### **a) Cessione di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati**

Relativamente alle operazioni in argomento si osserva che:

- l'operazione di cessione gratuita è fuori campo IVA
- ai fini accise occorre espletare le ordinarie formalità di invio dei beni in altro Paese UE.

#### **b) Cessioni di beni a titolo gratuito non aventi i requisiti di cui al punto precedente**

Relativamente alle operazioni in argomento si osserva che:

- l'impresa italiana deve rendersi debitrice dell'IVA italiana
- ai fini delle accise occorre espletare le ordinarie formalità di invio dei beni in altro Paese UE.

Al riguardo, si osserva, tuttavia, che, nel caso in cui l'impresa italiana:

- espleti correttamente le formalità previste ai fini accise (invio dei prodotti a codice d'accisa estero)
- sia identificata ai fini IVA nel Paese di arrivo

l'operazione:

- ai fini italiani è qualificabile come non imponibile ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera c, del DL 331/1993 ("trasferimento di stock")
- ai fini del Paese di destino, viene a configurarsi come cessione gratuita interna a tale Paese con obbligo di assolvimento dell'IVA del Paese stesso.

#### **4.6.2 Invio di campionature a titolo gratuito in Paese extra-UE**

Ai fini IVA sono possibili due soluzioni:

- a) cessione di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati (articolo 2, comma 3, lettera d, Dpr 633/1972 e si veda anche la Risoluzione 83/E del 3 aprile 2003 dell'Agenzia delle Entrate)
- b) Cessioni gratuite non aventi le caratteristiche di cui al punto precedente.

#### **a) Cessione di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati**

Relativamente alle operazioni in argomento si osserva che:

- l'operazione di cessione gratuita è fuori campo IVA
- ai fini doganali è sufficiente redigere una lista valorizzata o una fattura pro-forma, con indicazione (almeno) del costo dei beni ceduti (articolo 13, comma 2, lettera c, Dpr 633/1972)
- ai fini accise occorre espletare le ordinarie formalità di invio dei beni in Paesi extra-UE (almeno per i soggetti dotati di deposito fiscale; riguardo ai piccoli produttori si ricorda che l'articolo 25, lettera b, vi), del Regolamento CE 436/2009 prevede l'esonero del documento di accompagnamento per scortare i campioni commerciali, contenuti in recipienti di volume nominale inferiore o pari a 60 litri
- è consigliabile tenere agli atti la prova dell'avvenuta esportazione.

#### **b) Cessioni di beni a titolo gratuito non aventi i requisiti di cui al punto precedente**

Relativamente alle operazioni in argomento si osserva che:

- la cessione viene eseguita in regime di non imponibilità ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), Dpr 633/1972: emissione di fattura ordinaria o di autofattura (singola o globale mensile) o annotazione sul registro omaggi. In questi due ultimi casi, ai fini doganali, deve essere emessa una lista valorizzata o una fattura pro-forma, con indicazione del costo dei beni ceduti (articolo 13, comma 2, lettera c, Dpr 633/1972)
- ai fini accise occorre espletare le ordinarie formalità di invio dei beni in Paesi extra-UE (almeno per i soggetti dotati di deposito fiscale; riguardo ai piccoli produttori

si ricorda che l'articolo 25, lettera b, vi, del Regolamento CE 436/2009 prevede l'esonero del documento di accompagnamento per scortare i campioni commerciali, contenuti in recipienti di volume nominale inferiore o pari a 60 litri]

- l'impresa italiana cedente deve essere munita della prova dell'avvenuta esportazione.


#### 4.7 Operazioni di triangolazione

L'operazione triangolare si caratterizza per l'esistenza di tre operatori:

1. **cedente italiano**: è il soggetto che, prima della spedizione, ha il possesso fisico dei beni
2. **cessionario italiano** (promotore dell'operazione di triangolazione): è il soggetto che riceve l'ordine di acquisto dall'estero e che, per soddisfare tale ordine, si rivolge ad un proprio fornitore, acquistando la merce e dando incarico allo stesso di trasportarla/spedirla al cessionario estero
3. **cessionario estero** localizzato in altro Paese UE o in Paese extra-UE: è il soggetto al quale deve essere inviata la merce.

L'operazione nel caso di invio della merce in altro Paese UE è disciplinata dall'articolo 58 del DL 331/1993, mentre per l'invio in Paese extra-UE dall'articolo 8, comma 1, lettera a, del Dpr 633/1972.

Le regole e le condizioni previste dalle due norme sono analoghe.



#### Condizioni da soddisfare al fine di poter realizzare un'operazione di triangolazione:

- il cessionario italiano (promotore dell'operazione di triangolazione) deve incaricare il cedente italiano a inviare i beni all'estero "a cura o a nome del cedente"
- il cedente italiano deve cedere i beni al proprio cliente italiano (promotore dell'operazione di triangolazione), organizzando il trasporto della merce all'estero; ad esempio, nel caso di trasporto marittimo deve essere adottata una **condizione di resa almeno FOB** (consegna sulla nave nel porto di partenza): si veda la Risoluzione 35 del 13 maggio 2010 dell' Agenzia delle Entrate.

- i beni non devono entrare nel possesso fisico del cessionario italiano (promotore dell'operazione di triangolazione)
- i beni devono andare all'estero a titolo definitivo (e non solo per subire lavorazioni, ecc., con ritorno degli stessi in Italia).

Se le condizioni sopra indicate vengono rispettate, allora entrambi i soggetti italiani pongono in essere una **cessione non imponibile**, rispettivamente:

- ai sensi dell'articolo 58 del DL 331/1993 (per il cedente italiano) e dell'articolo 41, comma 1, lettera a, stesso decreto (per il cessionario italiano - promotore dell'operazione di triangolazione), nel caso di invio dei beni in altro Paese UE
- ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a, del Dpr 633/1972, per entrambi i soggetti, nel caso di invio dei beni in Paese extra-UE.

Ai fini delle accise le relative procedure devono essere svolte dal primo cedente italiano.

### Esempio

Una società italiana vende vino a clienti di altro Paese UE dando incarico ai suoi fornitori, piccoli produttori di vino, di inviarlo direttamente ai clienti.

Procedura:

1. il cliente estero soggetto passivo d'imposta (ristoranti, enoteche, etc.) ordina il vino alla società italiana
2. la società italiana indica al cliente estero gli estremi dello spedite della merce [piccolo produttore]
3. il cliente estero deve chiedere alla propria Autorità fiscale l'autorizzazione al ricevimento della partita di vino ("destinatario registrato occasionale") garantendo il pagamento dell'accisa dovuta nel Paese di destinazione; l'Autorità fiscale attribuisce un codice d'accisa al cliente estero e rilascia la prevista autorizzazione; il cliente estero invia l'autorizzazione alla società italiana
4. la società italiana dà incarico al piccolo produttore di inviare il vino all'estero e gli rigira copia dell'autorizzazione inviata dal cliente
5. il piccolo produttore spedisce il vino all'estero, con emissione del documento di cui al Regolamento CE 436/2009 (in pratica, DA/IT), recante in allegato la copia dell'autorizzazione; emette fattura nei confronti della società italiana (non imponibile articolo 58 o con IVA, a seconda che vengano o meno soddisfatti i requisiti dell'operazione triangolare: in pratica, se il piccolo produttore organizza il trasporto della merce all'estero, l'operazione di cessione dal medesimo posta in essere è non imponibile; se il piccolo produttore cede il prodotto con la condizione EXW o FCA o FAS egli deve applicare l'IVA)
6. la società italiana verifica l'esistenza e la correttezza del numero identificativo IVA comunicato dal cliente estero ed emette fattura nei confronti del cliente estero con la dicitura "operazione non imponibile, articolo 41, comma 1, lettera a, del DL 331/1993

7. il piccolo produttore entro il giorno 5 del mese successivo a quello di riferimento presenta la distinta delle spedizioni fatte verso altro Paese UE.

#### 4.8 Partecipazione a fiere e ad altre manifestazioni all'estero

Nel caso in cui un'impresa italiana partecipi ad una fiera o ad altra manifestazione commerciale all'estero, possono darsi le seguenti situazioni:

- fiere e altre manifestazioni commerciali, con ritorno della merce in Italia
- fiere e altre manifestazioni commerciali, con attività di vendita o distribuzione gratuita in loco.

##### 4.8.1 Fiere e altre manifestazioni commerciali di sola esposizione, con ritorno dei prodotti in Italia

È il caso dell'invio di vino e di bevande alcoliche presso una fiera o altra manifestazione all'estero, con ritorno dello stesso in Italia al termine della manifestazione (situazione relativamente infrequente).

##### Fiere in altri Paesi UE

###### Procedura:

1. l'impresa italiana, prima di procedere all'invio del vino e delle bevande alcoliche in fiera, deve individuare un deposito accise o un destinatario registrato nel Paese di destino, idoneo ad adempiere agli obblighi accise previsti dalla normativa del Paese estero
2. l'impresa italiana, al momento dello spostamento dei prodotti dalla sede italiana all'estero:
  - ai fini dell'IVA: deve provvedere all'annotazione dei beni sul registro di carico e scarico di cui all'articolo 50, comma 5, del DL 331/1993. Tale registro, com'è noto, non può essere sostituito dal documento di trasporto
  - ai fini delle accise: deve emettere il documento DA/IT (se piccolo produttore di vino) o il DAA telematico (se produttore dotato di deposito fiscale) sul deposito fiscale estero o sul destinatario registrato.
3. al momento del ritorno dei prodotti in Italia, occorre appoggiare la spedizione della stessa su un deposito autorizzato sito nel Paese estero; se l'impresa italiana è un piccolo produttore di vino essa deve appoggiare l'arrivo dei prodotti su un deposito autorizzato italiano o su un destinatario registrato italiano:
  - il deposito autorizzato estero emette DAA telematico sul deposito fiscale italiano / destinatario registrato italiano
  - l'impresa italiana deve scaricare la merce dal registro di carico e scarico di cui all'articolo 50, comma 5, DL 331/1993.

## Fiera in Paesi extra-UE

### Procedura:

1. l'impresa italiana, relativamente all'invio della merce all'estero:
  - dichiara la merce per la temporanea esportazione dall'Italia, ai sensi dell'articolo 214 del Dpr 633/1973 (considerata la tipologia di prodotto non è facile utilizzare la procedura del Carnet ATA)
  - annota la merce inviata all'estero in registro di carico e scarico tenuto ai sensi dell'articolo 39 del Dpr 633/1972. Tale registro è sostituibile dal documento di trasporto sul quale sia indicato l'invio dei beni all'estero a titolo non traslativo della proprietà
  - ai fini accise: espleta la procedura prevista per l'esportazione dei prodotti
  - dichiara la merce per la temporanea importazione nel Paese estero
2. l'impresa italiana, relativamente al rientro della merce in Italia:
  - chiude l'operazione di temporanea importazione nel Paese estero
  - chiude l'operazione di temporanea esportazione dall'Italia
  - ai fini accise: espleta la procedura prevista per l'importazione di beni dall'estero
  - provvede a scaricare il registro di carico e scarico.

### 4.8.2 Fiere e altre manifestazioni commerciali, con attività di vendita o di distribuzione/degustazione gratuita in loco

È il caso dell'invio di vino e di bevande alcoliche presso una fiera o altra manifestazione all'estero, nel corso delle quali è prevista la vendita o la degustazione gratuita delle stesse ai partecipanti alla manifestazione.

### Fiere in altri Paesi UE

Le procedure nel seguito delineate sono basate su una rigida interpretazione delle norme IVA vigenti nei singoli Paesi UE.

È possibile che, almeno relativamente alla distribuzione/degustazione gratuita in loco, possano essere ammesse dalla competente Autorità fiscale del Paese estero soluzioni meno rigide.

È bene condurre una verifica preventiva caso per caso.

### Procedura:

1. l'impresa italiana, prima di procedere all'invio del vino e delle bevande alcoliche in fiera, deve:
  - individuare un deposito accise o un destinatario registrato nel Paese di destino, idoneo ad adempiere agli obblighi accise previsti dalla normativa del Paese estero (in certi casi si tratta dello stesso ente organizzatore della fiera)
  - appurare se nel Paese UE ove si tiene la fiera occorre previamente identificarsi ai fini IVA (in via diretta o a mezzo rappresentante fiscale). L'obbligo è senz'altro previsto nel caso di vendita a consumatori finali o a soggetti non residenti nel Paese della fiera. Fanno eccezione allo schema sopra delineato:
    - il **Regno Unito**, Paese nel quale sino a 67.000 GBP di vendite in loco /anno, anche per un soggetto di altro Paese UE, non è obbligatorio richiedere l'identificazione ai fini dell'IVA
    - il **Belgio**, Paese nel quale i soggetti esteri non sono obbligati a registrarsi ai fini

dell'IVA belga nel caso in cui le loro forniture siano di carattere occasionale; l'impresa estera deve comunque applicare l'IVA del Belgio sulle fatture emesse, presentare la dichiarazione IVA all'Autorità fiscale belga e versare l'imposta belga all'Autorità fiscale belga mediante bonifico bancario.

2. l'impresa italiana, al momento dello spostamento della merce dalla sede italiana all'estero:
    - ai fini dell'IVA, annota i prodotti inviati sull'apposito registro di carico e scarico di cui all'articolo 50, comma 5, del DL 331/1993
    - ai fini delle accise: emette il documento DA/IT (se piccolo produttore) o DAA telematico (se si tratta di depositario autorizzato) sul deposito fiscale estero / destinatario registrato
  3. l'impresa italiana, all'atto della vendita dei prodotti ai clienti:
    - ai fini dell'IVA locale: applica l'IVA del Paese della fiera (con emissione di fattura, se questo adempimento è previsto dalla normativa del Paese estero)
    - ai fini dell'accisa locale: si rende debitrice della stessa
    - ai fini dell'IVA italiana: emette fattura dalla posizione IVA italiana alla posizione IVA del Paese della fiera, relativamente al costo della merce venduta; l'operazione è non imponibile ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera c, del DL 331/1993; viene presentato il modello Intra 1 bis.
- Si ricorda che l'accisa estera concorre a formare la base imponibile dell'IVA dovuta nel Paese estero. Ove la merce venga invece ceduta o somministrata a titolo gratuito, l'impresa italiana deve comunque rendersi debitrice dell'IVA e dell'accisa del Paese estero di consumo. Alla luce di quanto sopra, risulta evidente la necessità di concordare adeguatamente con il titolare del deposito fiscale del Paese estero/destinatario registrato i diversi comportamenti da adottare, in funzione delle diverse tipologie di cessione da eseguire.
4. l'impresa italiana, relativamente alla merce che viene riportata in Italia, opera come segue:
    - ai fini dell'IVA italiana: riprende in carico sul registro, di cui all'articolo 50, comma 5, del DL 331/1993, la merce ritornata
    - ai fini delle accise: opera lo spostamento dal deposito fiscale dell'altro Paese UE all'impresa italiana, seguendo la procedura prevista per il ricevimento di beni soggetti ad accisa provenienti da altro Paese UE.

## **Fiere in Paesi extra-UE**

### **Procedura:**

1. l'impresa italiana, relativamente all'invio della merce all'estero:
  - dichiara la merce per l'esportazione definitiva dall'Italia, sulla base di lista valorizzata
  - ai fini accise: espleta la stessa procedura prevista per le cessioni all'esportazione a titolo oneroso
  - dichiara la merce per l'importazione definitiva nel Paese estero.

Riguardo a quanto sopra si osserva che, ove nel Paese estero, fosse in vigore un'imposta sugli scambi del tipo IVA, l'impresa italiana dovrebbe presumibilmente identificarsi ai fini IVA nel Paese estero, in modo da recuperare l'IVA sull'importazione definitiva dei beni e applicare l'IVA del Paese estero sulle vendite in loco.

L'impresa italiana, a propria scelta, in luogo dell'esportazione definitiva dall'Italia/importazione definitiva nel Paese estero può fare ricorso alla procedura dell'esportazione temporanea dall'Italia/importazione temporanea nel Paese estero. Si ricorda che relativamente ai prodotti destinati alla vendita o alla distribuzione/somministrazione gratuita non è ammissibile fare ricorso alla procedura del carnet ATA.

2. l'impresa italiana, relativamente alla merce venduta o distribuita gratuitamente in loco, pone in essere operazioni che ai fini dell'IVA italiana, sono non imponibili ai sensi dell'articolo 7-bis, del Dpr 633/1972  
Ove le operazioni di cessione o di somministrazione gratuita vengano poste in essere in Paesi nei quali vige un'imposta sugli scambi del tipo IVA, l'impresa italiana dovrà applicare la stessa sulle vendite o rendersi debitrice della stessa sulle degustazioni gratuite
3. l'impresa italiana, relativamente all'eventuale rientro di merce in Italia:
  - nel Paese estero: dichiara la merce per l'esportazione definitiva
  - in Italia: dichiara la merce per l'importazione definitiva (o per il rientro in franchigia, se possibile e conveniente)
  - ai fini accise: espleta la stessa procedura prevista per l'importazione di beni dall'estero.

#### 4.9 Invio a magazzino di consegna all'estero

L'impresa italiana, al fine di garantire la tempestività delle consegne ai propri clienti esteri, può fare ricorso allo strumento del magazzino di consegna.

Se tale struttura viene utilizzata per consegnare beni che vengono venduti dall'Italia, eventualmente con l'attività di promozione svolta da intermediari, nel Paese estero, ai fini delle imposte sui redditi non vengono a realizzarsi gli estremi della stabile organizzazione.

Tale magazzino può essere strutturato in vario modo:

- secondo una prima modalità, definibile come **pesante**, l'impresa italiana potrebbe decidere di:
  - prendere in locazione un locale o un semplice spazio attrezzato all'interno di un locale di terzi
  - assumere il personale destinato a custodire e a movimentare i beni e affidare, tutto o in parte, tali compiti a una o più imprese esterne
  - affidare a trasportatori esterni la consegna fisica dei beni ai clienti finali
- secondo un'altra modalità, definibile come **leggera** (consigliabile ai fini fiscali), l'impresa italiana potrebbe decidere di stipulare un contratto di deposito e logistica con un'impresa specializzata nel settore, incaricandola di svolgere tutto quanto necessario per far giungere a tempo debito i beni ai clienti finali.

All'interno delle due modalità sopra esaminate, l'impresa è libera di scegliere il grado di strutturazione desiderato.

Vediamo ora le implicazioni fiscali del magazzino di consegna, distinguendo tra beni inviati in Paesi extra-UE e beni inviati in Paesi UE.

## Magazzino di consegna in Paese extra-UE

Il magazzino può essere realizzato secondo due modalità:

- a) **con beni “allo Stato estero”**. In questo caso i beni, una volta giunti nel Paese estero, vengono immessi in deposito doganale. Nel momento in cui vengono venduti (direttamente dall'Italia oppure tramite un agente indipendente locale ) l'impresa italiana provvede a emettere fattura (per operazione fuori campo IVA articolo 7-bis, Dpr 633/1972) nei confronti dell'acquirente finale; sarà poi lo stesso acquirente a provvedere allo sdoganamento e al conseguente pagamento dei diritti doganali (esteri) nella misura vigente nel Paese estero
- b) **con beni sdoganati**. In questo caso i beni, una volta giunti nel Paese estero, vengono dichiarati per l'importazione definitiva. Ciò comporta la presentazione della dichiarazione doganale a nome del produttore italiano e il conseguente pagamento dei diritti doganali (esteri). In virtù di quanto detto il produttore italiano si trova a essere intestatario della bolletta di importazione rilasciata dalla dogana estera. Nel caso in cui il Paese estero abbia adottato un'imposta indiretta strutturalmente simile alla nostra IVA questa soluzione può presentare notevoli inconvenienti di carattere pratico in quanto può obbligare il produttore italiano a nominare un rappresentante fiscale nel Paese estero (laddove previsto), con il compito di curare (in nome e per conto del mandante) il recupero dell'IVA subito all'atto dello sdoganamento, la successiva fatturazione attiva nei confronti del soggetto acquirente e, più in generale, tutti gli altri adempimenti previsti dalla normativa IVA del Paese estero.

Riguardo agli aspetti IVA, l'Agenzia delle Entrate si è espressa con la Circolare 58/E del 5 maggio 2005.

## Magazzino di consegna in altro Paese UE

Nel caso di invio di beni a un proprio magazzino di consegna all'estero ci si trova in presenza di una situazione che, in ambito UE, prevede, in linea generale, l'obbligatorietà dell'apertura di una posizione IVA, da parte dell'impresa italiana, nel Paese di invio della merce (fa eccezione a tale regola la Francia, nel caso di beni che vengono ceduti entro 3 mesi dal loro arrivo in Francia).

### Esempio

Una società italiana, produttrice di vino, depositario autorizzato, intende aprire un magazzino di consegna in Germania avvalendosi dei servizi di un operatore logistico tedesco.

### Adempimenti iniziali

In tale fase la società italiana dovrebbe individuare un consulente tedesco di sua fiducia, incaricandolo di:

- aprire una posizione IVA in Germania, in nome e per conto della società italiana (“identificazione diretta”)

- gestire la posizione IVA tedesca
- fungere da domiciliatario per eventuali comunicazioni inviate dall'Amministrazione finanziaria tedesca

La società italiana stipula un contratto di deposito con operatore logistico tedesco depositario autorizzato o destinatario registrato.

Ottenuto il numero identificativo IVA in Germania, in Italia, è necessario sottoporlo a verifica al fine di appurarne l'esistenza sulla banca dati VIES.

Sempre ai fini IVA:

- è opportuno istituire una serie di numerazione delle fatture attive tedesche, specifica per la Germania
- occorre predisporre lo stampato delle fatture Germania: carta intestata della società italiana, con riferimento alla posizione IVA tedesca (Ust DE .....)
- occorre concordare la procedura operativa (chi fa cosa, come e perché) con il consulente tedesco, facendola validare, in modo espresso, dallo stesso; a tale riguardo si segnala che normalmente le fatture attive vengono emesse dalla stessa società italiana, sullo stampato predisposto ai fini della posizione IVA tedesca e con IVA tedesca, con invio delle stesse:
  - al cliente finale
  - al consulente fiscale tedesco.

Al fine di monitorare il deposito tedesco, è necessario istituire un collegamento on-line tra:

- il sistema informatico del depositario tedesco
- il sistema informatico italiano

in modo che il soggetto preposto alla fatturazione attiva possa emettere le fatture nel rispetto della normativa tedesca.

### **Adempimenti ricorrenti**

La società italiana, con riferimento ad ogni spostamento di prodotti dall'Italia alla Germania, al magazzino di consegna, deve:

- emettere fattura, per trasferimento di stock, al costo, dalla partita IVA italiana al numero identificativo IVA tedesco, indicando in fattura la dicitura: "Operazione non imponibile, articolo 41, comma 2, lettera c, del DL 331/1993"
- trasferire il vino dal deposito fiscale italiano al deposito fiscale tedesco, mediante espletamento della procedura accise
- annotare la fattura emessa sul registro fatture emesse italiano
- presentare i Modelli Intra 1 e Intra 1-bis, per segnalare l'avvenuto spostamento del vino in Germania.

Il vino giunge al deposito fiscale tedesco; il depositario autorizzato la prende in carico ed esegue la notifica di arrivo prevista dalla procedura ECMS.

Il consulente fiscale tedesco espleta la procedura acquisti intracomunitari.

La procedura continua come segue:

1. il cliente tedesco ordina il prodotto
2. il depositario autorizzato estrae il vino dal deposito, espleta la procedura accise e consegna il vino al cliente tedesco
3. la società italiana emette fattura nei confronti del cliente tedesco, mediante la posizione IVA aperta in Germania, con applicazione dell'IVA tedesca; tale fattura, come sopra affermato, viene emessa con una specifica serie di numerazione; un esemplare della stessa viene tenuto dalla società italiana, per essere annotato in contabilità generale; un esemplare viene inviato al gestore della posizione IVA estera (consulente fiscale); un terzo esemplare viene inviato al cliente tedesco
4. il gestore della posizione IVA estera annota la fattura emessa nel registro fatture emesse
5. il gestore della posizione IVA tedesca espleta gli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa IVA tedesca (liquidazione periodica dell'IVA, dichiarazione mensile IVA, ecc.)
6. l'impresa italiana, di concerto con il gestore della posizione IVA del Paese estero, cura il versamento dell'IVA a debito (ad esempio, inviando al medesimo i fondi necessari).

In caso di reso (parziale o totale) del prodotto, l'impresa italiana deve stornare in tutto o in parte la fattura emessa mediante la posizione IVA estera a carico del cliente tedesco, con emissione di nota credito.

Ai fini dell'accisa del Paese estero, viene a formarsi un deposito di prodotti già immessi in consumo, da utilizzare per future forniture.



## 5. Cenni sull'importazione e sull'acquisto intracomunitario di vino e altre bevande alcoliche

Nel seguito vengono sinteticamente esaminate le seguenti operazioni:

- importazione di bevande alcoliche al seguito da parte di consumatori finali
- importazione di bevande alcoliche da parte di operatori economici
- acquisti intracomunitari di bevande alcoliche.

### 5.1 Importazione di bevande alcoliche al seguito da parte di consumatori finali

La normativa doganale prevede l'**esenzione dai diritti doganali** per i beni che il viaggiatore, in arrivo da un Paese non facente parte dell'Unione europea, porta con sé nel proprio bagaglio personale, purché tali importazioni abbiano carattere occasionale e i beni siano destinati all'uso e purché il valore dei beni non superi complessivamente i 300 euro per viaggiatore; detto importo è aumentato a 430 euro nel caso di arrivo in aereo e via mare.

Il limite dei 300 e dei 430 euro è ridotto a 150 euro, indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato, per i viaggiatori avente un'età inferiore a 15 anni.

Nel valore delle soglie (riguardo alle bevande alcoliche) non devono essere considerati i seguenti quantitativi di prodotto:

- alcol e bevande alcoliche: 1 litro di alcol o bevande alcoliche con titolo alcolometrico volumico superiore a 22% o alcol etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico pari o superiore a 80%, oppure 2 litri di alcol e bevande alcoliche con titolo alcolometrico volumico non superiore a 22%
- altre bevande alcoliche: 4 litri di vino tranquillo e 16 litri di birra.

Tale esclusione non vale per i viaggiatori di età inferiore a 17 anni.

Se il valore delle bevande supera i citati importi, il viaggiatore è tenuto al pagamento dei diritti doganali afferenti l'intero valore delle bevande alcoliche acquistate.

### 5.2 Importazione di bevande alcoliche da parte di operatori economici

Nel caso di introduzione nel territorio dello Stato di bevande alcoliche provenienti da un Paese extra-UE, è possibile adottare una delle seguenti soluzioni:

- dichiarare i prodotti per l'introduzione in deposito doganale, ove gli stessi restano allo "stato estero" sino al momento della successiva partenza "in transit" per altro Paese UE o extra-UE o della loro estrazione; in tale ultima evenienza gli eventuali dazi e accise e l'IVA verranno pagati solo all'atto dell'estrazione
- dichiarare i prodotti per l'immissione in libera pratica, con pagamento dell'eventuale dazio e senza riscossione dell'eventuale accisa e dell'IVA, se gli stessi sono destinati a essere introdotti in un deposito accise abilitato a operare anche come deposito IVA; è, altresì possibile, pagare l'IVA e mantenere i prodotti in regime sospensivo per le sole accise; si ricorda che, ai sensi dell'articolo 6 del D.lgs. 504/1995, il trasferimento dei prodotti dal luogo di importazione (luogo di immissione in libera pratica) al deposito fiscale viene eseguito, in regime sospensivo, in base a DAA telematico emesso dallo speditore registrato che ha curato l'operazione di immissione in libera pratica

- dichiarare i prodotti per l'importazione definitiva (con immissione in consumo), con pagamento dell'eventuale dazio, delle eventuali accise e dell'IVA.

### 5.3 Acquisto intracomunitario di bevande alcoliche

Nel caso di acquisto intracomunitario di bevande alcoliche da parte di un operatore economico italiano, occorre ricordare che:

- **ai fini delle accise** il prodotto deve essere ricevuto:
  - da un soggetto titolare di deposito fiscale abilitato a ricevere la tipologia di bevanda alcolica acquistata: ad esempio un deposito fiscale abilitato solo al Vino (codice d'accisa recante quale settimo carattere la lettera V), non può ricevere bevande alcoliche di livello superiore
  - da un destinatario registrato (abilitato a ricevere tale tipologia di bevanda
  - da un destinatario registrato occasionale il quale, prima della spedizione delle bevande da parte del fornitore estero, si è rivolto al competente ufficio dell'Agenzia delle Dogane, presentando apposita richiesta di autorizzazione al ricevimento e garantendo il pagamento dell'accisa, con invio dell'attestazione al fornitore estero affinché venga utilizzata per scortare i prodotti in occasione del loro trasferimento dal Paese estero all'Italia.
- **ai fini dell'IVA** occorre distinguere tra due diverse situazioni:
  - il prodotto viene mantenuto in regime sospensivo ai fini dell'accisa e ai fini dell'IVA (essendo introdotto in un deposito fiscale abilitato a operare anche come deposito IVA); in tale evenienza, l'impresa italiana deve espletare la procedura acquisti intracomunitari, numerando e integrando la fattura estera senza applicazione dell'IVA (articolo 50-bis, comma 4, lettera a, del DL 331/1993) e presentando il modello Intra 2-bis, indicando nello stesso, quale ammontare dell'operazione, il solo importo della fattura estera (si veda la Determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane 22778/RU del 22 febbraio 2010 - Approvazione dei modelli degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e delle prestazioni di servizio rese e ricevute in ambito comunitario - periodi di riferimento decorrenti dal 2001, Allegato XI, Titolo III); l'accisa sarà versata al momento dell'estrazione delle bevande dal deposito fiscale per la loro immissione in consumo; l'IVA sarà assolta con la procedura di autofatturazione di cui all'articolo 50-bis, comma 6, del DL 331/1993, tenendo conto, per la determinazione della base imponibile, anche dell'importo dell'accisa assolta in conseguenza dell'estrazione
  - il prodotto viene mantenuto in regime sospensivo solo ai fini dell'accisa; in tale evenienza l'impresa italiana deve espletare la procedura acquisti intracomunitari, numerando e integrando la fattura estera con applicazione dell'IVA e presentando il modello Intra 2-bis, indicando nello stesso, quale ammontare dell'operazione, il solo importo della fattura estera; nel momento dell'estrazione dei prodotti dal deposito fiscale, dovrà essere corrisposta l'accisa e l'IVA calcolata sulla stessa.



## 6. Vendita di bevande alcoliche a clienti esteri: cenni di contrattualistica

Nell'articolato quadro degli adempimenti necessari per la vendita di vino e alcolici all'estero, il **contratto** potrebbe essere percepito come un ennesimo e forse inutile onere a carico dell'esportatore. Ma riteniamo che non sia così, per le ragioni che verranno esposte qui di seguito.

Innanzitutto è da considerare che in vari Paesi la redazione di un contratto scritto non rappresenta affatto un ulteriore adempimento, in quanto già compreso nel novero dei documenti da produrre obbligatoriamente ai fini dell'importazione. Ad esempio nella Federazione Russa il contratto è necessario per l'ottenimento del certificato di conformità dei prodotti, mentre in Ucraina è richiesto per l'importazione di vino e alcolici.

Inoltre, anche laddove la materiale produzione del contratto non sia obbligatoria ai fini dell'importazione, è da considerare che, sostanzialmente, è il suo **contenuto**, o parte di esso, ad essere a tal fine necessario. Infatti i più ricorrenti accordi tra esportatore e importatore devono comparire anche in altra documentazione e in altri adempimenti di frequente richiesti per l'importazione di vino e alcolici come:

- la descrizione specifica della merce venduta, che rileva a fini doganali
- il prezzo, che rileva anche a fini fiscali
- il termine di resa pattuito per la consegna (EXW, CIF, FOB o altro), che per l'importazione in molti Paesi deve essere indicato anche in fattura
- la modalità di pagamento
- i dati relativi al confezionamento e imballaggio, quali il numero di colli e il peso, devono essere indicati nel certificato di origine, oltre che nei documenti di trasporto
- in diversi Paesi anche le condizioni contrattuali di garanzia del prodotto, quali la scadenza e le indicazioni per la conservazione, devono comparire anche sulle etichette, così ad esempio in Cina (ad eccezione delle bevande alcoliche con oltre 10% vol.), in Corea, ove si richiede l'indicazione sull'etichetta della data d'imbottigliamento e dei consigli per la conservazione del prodotto, in Brasile ove si richiede di precisare sull'etichetta che la durata indeterminata del prodotto è condizionata alla conservazione in luogo asciutto, fresco ed al riparo dalla luce, in Russia ove si richiede di indicare in fattura la data di scadenza del prodotto.

Infine si consideri soprattutto che il contratto rappresenta un essenziale **strumento di tutela degli interessi dell'impresa italiana che vende all'estero**, con la finalità di prevenire o comunque risolvere le eventuali controversie che rischierebbero altrimenti di vanificare gli sforzi compiuti, sia in termini di mancato incasso del prezzo sia in termini di conseguenze dannose, le quali potrebbero superare, anche di gran lunga, il valore del contratto.

Chiarito che ogni esportazione costituisce l'esecuzione di un contratto precedentemente concluso, magari verbalmente o con uno scambio di scarse comunicazioni di posta

elettronica, quello di cui consigliamo la stipulazione è quindi un **contratto scritto**, seppur sintetico, che contenga l'insieme delle pattuizioni delle parti e, in particolare, quelle poche ma essenziali clausole, qui di seguito illustrate, che tutelano gli interessi dell'esportatore italiano.

## 6.1 Il contratto di vendita

Il primo aspetto da curare nella stipulazione del contratto è l'esatta **identificazione del compratore**: a questo proposito si evidenzia che spesso la corrispondenza commerciale non riporta i dati completi delle imprese.

Attenzione quindi a non confondersi con l'eventuale marchio e ad accertarsi dell'esatta denominazione dell'impresa straniera, della relativa sede legale (e operativa, se diversa), dei dati fiscali e di iscrizione al registro imprese. Queste informazioni permettono di sapere se la controparte è una ditta individuale o una società e, in quest'ultimo caso, quale tipo di società, con la conseguente possibilità di informarsi sulla sua **solvibilità**. I dati completi consentono anche di sapere a che Paese appartiene la controparte: è da considerare che non necessariamente chi ha un ufficio ad esempio in Francia è un soggetto francese, potrebbe invece trattarsi della filiale priva di personalità giuridica di una società di un altro Paese, magari extracomunitario: in tal caso il contratto farebbe capo alla società madre, con conseguente significativa variazione del quadro di riferimento normativo (da UE a extra-UE).

Un ulteriore rischio di confusione può poi derivare dall'eventuale **pluralità di soggetti coinvolti**: quello con cui si svolgono le negoziazioni potrebbe essere diverso dal soggetto con cui si stipulerà il contratto ed altri soggetti distinti potrebbero essere il destinatario della consegna e l'obbligato a pagare (è il caso, ad esempio, delle così dette "centrali di acquisto" della grande distribuzione). Anche in questi casi è essenziale la chiarezza per essere certi di eseguire correttamente il contratto e sicuri di disporre di idonei strumenti per il recupero del proprio credito. Queste informazioni saranno anche utili ad altri fini fiscali, doganali o altro: negli Stati Uniti, ad esempio, la denominazione e l'indirizzo dell'importatore (o di altro soggetto responsabile e titolare della licenza per l'importazione del vino straniero) devono essere riportati sull'etichetta del prodotto.

Altro aspetto di strategica importanza è rappresentato dalla definizione della **qualità della merce venduta e dalla relativa garanzia**.

A questo proposito è da sapere che l'esportatore può limitare le proprie obbligazioni a quanto promesso: in un contratto internazionale di vendita è infatti possibile stabilire la qualità e il tipo, oltre che la quantità, della merce venduta e del relativo confezionamento e imballaggio (tale facoltà è riconosciuta dall'articolo 35 della Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di beni mobili, cosiddetta **Convenzione di Vienna**, ratificata dall'Italia con legge 765/1985, che regola la vendita internazionale di beni

mobili in molti Paesi). Chiare pattuizioni contrattuali relative alle caratteristiche della merce ed al suo confezionamento e imballaggio sono senz'altro consigliabili in quanto, in loro assenza, troverebbero applicazione i criteri di conformità stabiliti dalla Convenzione di Vienna (articolo 35), la cui genericità rischia di condurre a controversie.

È inoltre bene ricordare, a proposito di caratteristiche del prodotto, che in diversi Paesi, per l'importazione di alcolici è necessaria la produzione di **certificati di analisi chimica** (si veda capitolo 3) e che in molti Paesi gli **imballaggi in legno** sono sottoposti a norme specifiche. Attenzione particolare merita poi l'aspetto dell'**etichettatura** del vino e degli alcolici (si veda capitolo 1): in molti Paesi le normative locali impongono formati e diciture particolari in lingua locale volte sia all'identificabilità del produttore o importatore, sia all'indicazione delle caratteristiche del prodotto, sia alla tutela della salute dei consumatori: per evitare costi e rischi conviene all'esportatore italiano stabilire in contratto che sia responsabilità dell'importatore fornirgli esatte indicazioni in merito nonché procurare materialmente i bolli fiscali eventualmente necessari. Infine si deve tenere presente che, una volta etichettate, le bottiglie non potranno essere vendute in altri Paesi (salvo dispendiose operazioni di lavaggio): prima di procedere quindi sarà bene essersi assicurati del buon fine della vendita o, quantomeno, essersi cautelati con un pagamento parziale anticipato.

Le caratteristiche della merce pattuite in contratto, come sopra consigliato, dovranno sussistere al momento della consegna e permanere per un certo tempo successivo: a questo proposito è utile sapere che anche le **condizioni di garanzia** possono, in base alla Convenzione di Vienna, essere liberamente concordate tra gli esportatori italiani e gli importatori stranieri.

È quindi possibile pattuire la data di scadenza del prodotto, il termine per l'eventuale denuncia della difettosità (ad esempio 15 giorni) nonché gli eventuali requisiti della denuncia (ad esempio forma scritta). È inoltre possibile limitare nel contratto i rimedi cui è tenuto il venditore in caso di difettosità (ad esempio sostituzione della merce, riduzione del prezzo) e prevedere un esonero da responsabilità del venditore se il compratore (o chi ha rapporti con quest'ultimo) non abbia assolto a determinati oneri (ad esempio conservazione della merce a certe condizioni di temperatura, umidità, luce).

Salvo il limite (inderogabile secondo quanto previsto dalla legge italiana, articolo 1229 codice civile) del dolo o colpa grave, il venditore può anche contrattualmente escludere o limitare la propria responsabilità per danni. In assenza delle clausole contrattuali qui consigliate troverebbero applicazione le condizioni di garanzia stabilite dalla Convenzione di Vienna, che possono risultare non convenienti all'esportatore italiano.

Per maggiori informazioni consultare il paragrafo 4.2 della guida **ABC dell'import-export**, pubblicata in questa stessa collana "Unione europea. Istruzioni per l'uso", e consultabile ai link:



<http://www.to.camcom.it/guideUE>



<http://www.pie.camcom.it/sportelloeuropa/guideUE>

Oltre alla garanzia della qualità della merce venduta, altra importante obbligazione dell'esportatore italiano è quella della **consegna** di tale merce.

La vendita internazionale implica normalmente la necessità di movimentare le merci per lunghe tratte e con mezzi di diverso tipo, il che comporta rilevanti **costi**, **oneri** e soprattutto **rischi**: la merce potrebbe infatti subire danni o furti o arrivare a destinazione in ritardo, causando danni al compratore di cui il venditore potrebbe essere chiamato a rispondere. Al fine di limitare questi rischi, è importante che l'esportatore italiano si preoccupi di organizzare contrattualmente i più rilevanti aspetti relativi al trasporto delle merci e le problematiche ad essi connesse: il **luogo ed il tempo della consegna**.

Quanto al **luogo di consegna**, la pratica del commercio internazionale ha fornito da tempo una valida risposta ai problemi di cui sopra, elaborando, dapprima in via consuetudinaria, dei **termini di resa** che hanno poi costituito oggetto di codificazioni quali quella della Camera di commercio Internazionale di Parigi (CCI), molto conosciuta e utilizzata internazionalmente, dal titolo **INCOTERMS** (in vigore dall'1 gennaio 2011 l'ottava versione 2010).

Questa pubblicazione, disponibile in numerose versioni linguistiche, è costituita da undici diversi termini di resa (ciascuno contrassegnato da un acronimo costituito da tre lettere maiuscole, univoco in tutte le lingue) che servono appunto a determinare il luogo di consegna e a suddividere con precisione tra venditore e compratore:

- **gli oneri**, ossia, chi deve fare cosa: stipulare il contratto per la movimentazione delle merci, il contratto di assicurazione, espletare formalità ecc.
- **i costi**: chi deve pagare il prezzo dei contratti, i dazi doganali ecc.
- **i rischi**: su chi ricadono le conseguenze della perdita o del danneggiamento della merce.

Gli undici INCOTERMS CCI forniscono, quindi, alternative diversificate: per utilizzarli è necessario scegliere quello che si addice alle esigenze del caso e richiamarlo espressamente e compiutamente in contratto (ad esempio consegna FOB Genova INCOTERMS ICC, precisando quale sia il porto di imbarco), con l'effetto di recepire nel singolo contratto di vendita tutte le norme che compongono l'INCOTERM in questione. È anche possibile pattuire alcune specifiche deroghe alla clausole che compongono l'INCOTERM prescelto, qualora nel singolo caso sia necessaria qualche variante, tuttavia è importante non intervenire in modo tale da snaturare l'INCOTERM in questione, in quanto, così facendo, si perderebbe il vantaggio di certezza e prevedibilità che si vuole conseguire con il loro utilizzo.

Considerato che l'esportatore italiano può trovarsi ad essere responsabile di tutto o parte del viaggio della merce, è bene inoltre avere presente la differenza tra i contratti che a tal fine potrà trovarsi a stipulare e delle responsabilità con essi assunte dagli operatori di **servizi logistici**: per i contratti di **trasporto** (articolo 1678 e seguenti

del codice civile) e **spedizione** (articolo 1737 e seguenti del codice civile) si rinvia al paragrafo 4.1 della guida **ABC dell'import-export**. Alcune particolarità possono poi riguardare Paesi specifici: ad esempio in Russia gli alcolici possono arrivare solo per via aerea.

In tema di **termine di consegna**, l'esportatore italiano vorrà concordare con il proprio cliente straniero che il termine non sia vincolante e comunque pattuire che, in caso di ritardo, la sua responsabilità rimanga limitata ad un ammontare non elevato e predeterminato, escludendo il rischio che il compratore possa, in conseguenza dell'eventuale ritardo nella consegna, ritardare il pagamento, chiedere il risarcimento dei danni subiti o addirittura chiedere la risoluzione del contratto.

Tale obiettivo può essere raggiunto pattuendo una **clausola penale** (articolo 1382 del codice civile) che sanzioni l'eventuale ritardo, ma sia modulata in funzione della convenienza dell'esportatore: ossia con un'incidenza percentuale non elevata e comunque da computarsi ad intervalli più lunghi possibile, con decorso dopo un primo periodo di ritardo consentito e con un tetto massimo. Oltre a quanto così stabilito, nulla sarà più dovuto dall'esportatore, anche in caso di ulteriore ritardo o nel caso in cui l'importatore abbia subito maggiori danni. Per esonerare l'esportatore da responsabilità in caso di ritardo nella consegna è anche possibile agire sulla clausola di **forza maggiore**, che ha normalmente la funzione di escludere la responsabilità delle parti nel caso in cui l'adempimento agli obblighi contrattuali sia reso impossibile da eventi imprevedibili. Nell'interesse dell'esportatore è possibile elaborare queste clausole attenuando i criteri dell'imprevedibilità dell'evento o dell'impossibilità della prestazione.

In merito al **prezzo** si consideri che, nel caso di contratti stipulati tempo prima dell'esecuzione è possibile prevedere una clausola per l'adeguamento del prezzo di vendita a determinate variabili; nel particolare caso in cui il prezzo di vendita fosse stabilito in valuta diversa dall'euro ed il pagamento differito rispetto alla stipulazione del contratto, potrebbe essere conveniente per l'esportatore italiano una clausola contro il rischio del cambio, che permetta di adeguare il prezzo in caso di oscillazioni del cambio tra la valuta del contratto e l'euro oltre una certa soglia di tolleranza.

All'opposto si segnalano particolari accordi (**future sui vini**) che possono essere conclusi per la vendita di vini da invecchiare e prevedono il pagamento immediato a fronte di un diritto di prelazione per l'acquisto del vino, dopo alcuni anni, ad un prezzo predeterminato.

In merito al prezzo è ancora da considerare che in svariati Paesi sono state assunte misure per contrastare risultanze documentali mendaci: ad esempio negli Emirati Arabi Uniti

è richiesta un'attestazione della congruità del prezzo rilasciata dalla Camera di commercio e in Thailandia i dazi si basano su valori presunti delle varie tipologie di vino. In molti Paesi infine è richiesta una dichiarazione formale sulla veridicità del prezzo di vendita.

La cruciale fase del **pagamento**, il cui buon fine è condizione del successo dell'operazione commerciale, comporta la delicata scelta del mezzo di pagamento (ad esempio lettera di credito, Cash against Documents, altresì detto pagamento contro documenti o documentata incasso, Cash on Delivery o pagamento contrassegno) o della garanzia del pagamento (ad esempio lettera di credito Stand-by) da effettuarsi caso per caso, in considerazione delle variabili che influiscono sulla recuperabilità coattiva del credito, quali innanzitutto la solvibilità del debitore, l'esistenza di accordi internazionali per il reciproco riconoscimento delle sentenze civili e commerciali, oltre all'efficienza e all'accessibilità del sistema giudiziario di tale Paese, con ciò intendendo riferirsi anche ai costi della giustizia e di difesa. Per una panoramica dei mezzi di pagamento internazionali si rinvia al paragrafo 5.1 della guida **ABC dell'import-export**.

Se, nonostante le tutele di carattere contrattuale di cui alle pagine precedenti, il **credito rimanesse**, magari solo in parte, **non pagato**, è necessario che l'esportatore italiano si sia precostituito in contratto lo strumento più rapido e meno costoso possibile per la tutela dei propri interessi.

Nell'Unione europea l'esportatore italiano ha convenienza a prevedere nel contratto che le eventuali **controversie** debbano venire risolte dal giudice italiano, con la serenità di poter poi chiedere l'esecuzione della pronuncia di quest'ultimo sui beni e crediti che il debitore comunitario abbia nel suo Paese.

Ciò in base al **Regolamento CE 44/2001**, che consente il riconoscimento e l'esecuzione in tutta l'Unione europea delle sentenze civili e commerciali emesse negli altri Paesi comunitari e stabilisce, quali regole per determinare il **giudice competente**, il criterio prioritario della scelta dalle parti (articolo 23) e, in assenza di una tale scelta validamente espressa, la competenza del giudice della sede della parte contro cui si agisce in giudizio (articolo 2), quindi dell'importatore moroso nel caso di recupero crediti oppure, in alternativa, del giudice del luogo all'interno del territorio comunitario, in cui è avvenuta o sarebbe dovuta avvenire la consegna delle merci (articolo 5 comma 1 lettera b): per questa evenienza si presti quindi attenzione al termine di resa concordato.

Nei confronti degli importatori comunitari è poi possibile avvalersi del cosiddetto **titolo esecutivo europeo (Regolamento CE 805/2004)** quando si tratti di recuperare crediti fondati su decisioni e transazioni giudiziarie o su atti pubblici, nonché del nuovo **procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento (Regolamento CE 1896/2006)**, volto ad agevolare il percorso di recupero del credito dato che non è necessariamente richiesta l'assistenza di un avvocato e si prevede che la procedura si svolga tramite moduli prestampati.

Infine si consideri che esistono vie alternative di risoluzione delle controversie rispetto al ricorso alla giustizia statale: in particolare l'**arbitrato**, cui si può ricorrere se così previsto nel contratto con apposita clausola, oppure, cosa che avviene di rado, con la sottoscrizione di un compromesso arbitrale successivamente all'insorgenza della controversia. Lo strumento più consigliabile all'esportatore italiano è rappresentato dall'arbitrato rituale ed amministrato, ossia gestito di una istituzione arbitrale, in base ad un regolamento da essa predisposto. Questo tipo di arbitrato conduce ad una decisione, il lodo rituale, che ha efficacia di sentenza. Si noti che l'arbitrato rappresenta spesso l'unica strada percorribile per la soluzione delle controversie con gli importatori extracomunitari in quanto, al di fuori dell'Unione europea, l'Italia ha accordi bilaterali per il reciproco riconoscimento delle sentenze solo con pochissimi Paesi mentre i lodi arbitrali possono invece trovare esecuzione nei ben 144 Paesi che hanno ratificato la Convenzione di New York del 1958.

Si ricorda che è possibile completare la clausola con cui si sceglie il giudice competente o l'arbitrato di una previsione relativa alla scelta della **legge nazionale applicabile** al contratto (ciò, in ambito UE, in base al Regolamento CE 593/2008, articolo 3), la quale, innanzitutto in ottica di risparmio di risorse, è preferibile sia quella italiana, potendo tuttavia rassicurare il partner straniero sul fatto che tale scelta comporta l'applicazione della Convenzione di Vienna (ratificata dall'Italia con legge 765/1985), che come sopra ricordato, rappresenta un corpo normativo comune a molti Paesi. È infine utile sapere che, sempre in ambito comunitario, in mancanza di scelta, il contratto di vendita è comunque regolato dalla legge del Paese del venditore (Regolamento CE 593/2008, articolo 4 comma 1 lettera a) mentre quello di distribuzione, sempre in assenza di scelta contrattuale, dalla legge del Paese del distributore (Regolamento CE 593/2008, articolo 4 comma 1 lettera f). Per ulteriori informazioni sulle modalità di recupero del credito, rinviamo al capitolo 5.2 della guida **ABC dell'import-export**.

## 6.2 Il contratto di distribuzione

Per la vendita del vino e degli alcolici sui mercati stranieri è frequentemente necessario od opportuno rivolgersi ad **importatori/distributori**.

In molti Paesi, dalla Federazione Russa agli Stati Uniti d'America, sono previste procedure complesse per l'importazione di tali prodotti, che è conveniente, quando non addirittura necessario, delegare ad un soggetto locale.

In alcuni Paesi l'importazione di alcolici è riservata a monopoli (ad esempio Canada) o a pochi soggetti locali autorizzati (Dubai) oppure sono previste delle quote di importazione (Indonesia). L'esportatore italiano si troverà quindi di frequente ad avere, in ciascun mercato straniero, un solo cliente, con tutti i vantaggi e gli svantaggi che ciò implica: eviterà così la parcellizzazione del credito e la moltiplicazione degli adempimenti (ad esempio delle consegne, con oneri, costi e rischi connessi) ma si troverà a dipendere finanziariamente da un unico soggetto e a non conoscere il mercato locale. Per ottimizzare i risultati e minimizzare i rischi è necessario predisporre idonee cautele contrattuali.

L'accordo tra l'esportatore e l'importatore/distributore può avere un contenuto variabile, a seconda dei Paesi e delle esigenze delle parti. Ricordando che il contratto di distribuzione, con cui un soggetto (generalmente il produttore) si impegna a fornire all'altro (il distributore) determinati prodotti affinché quest'ultimo li rivenda, in nome e per conto proprio, in un determinato territorio, manca generalmente (con l'eccezione del Belgio) di una disciplina normativa specifica ma è invece soggetto alla normativa *antitrust* (Regolamento CE 330/2010), ci preme evidenziare i principali aspetti da prendere in considerazione nella sua negoziazione.

Al fine di ottenere i risultati commerciali attesi è bene prestare attenzione alla definizione del **territorio contrattuale** (ad esempio uno o più Stati o magari parte di uno Stato), unitamente all'eventuale **carattere esclusivo** del rapporto, nel qual caso non potranno essere effettuate vendite dirette dall'esportatore né essere nominati altri distributori.

Conviene accertarsi che la zona affidata al distributore sia commisurata alle dimensioni di tale impresa: è, ad esempio, sconsigliabile affidare la distribuzione in tutti gli Stati Uniti d'America ad una società dotata di limitati mezzi.

Un'altra cautela da osservare è quella di utilizzare espressioni univoche per la definizione del territorio, quali i riferimenti politico/amministrativi (ad esempio Francia o solo parte di essa individuata da determinati *arrondissements* enumerati in contratto); le definizioni geografiche (ad esempio Paesi mediorientali) sono invece spesso di dubbia interpretazione. Anche da considerare è l'eventualità che la distribuzione sia limitata ad alcuni **prodotti** anziché riguardare l'intera produzione del produttore italiano. Rileverà poi l'eventuale assunzione, da parte del distributore, di obblighi di **non concorrenza** nonché obblighi di **promozione** (ad esempio determinati investimenti pubblicitari, partecipazione a fiere ecc.), magari giungendo ad impegnarsi a realizzare determinati fatturati **minimi**.

È inoltre utile prevedere che l'importatore/distributore si curi di tutti gli **adempimenti** previsti nel suo Paese al fine dell'importazione del vino e degli alcolici, sostenendone le relative spese, e si impegni ad informare il produttore sulle norme locali applicabili ai prodotti nonché in generale sul mercato locale (attenzione che un obbligo di informativa sui nominativi dei clienti potrebbe comportare, secondo alcune leggi nazionali, ad esempio tedesca, l'obbligo di corresponsione di un'indennità alla fine del rapporto al distributore), incluse le attività dei concorrenti e le eventuali violazioni del **marchio** del produttore (marchio che al produttore conviene tutelare con registrazione in qual Paese e che il distributore si impegna ad utilizzare al solo fine dell'esecuzione del contratto). Specie nei Paesi anglosassoni e mediorientali è consigliabile poi precisare contrattualmente che il distributore non ha poteri di rappresentanza, di modo che sia chiaramente escluso il potere di quest'ultimo di assumere obbligazioni per conto dell'esportatore italiano, salvo quanto eventualmente necessario per l'espletamento degli adempimenti burocratici.

Inoltre è importante stabilire la **durata del contratto**, considerando che se si tratti di un tempo determinato, il contratto potrà essere risolto anticipatamente solo per inadempimenti non lievi o eventuali casi previsti nel contratto stesso (per esempio mancato raggiungimento del fatturato minimo) mentre in caso di durata indeterminata il contratto potrà essere risolto anche immotivatamente, in qualunque momento, salvo obbligo di rispetto del preavviso concordato o di un preavviso congruo (articolo 1569 codice civile).

Si intende poi che per l'esecuzione del contratto di distribuzione, le parti stipuleranno numerose **vendite**, le cui condizioni è conveniente siano concordate nel medesimo contratto di distribuzione e per le quali valgono tutte le considerazioni svolte nel paragrafo precedente.

Per la risoluzione delle **controversie** derivanti dalle suddette forniture, come dal rapporto di distribuzione, sarà poi opportuno prevedere in contratto una clausola di scelta della legge applicabile e del foro competente (o arbitrato), per cui valgono le considerazioni già svolte nel paragrafo precedente.

### 6.3 Il contratto di agenzia

Talvolta l'esportatore italiano potrà trovarsi a nominare degli **agenti** per la promozione delle proprie vendite sui mercati stranieri.

L'agenzia è il contratto in base al quale un soggetto indipendente, l'agente, viene incaricato stabilmente da un altro soggetto, detto preponente, di promuovere la conclusione di contratti in una zona determinata. Si tratta quindi di un rapporto tra il produttore e un intermediario, che non ne acquista i prodotti ma si limita a promuoverne le vendite per un corrispettivo generalmente rappresentato da una percentuale sulle vendite.

Tale contratto è oggetto, nell'Unione europea, della **Direttiva 86/653/CEE**, recepita, negli anni successivi, dagli Stati membri, che hanno oggi leggi nazionali in materia che tuttavia differiscono, almeno in parte, tra loro, sia a causa delle alternative consentite dalla Direttiva 86/653/CEE, sia per gli aspetti da essa non regolati. Anche al di fuori dell'UE, varie legislazioni disciplinano il rapporto di agenzia.

I principali aspetti che è utile disciplinare in un contratto internazionale di agenzia sono già stati trattati nel paragrafo precedente (**zona dell'incarico, prodotti contrattuali, obblighi di promozione ed eventuali minimi, obblighi di informazione**). In merito ad alcuni importanti aspetti (esclusiva e divieto di concorrenza, rappresentanza, maturazione delle provvigioni, rimborsi spese, preavviso in caso di recesso dai contratti di durata indeterminata, indennità di fine rapporto, divieti di concorrenza post-contrattuale e assunzione di garanzie per il buon fine di specifici affari) è strategico considerare quanto disposto dalla legge italiana (se applicabile al contratto) e per la relativa trattazione si rinvia alla guida **ABC dell'import-export** (paragrafo 2.2.1) della medesima collana.

Si ricordi che, fuori dall'Unione europea, in molti Paesi, non vige alcun obbligo di corrispondere un'indennità di fine rapporto all'agente, quindi i rapporti con agenti di quei Paesi potranno opportunamente evitare l'applicazione della legge italiana in materia. Quanto alla risoluzione delle controversie, si ribadisce quanto già detto al paragrafo 6.1, ossia che legge applicabile e foro competente (o arbitrato) possono essere liberamente scelti dalle parti nel contratto; la scelta è strategica perché le leggi dei vari Paesi comunitari differiscono tra loro e da quelle extra-UE.




## Bibliografia

- AA.VV., *Made in, aspetti legali e doganali per un corretto utilizzo*, Unioncamere Piemonte e Camera di commercio di Torino, Torino, 2010
- AA.VV., *ABC dell'import-export*, Unioncamere Piemonte e Camera di commercio di Torino, Torino, 2009
- Alibrandi A., Belfiore C., Porcu P., *Le accise sugli alcoli e le bevande alcoliche*, Edizione Tecniche Nuove, Milano, 2007
- Ciotti S., Fragale F., Raponi M., Sanfrancesco L., Sirico U., *Gli alcoli: profili tecnici e fiscali*, Guido Scialpi Editore, Roma, 2009
- Electronic Code of Federal Regulations, *Title 27: Alcohol, Tobacco and Firearms*
- General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People's Republic of China and Standardization Administration of China, *Wines*, GB 15037-2006, 2008
- ICE, *Raccolta delle documentazioni necessarie per l'importazione del vino*, edizione 2010
- ICE, *Raccolta delle documentazioni necessarie per l'esportazione del vino*, edizione 2010
- Marabelli R., Facelli P., Ferrini A.M., Franciosa G., Aureli P., *Esportare alimenti in Giappone: enti e norme di riferimento*. Istituto Superiore di Sanità, Roma, 2009. [Rapporti ISTISAN 09/27]
- Pratesi G., *Il vino nel regime delle accise*, edizione 2008
- Spano F. M., *L'economia delle imprese vitivinicole*, Giuffrè Editore, Milano, 2010



## ETICHETTA VINO DOC o DOCG e IGT UBICAZIONE CAMPO VISIVO



(1) come indicata nel disciplinare anche come dimensione dei caratteri

(2) può essere accompagnata da "DOC" o sostituita da "Denominazione di origine protetta", accompagnata o meno da "DOP". Non compare in casi particolari (es. Asti, Franciacorta, Marsala)


(3) obbligatorio dal 2010 per tutti i vini DOC e DOCG, esclusi spumanti e frizzanti. Facoltativo per IGT

(4) può essere sostituito da "alcole effettivo...% vol", "alc. ...% vol", "titolo alcolometrico effettivo ...% vol"

(5) altra forma "imbottigliato da...", oppure "confezionato" o "confezionato da...", nel caso di contenitori diversi dalle bottiglie; altre forme "prodotto e imbottigliato da..." se produzione e imbottigliamento sono effettuate dal medesimo soggetto; "imbottigliato all'origine da..." o "imbottigliato dall'azienda agricola..." o "imbottigliato dal viticoltore ..." o "imbottigliato nella zona di produzione" se l'azienda è nella zona di vinificazione; se il vino deriva solo da uve raccolte in vigneti condotti direttamente dall'azienda agricola e vinificate nella stessa si può usare "integralmente prodotto".

(6) seguito dalla lettera "e" con le modalità indicate nell'allegato I DM 05 agosto 1976

## ETICHETTA VINO GENERICO UBICAZIONE CAMPO VISIVO




[1] nel caso di vino varietale segue il nome del vitigno, secondo quanto previsto nella Circolare Mipaaf 30 luglio 2009 con differenza tra vino e vino spumante per le liste positive dei vitigni


[2] può essere sostituito da "alcole effettivo...% vol.", "alc. ...% vol.", "titolo alcolometrico effettivo ...% vol."

[3] altra forma "imbottigliato da...", oppure "confezionato" o "confezionato da...", nel caso di contenitori diversi dalle bottiglie

## ETICHETTA VINO DOC o DOCG e IGT UBICAZIONE LIBERA



## ETICHETTA VINO GENERICO UBICAZIONE LIBERA





## Alps - Enterprise Europe Network

### Unioncamere Piemonte

Via Cavour, 17  
10123 Torino

☎ 011 5669222

📠 011 5669238

[www.pie.camcom.it/sportello.europa](http://www.pie.camcom.it/sportello.europa)

### Camera di commercio di Torino

Via San Francesco da Paola, 24  
10123 Torino

☎ 011 5716341

📠 011 5716346

[www.to.camcom.it/ALPS](http://www.to.camcom.it/ALPS)

## Sportello Europa presso le Camere di commercio piemontesi

### Camera di commercio di Alessandria

Via Vochieri, 58 - 15100 Alessandria

☎ 0131 3131 📠 0131 43186

[www.al.camcom.it/sportello.europa](http://www.al.camcom.it/sportello.europa)

### Camera di commercio di Asti

Piazza Medici, 8 - 14100 Asti

☎ 0141 535211 📠 0141 535200

[www.at.camcom.it/sportello.europa](http://www.at.camcom.it/sportello.europa)

### Camera di commercio di Biella

Via Aldo Moro, 15 - 13900 Biella

☎ 015 3599311 📠 015 3599370

[www.bi.camcom.it/sportello.europa](http://www.bi.camcom.it/sportello.europa)

### Camera di commercio di Cuneo

Via E. Filiberto, 3 - 12100 Cuneo

☎ 0171 318711 📠 0171 696581

[www.cn.camcom.it/sportello.europa](http://www.cn.camcom.it/sportello.europa)

### Camera di commercio di Novara

Via degli Avogadro, 4 - 28100 Novara

☎ 0321 338211 📠 0321 338338

[www.no.camcom.it/sportello.europa](http://www.no.camcom.it/sportello.europa)

### Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola

Strada del Sempione, 4 - 28831 Baveno (VB)

☎ 0323 912811 📠 0323 922054

[www.vb.camcom.it/sportello.europa](http://www.vb.camcom.it/sportello.europa)

### Camera di commercio di Vercelli

Piazza Risorgimento, 12 - 13100 Vercelli

☎ 0161 5981 📠 0161 598265

[www.vc.camcom.it/sportello.europa](http://www.vc.camcom.it/sportello.europa)